

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)** ..... 1
- ★ **Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning)** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio** ..... 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo** ..... 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2321/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo** ..... 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005** ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 2323/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005** ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999** ..... 24

Prezzo: 26 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2325/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco .....	25
★ Regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 .....	27
★ Regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile .....	30
★ Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni .....	34
★ Regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico .....	43
Accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico ....	45
★ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE <sup>(1)</sup> .....	64
★ Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico .....	90
★ Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose .....	97
★ Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) .....	106

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

★ Decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa .....	108
2003/912/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità .....	112
2003/913/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra .....	113

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ..... 115

2003/914/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ..... 117**

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ..... 119

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli provenienti dal Marocco ..... 121

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco dei prodotti agricoli provenienti dalla Comunità ..... 135

2003/915/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia ..... 150**

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 ..... 151

2003/916/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE ..... 156**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 2317/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 5 dicembre 2003**

**che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, anche mediante la cooperazione con i paesi terzi.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno sottolineato che, se l'Europa vuol raccogliere la sfida della globalizzazione, gli Stati membri devono adeguare i propri sistemi d'istruzione e di formazione professionale alle esigenze della società basata sulla conoscenza.
- (3) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha affermato che i lavori sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione dovrebbero essere valutati in una prospettiva mondiale. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha confermato che l'apertura al resto del mondo costituisce uno dei tre principi fondamentali del programma di lavoro per il 2010 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

(4) I ministri europei dell'Istruzione riunitisi a Bologna il 19 giugno 1999 hanno affermato, nella loro dichiarazione congiunta, che occorre che il sistema europeo di istruzione superiore acquisti nel mondo un grado di attrattiva corrispondente alla straordinaria tradizione scientifica e culturale dell'Europa.

(5) I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ulteriormente ribadito, tra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.

(6) Nella sua comunicazione relativa al rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, la Commissione ha esposto la necessità di una maggiore internazionalizzazione dell'istruzione superiore al fine di rispondere alle sfide lanciate dal processo di globalizzazione, ha individuato obiettivi globali per una strategia di cooperazione con i paesi terzi in questo settore e ha suggerito misure concrete per raggiungere tali obiettivi.

(7) La risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002, relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001 <sup>(5)</sup>, pone in evidenza la necessità che l'Unione europea tenga conto del principio della diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi.

(8) Gli istituti accademici dell'Unione europea puntano a incrementare la quota di studenti in mobilità internazionale. Vi è una diffusa consapevolezza del grande potenziale rappresentato dalla combinazione delle forze dei singoli istituti d'istruzione superiore europei, della diversità educativa e dell'ampia esperienza nelle attività di rete e in cooperazione con i paesi terzi, che consente loro di offrire corsi di grande qualità esistenti solo in Europa e favorisce una maggiore condivisione, all'interno della Comunità e con gli altri partner, dei benefici della mobilità internazionale.

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU C 95 del 23.4.2003, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU C 244 del 10.10.2003, pag. 14.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

- (9) Gli istituti d'istruzione superiore europei devono continuare ad essere all'avanguardia dello sviluppo, e a tal fine dovrebbero incoraggiare la cooperazione con gli istituti dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di sviluppo comparabile a quello degli istituti d'istruzione superiore della Comunità. L'istruzione superiore deve essere intesa come un insieme di cui la formazione professionale superiore costituisce parte integrante, tenendo conto di cicli di studi specifici quali la formazione per gli ingegneri o i tecnici superiori.
- (10) Il presente programma intende contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione superiore in Europa, e ad avere al tempo stesso un impatto sulla visibilità e sulla percezione dell'Unione europea nel mondo, oltre a consentire di costituire un capitale di amicizia tra coloro che vi avranno partecipato.
- (11) Il presente programma prevede l'istituzione di «master Erasmus Mundus» che consentiranno agli studenti di effettuare un «giro d'Europa» frequentando varie università. Occorrerà tener conto di questa nuova dimensione europea dell'istruzione superiore europea al momento della revisione dei programmi esistenti, come Socrates (Erasmus), per adottare le misure adeguate per favorire l'accesso degli studenti europei a tale programma.
- (12) L'azione comunitaria dovrebbe essere gestita in modo da essere trasparente, di facile accesso per i destinatari, aperta e comprensibile.
- (13) Nel promuovere la mobilità internazionale, la Comunità dovrebbe prestare attenzione al fenomeno comunemente noto come «fuga dei cervelli».
- (14) Occorre intensificare gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, tenendo presenti la dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché gli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la parità fra i sessi, soprattutto perché la mobilità favorisce la scoperta di nuovi ambienti culturali e sociali e ne facilita la comprensione, e assicurare in tal modo che nessun gruppo di cittadini o cittadini di paesi terzi siano esclusi o svantaggiati, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (15) Al fine di rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre garantire la coerenza e la complementarità fra le azioni portate avanti nel quadro della presente decisione e altre politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare il sesto programma quadro di ricerca istituito dalla decisione n. 1513/2002/CE<sup>(1)</sup> e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.
- (16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede una più ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro; le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei suddetti paesi dovrebbero essere stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.
- (17) Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) dovrebbero essere stabilite in conformità delle disposizioni previste dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione. Per quanto concerne Cipro, la partecipazione dovrebbe essere finanziata tramite stanziamenti aggiuntivi in conformità delle procedure da stabilire con tale paese. Riguardo a Malta e alla Turchia, la partecipazione dovrebbe essere finanziata tramite stanziamenti aggiuntivi in conformità delle disposizioni del trattato.
- (18) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un controllo e una valutazione periodica del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità relative all'applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna e indipendente.
- (19) Poiché gli scopi dell'azione proposta per quanto riguarda il contributo della cooperazione europea a un'istruzione di qualità non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, fra l'altro per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

- (20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma «Erasmus Mundus» per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore nell'Unione europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, (in prosieguo denominato «il programma»).
2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.
3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «istituto d'istruzione superiore», un istituto che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci qualifiche o titoli di studio di tale livello, a prescindere dalla denominazione dell'istituto stesso;
- 2) «studente laureato proveniente da un paese terzo», un cittadino di un paese terzo diverso dai paesi SEE/EFTA o dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea che abbia già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore, che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi parteci-

panti di cui all'articolo 11, che non abbia svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, e che sia stato accettato o sia immatricolato in un master Erasmus Mundus di cui all'allegato;

- 3) «studioso proveniente da un paese terzo», un cittadino di un paese terzo diverso dai paesi SEE/EFTA o dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 11, che non abbia svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, e che possieda un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine;
- 4) «studi universitari o postuniversitari», corsi d'istruzione superiore che seguono un primo ciclo, aventi una durata almeno triennale, e conducono a un secondo o ulteriore ciclo.

#### Articolo 3

##### Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è aumentare la qualità dell'istruzione superiore europea sostenendo la cooperazione con i paesi terzi, al fine di migliorare lo sviluppo delle risorse umane e di promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
  - a) promuovere un'offerta di qualità nel settore dell'istruzione superiore, che offra un valore aggiunto europeo chiaramente individuabile e che risulti attraente sia all'interno dell'Unione europea che al di fuori dei suoi confini;
  - b) incoraggiare i laureati e gli studiosi altamente qualificati di tutto il mondo ad acquisire qualifiche e/o esperienze nell'Unione europea e metterli in condizioni di ottenerle;
  - c) sviluppare una cooperazione più strutturata fra l'Unione europea e gli istituti dei paesi terzi e una maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei;
  - d) migliorare l'accessibilità e conferire maggiore profilo e visibilità all'istruzione superiore nell'Unione europea.
3. La Commissione persegue gli obiettivi del programma nell'osservanza della politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. Essa garantisce anche che nessun gruppo di cittadini europei o dei paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

#### Articolo 4

##### Azioni del programma

1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

- a) master Erasmus Mundus, selezionati in funzione della qualità della formazione proposta e dell'accoglienza riservata agli studenti;
- b) un sistema di borse di studio;
- c) partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi;
- d) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa;
- e) misure di assistenza tecnica.

2. Dette azioni sono realizzate mediante le procedure di cui all'allegato, nonché mediante i seguenti tipi di approccio, che se del caso possono essere combinati:

- a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
- b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi;
- c) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti al master Erasmus Mundus, e promozione della comprensione delle diverse culture;
- d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore;
- e) sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

#### Articolo 5

##### Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda in particolare:

- a) istituti d'istruzione superiore;
- b) studenti che hanno ottenuto un primo titolo di istruzione superiore rilasciato da un istituto di istruzione superiore;
- c) studiosi o professionisti che tengono lezioni o effettuano ricerche;
- d) personale direttamente impegnato nell'istruzione superiore;
- e) altri enti pubblici o privati che operano nel settore dell'istruzione superiore che possono partecipare solo alle azioni 4 e 5 di cui all'allegato.

#### Articolo 6

##### Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

- a) garantisce un'attuazione effettiva delle azioni comunitarie che rientrano nel programma in conformità all'allegato;
- b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;
- c) consulta le associazioni e le organizzazioni competenti nel settore dell'istruzione superiore che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8 dei loro pareri;
- d) cerca di istituire sinergie e sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca.

2. Gli Stati membri:

- a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative;
- b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;
- c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

- a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;
- b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma.

#### Articolo 7

##### Misure di attuazione

1. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;
- b) criteri e procedure di selezione, inclusa la composizione e il regolamento interno della commissione giudicatrice e i risultati delle selezioni per l'azione 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato;

- c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- d) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;
- e) le modalità di controllo e valutazione del programma e di diffusione e trasferimento dei risultati.

2. Le proposte di decisioni relative ai risultati delle selezioni, fatta eccezione per le selezioni relative all'azione 1, e tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

#### Articolo 8

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 9

##### Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 230 milioni EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, tale importo è considerato confermato se è compatibile, per tale fase, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 10

##### Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il sesto programma quadro di ricerca e con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.
2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

#### Articolo 11

##### Partecipazione dei paesi SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea

Le condizioni e modalità di partecipazione dei paesi SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea al programma sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni degli strumenti posti a disciplina delle relazioni tra la Comunità europea e tali paesi.

#### Articolo 12

##### Monitoraggio e valutazione

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione sono utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

- a) al momento dell'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte per far fronte a tali conseguenze. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;
- b) entro il 30 giugno 2007 una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi della realizzazione del programma;
- c) entro il 31 dicembre 2007 una comunicazione sul proseguimento del programma;
- d) entro il 31 dicembre 2009 una relazione di valutazione successiva.

#### Articolo 13

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LUNARDI

## ALLEGATO

## AZIONI COMUNITARIE E PROCEDURE DI SELEZIONE

- AZIONE 1: MASTER ERASMUS MUNDUS
- AZIONE 2: BORSE DI STUDIO
- AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI
- AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA
- AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

## PROCEDURE DI SELEZIONE

## AZIONE 1 MASTER ERASMUS MUNDUS

1. La Comunità selezionerà i corsi postuniversitari europei che, ai fini del presente programma, saranno denominati «master Erasmus Mundus», selezionati in funzione della qualità dei corsi proposti e dell'accoglienza riservata agli studenti, secondo quanto previsto nella sezione «Procedure di selezione» di cui al presente allegato.
2. Ai fini del presente programma, i master Erasmus Mundus:
  - a) coinvolgono almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre diversi Stati membri;
  - b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui alla lettera a);
  - c) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
  - d) conducono al rilascio di titoli di studio comuni doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli Stati membri da parte degli istituti partecipanti;
  - e) riservano un minimo di posti per gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;
  - f) stabiliscono condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
  - g) rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
  - h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
  - i) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai master dell'Unione europea, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.
3. I master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento, periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari campi di studio. La Comunità può sostenere finanziariamente i master Erasmus Mundus e il finanziamento è vincolato alla procedura di rinnovo annuale.

## AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

1. La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio rivolto agli studenti laureati e agli studiosi provenienti dai paesi terzi.
  - a) La Comunità può fornire un sostegno finanziario agli studenti dei paesi terzi che sono stati ammessi, mediante una procedura di gara, ai master Erasmus Mundus.
  - b) La Comunità può sostenere finanziariamente gli studiosi dei paesi terzi che, nel quadro di master Erasmus Mundus, svolgono tali incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti a tale master.

2. Le borse di studio sono aperte agli studenti laureati e agli studiosi dei paesi terzi definiti all'articolo 2, senza alcuna condizione preliminare di partecipazione diversa dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti e degli studiosi in questione.
3. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario.

#### AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

1. La Comunità può offrire un sostegno a rapporti strutturati fra i master Erasmus Mundus e gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi. Nel tener conto dei criteri generali di qualità, si dovrebbe anche prendere in considerazione una distribuzione geografica varia tra gli istituti dei paesi terzi che partecipano al programma. I partenariati creeranno il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'Unione europea partecipanti ai master Erasmus Mundus.
2. I partenariati:
  - associano un master Erasmus Mundus e almeno un istituto d'istruzione superiore di un paese terzo,
  - sono sostenuti per periodi fino ad un massimo di tre anni,
  - creano il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti iscritti ai master Erasmus Mundus e dei loro docenti; si rivolgono a studenti e studiosi cittadini dell'Unione europea o cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato regolarmente nell'Unione europea per almeno tre anni (e per motivi diversi dallo studio) prima dell'inizio della mobilità esterna,
  - garantiscono il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo).
3. Le attività nell'ambito dei progetti di partenariato possono anche comprendere:
  - incarichi d'insegnamento presso un istituto partner a sostegno della realizzazione del piano di studi previsto dal progetto,
  - scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati,
  - elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza,
  - sviluppo di sistemi di cooperazione con gli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

#### AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

1. Con quest'azione la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior profilo e visibilità all'istruzione europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma, comprese quelle connesse alla dimensione internazionale di garanzia della qualità, al riconoscimento dei crediti, al riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, allo sviluppo dei piani di studio e alla mobilità.
2. Gli istituti ammissibili possono comprendere organizzazioni pubbliche o private attive nel settore dell'istruzione superiore a livello nazionale o internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che collegano almeno tre organizzazioni appartenenti a tre diversi Stati membri e potranno coinvolgere anche loro omologhi di paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.
3. Le attività promozionali mirano a istituire nessi fra l'istruzione superiore e la ricerca, e a sfruttare, ogni qual volta sia possibile, le potenziali sinergie.
4. Mediante tale azione la Comunità può sostenere reti tematiche internazionali atte ad affrontare tali temi.
5. La Comunità può sostenere, se opportuno, progetti pilota con i paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore con i paesi in questione.
6. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master Erasmus Mundus.

## AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

Per l'esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti, a un'agenzia esecutiva, alle agenzie competenti esistenti negli Stati membri e, se necessario, ad altre forme di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma.

## PROCEDURE DI SELEZIONE

Le procedure di selezione saranno definite in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 e dovranno rispettare le disposizioni in appresso.

- a) La selezione delle proposte a titolo dell'azione 1 e dell'azione 3 è effettuata da una commissione giudicatrice presieduta da un Presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica.
  - b) A ciascun master Erasmus Mundus è concesso un numero determinato di borse a titolo dell'azione 2. La selezione degli studenti dei paesi terzi è effettuata dagli istituti partecipanti ai master Erasmus Mundus. Le procedure di selezione prevedono un meccanismo di compensazione a livello europeo volto ad evitare gravi squilibri tra le varie discipline nonché tra le regioni di provenienza e gli Stati membri di destinazione degli studenti e degli studiosi.
  - c) La selezione delle proposte a titolo dell'azione 4 sarà effettuata dalla Commissione.
  - d) Le procedure di selezione comportano la consultazione delle strutture designate in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
-

## DECISIONE N. 2318/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2003

**recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning)**

(2003/2318/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obiettivi dei programmi di istruzione e formazione Socrates, istituito dalla decisione n. 253/2000/CE <sup>(4)</sup>, e Leonardo da Vinci, istituito dalla decisione n. 1999/382/CE <sup>(5)</sup>, comprendono rispettivamente lo sviluppo dell'apprendimento aperto e a distanza e l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.
- (2) Le conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 (il «Consiglio di Lisbona») hanno sottolineato l'esigenza di adattare i sistemi europei di istruzione e formazione alle esigenze dell'economia della conoscenza e hanno dichiarato che la promozione di nuove competenze di base, segnatamente in materia di tecnologie dell'informazione, è una delle tre componenti principali di questo nuovo approccio.
- (3) L'iniziativa «eLearning: pensare all'istruzione di domani», lanciata nel maggio 2000 dalla Commissione in risposta al Consiglio di Lisbona, è stata approvata dal Consiglio europeo svoltosi a Feira nel giugno 2000. Nella riunione di Stoccolma del marzo 2001, il Consiglio europeo ha preso atto dei risultati positivi dell'iniziativa.

- (4) Il «piano d'azione eLearning» ha sviluppato le quattro linee d'azione dell'iniziativa eLearning (infrastrutture e attrezzatura, formazione, contenuti e servizi europei di qualità, cooperazione a tutti i livelli) in dieci iniziative chiave che riuniscono i diversi programmi e strumenti comunitari e che perseguono una maggiore coerenza e sinergia tra questi ultimi e una migliore accessibilità per gli utenti.
- (5) Il 5 maggio 2001 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione <sup>(6)</sup> su entrambe le comunicazioni della Commissione riconoscendo che l'iniziativa eLearning contribuisce a rafforzare l'idea di uno spazio unico europeo dell'apprendimento, il quale completa lo spazio europeo della ricerca e il mercato unico europeo, e invitando a sviluppare autonomamente l'iniziativa nel quadro di un nuovo programma specifico munito di una base giuridica chiara, evitando la sovrapposizione con programmi esistenti e dando all'azione comunitaria maggiore visibilità e valore aggiunto.
- (6) La risoluzione del Consiglio del 13 luglio 2001 sull'eLearning <sup>(7)</sup> approva tale iniziativa e invita la Commissione a continuare e ad intensificare le sue iniziative in questo campo.
- (7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato la comunicazione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente», la quale sottolinea come l'elearning consenta di realizzare e gestire nuove opportunità pedagogiche a questo scopo.
- (8) Le conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Barcellona nel marzo 2002 hanno chiesto una iniziativa di gemellaggio scolastico su scala europea e sono state seguite dalla relazione della Commissione sull'uso di Internet per lo sviluppo di gemellaggi fra istituti scolastici, presentata al Consiglio europeo nella riunione di Siviglia, nonché da un brevetto informatico e Internet per gli allievi delle scuole secondarie.
- (9) Occorre affrontare il problema dell'esclusione sociale derivante dall'incapacità di alcune persone di profittare appieno dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e da Internet nella società della conoscenza — il cosiddetto «divario digitale» — problema che spesso colpisce giovani, disabili e anziani, nonché categorie sociali già vittime di altre forme di esclusione.

<sup>(1)</sup> GU C 133 del 6.6.2003, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU C 244 del 10.10.2003, pag. 42.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 24 e posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 451/2003/CE (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6).

<sup>(5)</sup> Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

<sup>(6)</sup> GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 153.

<sup>(7)</sup> GU C 204 del 20.7.2001, pag. 3.

- (10) Occorre riservare particolare attenzione alla formazione iniziale e continua dei docenti, affinché questi possano utilizzare Internet e le TIC in classe in modo critico e responsabile dal punto di vista didattico.
- (11) Occorre prestare particolare attenzione alle differenze di genere nell'uso dell'elearning e alla promozione delle pari opportunità in questo campo.
- (12) L'elearning può aiutare l'Unione a rispondere alle sfide della società della conoscenza, a migliorare la qualità dell'apprendimento, a facilitare l'accesso alle risorse di apprendimento, a soddisfare esigenze specifiche e a rendere più efficace ed efficiente l'apprendimento e la formazione nel luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.
- (13) La dichiarazione di Bologna, firmata il 19 giugno 1999 da 29 ministri europei dell'Istruzione, ha indicato la necessità di una dimensione europea nell'istruzione superiore e ha sottolineato l'importanza di sviluppare in tale contesto una dimensione elearning.
- (14) L'Unione europea dovrebbe riservare un'attenzione particolare alla promozione efficace di campus virtuali per l'insegnamento superiore, al fine di integrare i programmi di mobilità nell'ambito dell'Unione europea e con i paesi terzi.
- (15) Vi è l'esigenza di rafforzare ed integrare gli strumenti esistenti e di considerare il ruolo dell'eLearning anche nel quadro della preparazione di una nuova generazione di strumenti nel settore dell'istruzione e della formazione.
- (16) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario assicurare coerenza e complementarità tra le misure attuate nel quadro della presente decisione e gli altri strumenti, politiche e provvedimenti comunitari in materia, in particolare la priorità tematica delle tecnologie della società dell'informazione del sesto programma quadro per la ricerca istituito dalla decisione n. 1513/2002/CE<sup>(1)</sup>.
- (17) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e gli Stati SEE-EFTA dovrebbero partecipare al programma eLearning. Esperti ed istituti scolastici di altri paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di esperienze nel quadro della cooperazione già esistente con tali paesi terzi.
- (18) Il programma eLearning dovrebbe essere regolarmente monitorato e valutato dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione tra loro, al fine di consentire modifiche, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna da parte di organismi indipendenti e imparziali.
- (19) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la promozione della cooperazione europea per migliorare la qualità e l'accessibilità dell'istruzione e della formazione tramite un uso efficace dell'elearning, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione transnazionale delle iniziative e misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma eLearning, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio<sup>(2)</sup>.
- (21) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(3)</sup>.

DECIDONO:

#### Articolo 1

#### Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma eLearning, un programma pluriennale per il miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei sistemi europei di istruzione e formazione attraverso l'uso efficace delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), in prosieguo denominato «il programma».
2. Il programma è attuato nel corso di un periodo che inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2006.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## Articolo 2

### Obiettivi del programma

1. L'obiettivo globale del programma è quello di sostenere e sviluppare ulteriormente l'uso efficace delle TIC nei sistemi europei di istruzione e formazione, come contributo ad un'istruzione di qualità e come elemento essenziale per adeguare tali sistemi alle esigenze della società della conoscenza nel contesto di una formazione permanente.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono:

- a) identificare i soggetti interessati e informarli su vie e mezzi per usare l'elearning allo scopo di promuovere l'alfabetizzazione digitale e contribuire con ciò a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo personale, nonché a incoraggiare il dialogo interculturale;
- b) sfruttare il potenziale dell'elearning per migliorare la dimensione europea dell'istruzione;
- c) fornire meccanismi per sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi europei di qualità, e per favorire lo scambio e il trasferimento delle buone prassi;
- d) sfruttare il potenziale dell'elearning nel contesto dell'innovazione nei metodi di insegnamento allo scopo di migliorare la qualità del processo di apprendimento e di favorire l'autonomia degli insegnanti.

## Articolo 3

### Campi di intervento del programma

1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti nei seguenti campi di intervento, conformemente alle linee d'azione descritte nell'allegato:

a) promozione dell'alfabetizzazione digitale:

le azioni in questo settore riguarderanno il contributo delle TIC nell'ambito della formazione scolastica e più in generale nell'ambito della formazione permanente, in particolare per coloro che, a causa dell'ubicazione geografica, della situazione sociale o di esigenze particolari, non hanno facile accesso a tali tecnologie. Lo scopo è individuare i buoni esempi e sviluppare sinergie tra le molte attività nazionali ed europee rivolte a questi gruppi mirati;

b) campus virtuali europei:

le azioni in questo settore saranno volte ad una migliore integrazione della dimensione virtuale nell'istruzione superiore: l'obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per l'istruzione superiore in Europa (campus virtuali) e per i programmi europei di scambio e collaborazione (mobilità virtuale), facendo tesoro

delle strutture europee di cooperazione già esistenti (programma Erasmus, processo di Bologna) e fornendo una «dimensione elearning» ai loro strumenti operativi (sistema europeo di trasferimento di crediti accademici — ECTS — master europei; garanzia della qualità; mobilità);

c) gemellaggio elettronico delle scuole in Europa e promozione della formazione dei docenti:

le azioni in questo campo sosterranno e svilupperanno ulteriormente il collegamento delle scuole in rete, per consentire a tutte le scuole in Europa di creare partenariati pedagogici con scuole in un altro paese europeo, per promuovere metodi di cooperazione innovativi e il trasferimento di approcci pedagogici di qualità nonché per rafforzare l'apprendimento delle lingue e il dialogo interculturale; le azioni in questo settore saranno volte inoltre a aggiornare le competenze professionali degli insegnanti e dei formatori per quanto riguarda l'uso didattico e collaborativo delle TIC attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi e la messa a punto di progetti di cooperazione transnazionali e multidisciplinari;

d) azioni trasversali:

le azioni in questo settore saranno dirette a promuovere l'elearning in Europa, sulla base del monitoraggio del piano d'azione eLearning; gli obiettivi sono divulgare, promuovere e trasferire le buone prassi innovative e i risultati dei progetti e programmi, nonché rinforzare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati, in particolare stimolando i partenariati pubblico-privato.

2. Tali azioni sono attuate in conformità delle procedure di cui all'allegato e in base ai seguenti approcci, eventualmente combinati tra loro:

a) sostegno a progetti pilota aventi un potenziale di impatto strategico nella prassi dell'istruzione e della formazione, e prospettive chiare di sostenibilità a lungo termine;

b) sostegno allo sviluppo di metodi, strumenti e prassi per l'analisi delle tendenze in sede di progettazione e uso di modelli di elearning per l'istruzione e la formazione;

c) sostegno alle azioni innovative di reti e partenariati europei destinati a stimolare l'innovazione e la qualità nella progettazione e nell'uso di prodotti e servizi, sulla base dell'applicazione pertinente delle TIC per l'istruzione e la formazione;

d) sostegno alle reti e partnership europee che promuovono e rafforzano l'utilizzo pedagogico e didattico di Internet e delle TIC e allo scambio di buone prassi. Tali attività mirano a far sì che docenti e allievi sappiano utilizzare Internet e le TIC non solo in modo corretto tecnicamente, ma anche in modo pedagogico, critico e responsabile;

- e) sostegno alla cooperazione europea, trasferimento ai prodotti dell'elearning, nonché divulgazione e scambio di buone prassi;
- f) assistenza tecnica e amministrativa.

#### Articolo 4

### Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:
  - a) assicura l'attuazione delle azioni comunitarie rientranti nel programma in conformità dell'allegato;
  - b) assicura sinergie con altri programmi e azioni comunitarie nel campo dell'istruzione, della ricerca, della politica sociale e dello sviluppo regionale;
  - c) stimola ed agevola la cooperazione con le organizzazioni internazionali che svolgono attività nel campo dell'elearning.
2. Gli Stati membri ricercano corrispondenti appropriati che cooperano strettamente con la Commissione per quanto riguarda le informazioni pertinenti circa l'uso e la pratica dell'elearning.

#### Articolo 5

### Misure di attuazione

1. Le seguenti misure necessarie per attuare la presente decisione sono adottate in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
  - a) il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione e i risultati;
  - b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma, conformemente agli articoli 9 e 10;
  - c) le misure per controllare e valutare il programma e per divulgare e trasferire i risultati.
2. Tutte le altre misure necessarie per attuare la presente decisione sono adottate in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 6

### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 7

### Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità globali del programma con altre politiche, strumenti ed azioni comunitarie pertinenti, in particolare con i programmi per l'istruzione e la formazione Socrates e Leonardo da Vinci e con il programma Gioventù.
2. La Commissione assicura il collegamento efficiente e, se del caso, azioni coordinate tra il programma e i programmi e le azioni nel settore delle nuove tecnologie per l'istruzione e la formazione, in particolare le azioni pertinenti in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di dimostrazione nell'ambito del sesto programma quadro.

#### Articolo 8

### Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 44 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 9

### Ripartizione di bilancio

Il bilancio è suddiviso tra le azioni nel modo seguente:

- a) elearning per promuovere l'alfabetizzazione digitale: circa il 10 % del bilancio totale;
- b) campus virtuali europei: circa il 30 % del bilancio totale;
- c) gemellaggio elettronico delle scuole in Europa e promozione della formazione degli insegnanti: circa il 45 % del bilancio totale;
- d) azioni trasversali e controllo del piano d'azione eLearning: al massimo il 7,5 % del bilancio totale;
- e) assistenza tecnica e amministrativa: al massimo il 7,5 % del bilancio totale.

*Articolo 10***Partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e degli Stati SEE-EFTA**

Le condizioni e le modalità della partecipazione al programma dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e degli Stati SEE-EFTA sono stabilite conformemente alle disposizioni pertinenti degli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità e detti paesi.

*Articolo 11***Cooperazione con paesi terzi**

Su iniziativa della Commissione, esperti di paesi terzi diversi da quelli indicati nell'articolo 10 possono essere invitati a partecipare a conferenze e riunioni, eccettuate le sedute del comitato di cui all'articolo 6.

I fondi destinati, conformemente ai regolamenti applicabili della Commissione, al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non superano lo 0,5 % del bilancio totale del programma.

*Articolo 12***Controllo e valutazione**

1. La Commissione controlla regolarmente il programma in collaborazione con gli Stati membri. Tale controllo comprende la relazione di cui al paragrafo 2, e attività specifiche.

2. La Commissione assicura la valutazione esterna del programma al momento del suo completamento. Questa valutazione riguarda tanto la pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle diverse azioni quanto l'impatto globale del programma. Un'attenzione particolare è prestata alle questioni attinenti alla coesione sociale e alle pari opportunità.

La valutazione considera altresì l'aspetto della complementarità tra le azioni intraprese a norma del programma e quelle attuate in base ad altre politiche, strumenti ed azioni comunitari pertinenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione *ex post* entro la fine del 2007.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LUNARDI

## ALLEGATO

## 1. LINEE D'AZIONE

Le linee d'azione sono un mezzo per realizzare l'obiettivo generale del programma: stimolare lo sviluppo e l'uso adeguato dell'e-learning in Europa e sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. Esse sono strutturate secondo i quattro campi di intervento del programma.

## Linea d'azione 1: Promozione dell'alfabetizzazione digitale

L'azione in questo campo deve riguardare sia gli aspetti concettuali sia quelli pratici, dalla comprensione dell'alfabetizzazione digitale all'individuazione di misure atte a porre rimedio ai problemi di gruppi specifici. L'alfabetizzazione digitale è una delle competenze essenziali per poter partecipare attivamente alla società della conoscenza e alla nuova cultura mediale. L'alfabetizzazione digitale rimanda inoltre all'alfabetizzazione mediatica e alla competenza sociale, con le quali condivide obiettivi come la cittadinanza attiva e l'uso responsabile delle TIC.

- a) Individuazione e divulgazione di buone prassi nella promozione dell'alfabetizzazione digitale. Si presterà particolare attenzione a migliorare l'accessibilità delle risorse d'apprendimento per chi non può accedere facilmente alle TIC, a prendere in considerazione i differenti approcci conoscitivi e didattici e i diversi modi di apprendere, a tener conto di esigenze specifiche, come quelle degli immigranti, dei bambini ospedalizzati o degli utenti disabili e ad individuare la possibilità di avvalersi di approcci che impegnino e motivino.
- b) Campagne di sensibilizzazione attraverso le reti europee in questo campo. Il programma sosterrà le iniziative condotte da reti, associazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato ecc. in Europa, favorendo i contatti e lo scambio di buone prassi tra tali soggetti.

## Linea d'azione 2: Campus virtuali europei

Questa linea d'azione mira a fornire una «dimensione eLearning» alle iniziative europee nel campo dell'istruzione superiore, contribuendo alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore.

- a) Sviluppo degli strumenti esistenti in particolare la mobilità virtuale come complemento e rinforzo della mobilità fisica (Erasmus virtuale), i sistemi di riconoscimento e convalida sulla base del sistema (ECTS), i servizi di informazione e orientamento, nonché qualsiasi altra sinergia tra i modelli virtuali e tradizionali. Questi progetti dovrebbero essere basati su accordi istituzionali che estendano o completino per quanto possibile gli accordi di cooperazione esistenti nel contesto dei programmi di mobilità comunitari.
- b) Campus virtuali transnazionali. Il programma sosterrà progetti strategici che dovrebbero essere proposti da istituti di insegnamento superiore di almeno tre Stati membri. Modelli di cooperazione per l'e-learning dovrebbero essere sviluppati per quanto riguarda la messa a punto da parte di varie università di programmi di studio comuni, compresi accordi per la valutazione, la validazione e il riconoscimento delle competenze acquisite, in base alle procedure nazionali, esperimenti su vasta scala di mobilità virtuale oltre a quella fisica e lo sviluppo di programmi di studio innovativi bimodali, vale a dire basati su metodi di apprendimento sia tradizionali sia on line.
- c) Modelli europei di e-learning per l'istruzione superiore. Questi progetti dovrebbero sviluppare nuovi modelli per la cooperazione tra gli istituti europei di istruzione superiore, concentrandosi in particolare sull'offerta di formazione continua e di sviluppo professionale e sulla creazione di servizi quali la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale pedagogico in genere all'uso didattico dell'e-learning, sull'esame di metodi atti a garantire la qualità, sullo sviluppo di una migliore comprensione dei cambiamenti organizzativi per attuare l'e-learning nell'istruzione superiore e dei relativi rischi, sullo sviluppo di modelli europei per il partenariato pubblico-privato in materia di e-learning nell'istruzione superiore, nonché sulle opportunità offerte da nuovi partenariati e da nuovi modelli di finanziamento.

## Linea d'azione 3: Gemellaggio elettronico di scuole primarie e secondarie in Europa e promozione della formazione dei docenti

Questa linea d'azione dovrebbe facilitare i gemellaggi scolastici tramite Internet e promuovere la formazione dei docenti, stimolando le scuole europee a istituire partenariati pedagogici con scuole in altri paesi d'Europa e promovendo l'apprendimento delle lingue e il dialogo interculturale. L'azione riguarderà le scuole primarie e secondarie.

- a) Individuazione e analisi di iniziative esistenti. Questa azione dovrebbe analizzare le prassi esistenti. Essa identificherà progetti dimostrativi validi riguardanti il contributo dei multimedia pedagogici e delle reti di comunicazione per sostenere il gemellaggio scolastico, particolarmente nel settore dei progetti multilingue e multiculturali. Fornirà studi di casi concreti materiali e metodi di valutazione per aiutare gli insegnanti a sfruttare il potenziale delle TIC ai fini di metodi di cooperazione innovativi, quali ad esempio, aule virtuali, elaborazione di piani di studio comuni per la formazione continua degli insegnanti, approcci pluridisciplinari o l'uso di strumenti didattici e risorse comuni.

- b) Rete di sostegno per il gemellaggio elettronico. Questa rete dovrebbe essere costituita da insegnanti o educatori con esperienza nel settore della cooperazione europea. Essa fornirà appoggio e orientamento pedagogici, strumenti e servizi per la ricerca di partner, metodi per lo scambio di esperienze, nonché una piattaforma Internet, sulla base dei siti web esistenti, come perno dell'azione di gemellaggio.
- c) Sostegno a reti di cooperazione nel campo della formazione continua dei docenti e di altro personale della scuola. Queste reti saranno basate su istituti responsabili dell'uso pedagogico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Esse si concentreranno su settori prioritari di cooperazione quali delineati nel contesto della relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione. Verrà dato particolare rilievo alla creazione di condizioni favorevoli per sfruttare il potenziale delle TIC ai fini di metodi di cooperazione innovativi, per lo scambio di approcci e risorse relativamente all'istruzione e per la messa a punto in comune di materiale formativo.
- d) Campagne di promozione e comunicazione. Il successo dell'iniziativa dipende da un'azione dinamica di comunicazione, che sfrutti le risorse del sito web e che comprenda, tra l'altro, la messa a punto di un'immagine visiva attraente, pubblicazioni, comunicati stampa, la preparazione di schede informative sui progetti scolastici, eventi di lancio e di chiusura, concorsi e premi.

#### Linea d'azione 4: Azioni trasversali e controllo del piano d'azione eLearning

Verranno finanziate anche azioni trasversali, tra cui:

- a) Controllo attivo di sostegno del piano d'azione eLearning. Si tratterebbe di rendere più coerenti e visibili le iniziative UE in materia di e-learning, mediante la divulgazione efficace di materiale pertinente, come relazioni e studi, il raggruppamento di progetti che perseguono obiettivi simili o usano metodologie analoghe, il sostegno allo scambio di esperienze, il collegamento in rete e qualsiasi altra sinergia possibile nell'ambito delle attività del piano d'azione.
- b) Mantenimento di un portale eLearning che, da un lato, dia accesso facile e immediato alle attività europee nei settori dell'e-learning e a fonti di informazioni, indici, basi dati e risorse di conoscenza esistenti e, dall'altro, renda agevole per l'utente l'accesso a programmi, progetti, studi, relazioni e gruppi di lavoro UE.
- c) Campagne di sensibilizzazione e di informazione attraverso reti europee. Si tratterebbe di sostenere le reti europee nel campo dell'e-learning, le attività pertinenti come conferenze, seminari o gruppi di lavoro mirati su temi chiave dell'e-learning (come la garanzia della qualità) e stimolare a livello europeo il dibattito e lo scambio di buone prassi in materia.
- d) Progettazione e sviluppo di strumenti di controllo, analisi e previsione riguardo all'e-learning in Europa, in collaborazione con l'Eurostat e con la Banca europea per gli investimenti.

Questo programma potrebbe anche contribuire a interscambi con progetti internazionali relativi all'uso soddisfacente ed efficace delle TIC per l'istruzione e la formazione, come, per esempio, gli attuali progetti dell'OCSE o dell'Unesco.

#### Azioni di sostegno tecnico

Inoltre, l'esecuzione del programma sarà sostenuta da azioni dirette alla divulgazione dei risultati (per esempio pubblicazioni, inserimento di rimandi in Internet, presentazione di progetti, eventi) e trasferimento degli stessi nonché, se necessario, da studi strategici che affrontino problemi ed opportunità emergenti o qualsiasi altra questione chiave per l'evoluzione dell'e-learning in Europa. Il programma sosterrà anche il feedback continuo da parte degli utenti e dei partecipanti e la sua valutazione esterna finale.

## 2. METODI D'ATTUAZIONE E MODALITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

Il finanziamento verrà concesso in seguito a gare d'appalto e ad inviti a presentare proposte.

Il finanziamento sarà del 100 % per i servizi acquistati (come studi di casi concreti, o consulenze di esperti) e, eventualmente, per il contributo ad una futura Agenzia esecutiva, attualmente allo studio.

Le iniziative saranno finanziate attraverso:

- sovvenzioni che copriranno non oltre l'80 % dei costi ammissibili con altre fonti nel settore pubblico e/o privato per progetti di cooperazione come, ad esempio, i progetti innovativi strutturali (tutte le linee d'azione);
- sovvenzioni che copriranno non oltre l'80 % dei costi ammissibili per partenariati di eLearning condotti da istituti d'istruzione superiore e diretti a fornire una «dimensione e-learning» e a nuovi modelli per l'istruzione superiore europea (linea d'azione 2);

- finanziamento al 100 % di una struttura di sostegno per il gemellaggio scolastico, compreso un «hub» internet, una rete europea di sostegno pedagogico, in collaborazione con gli Stati membri, campagne di promozione e divulgazione, qualsiasi altra iniziativa di sostegno necessaria, come a esempio il riesame dei sistemi di gemellaggio esistenti o la produzione di uno strumento «ad hoc» per la ricerca di partner; sovvenzioni tra il 50 % e l'80 % sono previste per sostenere le campagne di promozione e divulgazione da parte degli Stati membri (linea d'azione 3);
- sovvenzioni tra il 50 % e l'80 % dei costi connessi con azioni di informazione e di comunicazione, come seminari, visite, relazioni congiunte, verifiche da parte di esperti e iniziative analoghe volte alla divulgazione e allo scambio della conoscenza (tutte le linee d'azione).

Le procedure di attuazione previste nella proposta seguono in linea di massima il consueto approccio comunitario (sovvenzioni e cofinanziamento sulla base di richieste finanziarie dettagliate). Vi saranno anche parti interamente finanziate dalla Comunità, come la rete di sostegno e il sito web centrale per il gemellaggio scolastico. Il finanziamento verrà concesso in seguito a gare d'appalto e ad inviti a presentare proposte.

Il programma sarà gestito dalla Commissione, eventualmente assistita da una futura Agenzia esecutiva, la cui creazione è attualmente allo studio. Lo stanziamento è destinato a coprire la spesa per studi, riunioni d'esperti, informazioni, conferenze e pubblicazioni direttamente legate all'obiettivo del programma, nonché qualsiasi altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comprenda le mansioni di enti pubblici.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2319/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 dicembre 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati  
nel settore del tabacco greggio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 <sup>(3)</sup>, il fondo comunitario del tabacco è finanziato mediante una ritenuta pari rispettivamente al 2 % e al 3 % del premio per i raccolti 2002 e 2003.
- (2) La riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, che riguarda anche il fondo comunitario del tabacco, è in via di elaborazione. La nuova normativa non dovrebbe entrare in applicazione prima del 2005. Di conseguenza, risulta indispensabile fissare la percentuale della ritenuta per il 2004 e, data la situazione di transizione, mantenerla allo stesso livello del 2003.

(3) Conformemente alle conclusioni della relazione sull'utilizzazione del fondo comunitario del tabacco presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la ritenuta del 3 % potrà coprire adeguatamente le prospettive di utilizzo del fondo.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2075/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato "fondo") finanziato mediante una ritenuta pari a:
- 2 % del premio per il raccolto 2002,
  - 3 % del premio per i raccolti 2003 e 2004.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNO

<sup>(1)</sup> Parere emesso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(2)</sup> Parere emesso il 10 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(3)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2320/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 dicembre 2003**  
**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati**  
**nel settore del luppolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71 <sup>(3)</sup> fissa per un periodo di otto anni, dal raccolto 1996 al raccolto 2003, l'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo prodotto nella Comunità.
- (2) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare il regime di aiuto alla produzione. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero settore. Affinché il dibattito possa essere esaustivo, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo dell'aiuto.
- (3) Un'associazione di produttori può trattenere fino al 20 % dell'aiuto per finanziare misure speciali di adeguamento alle esigenze del mercato e gli importi così trattenuti

possono essere cumulati per un periodo di tre anni. Dal momento che viene proposto di prorogare di un anno la durata del regime di aiuto alla produzione, occorre prolungare di un anno anche il periodo massimo di cumulo.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1696/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue.

- 1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:  
«a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato a 480 EUR l'ettaro per nove anni a decorrere dal raccolto 1996;».
- 2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:  
«d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a quattro anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere spesa;».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. ALEMANNO

<sup>(1)</sup> Parere emesso il 18 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere emesso il 10 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2321/2003 DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1098/98 <sup>(2)</sup>, fissa per un periodo di sei anni, dal raccolto 1998 al raccolto 2003, l'importo della compensazione per il luppolo in ritiro temporaneo dalla produzione o estirpato definitivamente nella Comunità.
- (2) Nel suddetto periodo l'applicazione delle misure speciali di ritiro dalla produzione e di estirpazione ha permesso di ridurre del 19 % le superfici coltivate a luppolo rispetto all'anno di riferimento 1997.
- (3) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare le misure speciali. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero

settore. Affinché il dibattito possa svolgersi, dal momento che il mercato del luppolo continua ad essere alla ricerca di una situazione di equilibrio, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo della compensazione.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1098/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1098/98 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1:
  - primo comma: i termini «raccolto 2003» sono sostituiti da «raccolto 2004»;
  - secondo comma: i termini «raccolto 2004» sono sostituiti da «raccolto 2005».
- 2) All'articolo 4, secondo comma, i termini «raccolto 2004» sono sostituiti da «raccolto 2005».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNO

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2322/2003 DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2003****che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999<sup>(1)</sup>, stabilisce che i produttori, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, devono ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi.
- (2) Il mercato comunitario dei cereali nella campagna di commercializzazione 2003/2004 è caratterizzato da una scarsa produzione dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici della Comunità. Tale situazione dovrebbe comportare un calo significativo delle scorte finali 2003/2004 sul mercato comunitario. Un raccolto normale nel 2004 non consentirebbe di incrementare le scorte in maniera significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

- (3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 occorre pertanto fissare il tasso di ritiro dalla produzione a un livello inferiore rispetto a quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 il tasso di base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 5 %.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica al ritiro dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNIO

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2323/2003 DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 2003**

**che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi <sup>(3)</sup> è soppresso a partire dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori <sup>(4)</sup> che riguarda anche il settore delle sementi. Pertanto, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71, occorre prevedere la fissazione degli importi dell'aiuto alla produzione di sementi unicamente per la campagna 2004/2005.
- (2) Dal momento che la situazione del mercato nell'Unione europea e la sua evoluzione prevedibile non permettono di assicurare un reddito equo ai produttori, è necessario concedere un aiuto alla produzione per la campagna di cui trattasi.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, gli importi dell'aiuto devono essere fissati tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.

(4) L'applicazione di questi criteri induce a fissare gli importi dell'aiuto applicabili per la campagna di commercializzazione 2004/2005 ai livelli indicati nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71, nell'allegato del presente regolamento sono fissati gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNO

<sup>(1)</sup> Parere reso il 16.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 10.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 18).

<sup>(4)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

## ALLEGATO

## CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2004/2005

## Importi dell'aiuto applicabili nella Comunità

(in EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione del prodotto	Importo dell'aiuto
	1. CERES	
1001 90 10	Triticum spelta L.	14,37
1006 10 10	Oryza sativa L.	
	— Varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27
	— Altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85
	2. OLEAGINEAE	
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino da olio)	28,38
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino da olio)	22,46
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53
	3. GRAMINEAE	
ex 1209 29 10	Agrostis canina L.	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis gigantea Roth.	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis stolonifera L.	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis capillaris L.	75,95
ex 1209 29 80	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Presl.	67,14
ex 1209 29 10	Dactylis glomerata L.	52,77
ex 1209 23 80	Festuca arundinacea Schreb.	58,93
ex 1209 23 80	Festuca ovina L.	43,59
1209 23 11	Festuca pratensis Huds.	43,59
1209 23 15	Festuca rubra L.	36,83
ex 1209 29 80	Festulolium	32,36
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	21,13
1209 25 90	Lolium perenne L.	30,99
ex 1209 29 80	Lolium x boucheanum Kunth	21,13
ex 1209 29 80	Phleum Bertolinii (DC)	50,96
1209 26 00	Phleum pratense L.	83,56
ex 1209 29 80	Poa nemoralis L.	38,88
1209 24 00	Poa pratensis L.	38,52
ex 1209 29 10	Poa palustris et Poa trivialis L.	38,88
	4. LEGUMINOSAE	
ex 1209 29 80	Hedysarum coronarium L.	36,47
ex 1209 29 80	Medicago lupulina L.	31,88
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	36,59
ex 1209 29 80	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0
ex 1209 22 80	Trifolium alexandrinum L.	45,76

*(in EUR/100 kg)*

Codice NC	Descrizione del prodotto	Importo dell'aiuto
ex 1209 22 80	Trifolium hybridum L.	45,89
ex 1209 22 80	Trifolium incarnatum L.	45,76
1209 22 10	Trifolium pratense L.	53,49
ex 1209 22 80	Trifolium repens L.	75,11
ex 1209 22 80	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76
ex 1209 22 80	Trifolium resupinatum L.	45,76
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.	30,67
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.	24,03

**REGOLAMENTO (CE) N. 2324/2003 DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003.
- (2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli

scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNO

---

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2325/2003 DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 2003**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei  
pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, circa 400 pescherecci e 4 300 pescatori che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le attività di pesca alla stessa data.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2561/2001 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha adottato alcune deroghe alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 <sup>(4)</sup> per i pescatori e i proprietari di navi che fino al 1999 dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco; tali deroghe si applicano ad alcune categorie di premi e di aiuti pubblici concessi con una decisione amministrativa adottata tra il 1° luglio e il 30 giugno 2003. Con lo stesso regolamento, il Consiglio ha istituito un'azione specifica volta a completare le azioni condotte nel quadro dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca in questione.
- (3) I pescatori interessati dal mancato rinnovo del suddetto accordo di pesca hanno potuto trovarsi senza lavoro a causa della riconversione dell'attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati, al pari dei pescatori che erano imbarcati su una nave che è stata oggetto di una misura di cessazione definitiva delle attività. Per garantire la parità di trattamento tra i pescatori, è opportuno derogare alle disposizioni che subordinano la concessione dei pagamenti compensativi individuali alla cessazione definitiva delle attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati i beneficiari della misura.

- (4) È opportuno che il periodo minimo di tempo inferiore ad un anno, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, durante il quale il pescatore non deve riprendere la stessa attività professionale, pena il rimborso pro rata temporis del premio versato, venga calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2002, data ultima per il versamento delle indennità di cessazione definitiva, anziché dalla data di versamento effettivo del premio.
- (5) Considerati i termini stabiliti, per attuare le modifiche summenzionate è necessario posticipare di dodici mesi i termini per l'adozione della decisione amministrativa, per la data limite di ammissibilità delle spese e per il termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento del saldo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2561/2001 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso di concessione di pagamenti compensativi individuali ad un pescatore,

i) i costi ammissibili massimi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), sono aumentati del 20 %;

ii) l'obbligo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), che i beneficiari siano stati imbarcati su una nave che ha formato oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività a norma dell'articolo 7, non si applica;

iii) il periodo di tempo inferiore a un anno di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2002.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2003. Tale periodo è prorogato fino al 30 giugno 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17. Regolamento modificato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2372/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81).

<sup>(4)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003. Tale data è sostituita dalla data del 31 dicembre 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004. Tale data è sostituita dalla data del 30 giugno 2005 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), c) e d).»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNIO

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2326/2003 DEL CONSIGLIO  
del 19 dicembre 2003**

**che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d'orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
- (3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2004.
- (4) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (5) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2004.
- (6) Data l'urgenza della questione è opportuno accordare una esenzione dal periodo di sei settimane menzionato al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, i prezzi d'orientamento per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, il prezzo alla produzione comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNI

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

## ALLEGATO I

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (EUR/t)
I	1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	267
	2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	581
	3. Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> )	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	1 112
	4. Gattucci ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	759
	5. Scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	Pesci interi	1 177
	6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 631
	7. Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa	766
	8. Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa	998
	9. Merlani ( <i>Merlangius merlangus</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa	923
	10. Molve ( <i>Molva</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 214
	11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	308
	12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	311
	13. Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	Pesci interi	1 245
	14. Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.1.2004 fino al 30.4.2004	1 079
		Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.5.2004 fino al 31.12.2004	1 499
	15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 731
	16. Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 442
	17. Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa	877
	18. Passere pianuzze ( <i>Platichthys flesus</i> )	Pesci interi o eviscerati con testa	530
	19. Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	Pesci interi	2 265
		Pesci eviscerati con testa	2 515
	20. Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )	Intere	1 637
	21. Rana pescatrice ( <i>Lophius</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 926
		Pesci privi della testa	5 898
	22. Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 391
	23. Gamberelli ( <i>Pandalus borealis</i> )	Semplicemente cotti in acqua	6 411
Freschi o refrigerati		1 639	
24. Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	Interi	1 766	
25. Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Interi	5 337	
	Coda	4 279	
26. Sogliole ( <i>Solea</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 748	

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (EUR/t)
II	1. Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 956
	2. Naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 258
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 499
	3. Orate di mare ( <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 586
	4. Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 019
	5. Seppie e sepiole ( <i>Sepia officinalis</i> ) (Rossia macrosoma) ( <i>Sepiola rondeletti</i> )	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 006
	6. Polpi o piovre ( <i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 119
	7. Calamari ( <i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 168
	8. Calamari ( <i>Ommastrephes sagittatus</i> )	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	848
10. Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i> — gamberetti della specie <i>Parapenaeus longirostris</i> — altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 035	
	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	8 142	

## ALLEGATO II

Specie Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (EUR/tonnellata)
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )	Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo	1 219

I prezzi comunitari alla produzione per gli altri prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2327/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 22 dicembre 2003**

**che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano  
attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato il 25 novembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 <sup>(4)</sup> prevede, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.
- (2) In occasione della riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, il Consiglio europeo ha chiesto, al punto 58 delle conclusioni, la proroga del sistema degli ecopunti come soluzione provvisoria. Tale proroga è conforme alla politica di tutela ambientale nelle aree sensibili quali la regione alpina. Al punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 si chiede al Consiglio di adottare entro la fine del 2002 un regolamento sulla soluzione provvisoria per il transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria (2004-2006).
- (3) Il provvedimento risulta necessario in attesa che venga adottata la proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture prevista dal Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, che la Commissione intende presentare nel 2003.
- (4) Tale provvedimento è altresì giustificato dalla necessità di proteggere l'ambiente dalle conseguenze dell'inquinamento provocato dal passaggio di un numero molto elevato di automezzi pesanti.
- (5) L'Agenzia europea dell'ambiente rileva che l'ampliamento dell'Unione europea può determinare un considerevole incremento del traffico in transito. Il sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano

attraverso l'Austria dovrebbe quindi essere esteso nell'ambito dell'ampliamento per includere i paesi in fase di adesione.

- (6) La convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina) firmata e approvata dalla Comunità europea <sup>(5)</sup> stabilisce una serie di norme volte a limitare il transito degli automezzi pesanti nei paesi alpini e sancisce in particolare che occorre ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat trasferendo un maggior volume di traffico, in particolare il traffico di trasporto merci, alla ferrovia, fornendo segnatamente infrastrutture appropriate e incentivi compatibili con i principi di mercato, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(6)</sup>.
- (8) È essenziale trovare soluzioni non discriminatorie che concilino gli obblighi derivanti dal trattato (compresi l'articolo 6, l'articolo 51, paragrafo 1, e l'articolo 71), ad esempio riguardo alla libera circolazione dei servizi e delle merci e alla protezione dell'ambiente.
- (9) è opportuno istituire un sistema provvisorio di punti per l'anno 2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «veicolo»: il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri <sup>(7)</sup>;
- b) «trasporti internazionali»: i trasporti internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92;

<sup>(1)</sup> GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 230.

<sup>(2)</sup> GU C 221 del 17.9.2002, pag. 84.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 marzo 2003 (GU C 214 E del 9.9.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

<sup>(4)</sup> GU C 241 del 29.8.1994, pag. 361.

<sup>(5)</sup> Decisione 96/191/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996 (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31).

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

- c) «traffico di transito attraverso l'Austria»: il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da e a destinazione di località situate al di fuori dell'Austria;
- d) «automezzo pesante»: tutti gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto merci, nonché tutti i rimorchi, inclusi i semirimorchi, con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
- e) «transito di merci su strada attraverso l'Austria»: il traffico di transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
- f) «viaggi bilaterali»: i viaggi internazionali su strada effettuati da veicoli con punto di partenza o di arrivo situato in Austria e corrispondente punto di arrivo o di partenza situato in un altro Stato membro, in cui i viaggi a vuoto sono effettuati in collegamento con tali trasporti.

#### Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto internazionale di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità. Il sistema provvisorio di punti non comporta limitazioni dirette del numero di transiti attraverso l'Austria.

#### Articolo 3

1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria si applica, fatte salve le disposizioni del presente articolo, il regime stabilito per i viaggi effettuati per proprio conto o per conto terzi dalla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada<sup>(1)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 881/92.

2. Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, per promuovere l'uso di automezzi pesanti rispettosi dell'ambiente per quanto riguarda il traffico di transito attraverso l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il transito di automezzi pesanti che, altrimenti, utilizzerebbero 5 punti o meno non è soggetto al sistema provvisorio di punti;
- b) il transito di automezzi pesanti che utilizzano 6, 7 o 8 punti è soggetto al sistema provvisorio di punti<sup>(2)</sup>;
- c) il transito di automezzi pesanti che utilizzano più di 8 punti è vietato, tranne che per tali automezzi pesanti immatricolati in Grecia e per taluni veicoli altamente specializzati che presentano costi elevati ed hanno una lunga durata di vita economica;

<sup>(1)</sup> GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> I punti disponibili per il 2004 sono indicati nell'allegato I.

- d) le emissioni complessive di NO<sub>x</sub> degli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria sono stabilite conformemente ai valori per l'anno in questione indicati nell'allegato I;
- e) il valore complessivo delle emissioni di NO<sub>x</sub> attribuibili agli automezzi pesanti è determinato sulla base del precedente sistema di ecopunti quale definito nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994. Conformemente a tale sistema, ogni automezzo pesante in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di punti corrispondente al suo valore di emissioni di NO<sub>x</sub> [valore autorizzato in base alla conformità della produzione (COP) o desunto dall'omologazione]. I criteri di calcolo e di gestione di tali punti sono enunciati nell'allegato II;
- f) l'Austria rilascia e mette a disposizione in tempo utile, per gli automezzi pesanti che transitano sul suo territorio, il numero di punti necessario alla gestione del sistema provvisorio di punti conformemente all'allegato II;
- g) le emissioni complessive annue di NO<sub>x</sub> sono indicate nell'allegato I e sono gestite e ripartite dalla Commissione fra gli Stati membri secondo gli stessi principi applicabili al sistema degli ecopunti nel 2003, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione<sup>(3)</sup>;
- h) la riassegnazione di punti della riserva comunitaria è ponderata in base ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3298/94 e in particolare in base all'utilizzazione effettiva dei punti assegnati agli Stati membri e alle esigenze specifiche dei trasportatori che transitano attraverso l'Austria sull'asse Lindau-Bregenz-St. Margarethen (corridoio di Hörbranz-Transit).

3. In caso di mancata adozione della proposta «Eurobollo» sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2004, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2 resteranno in vigore per un altro anno e, se tale proposta non è adottata entro il 31 dicembre 2005, per un secondo periodo di un anno al massimo<sup>(4)</sup>. Dopo il 2006 non è applicato alcun sistema provvisorio di punti.

4. La Commissione gestisce il sistema provvisorio di punti in base alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, adotta, se necessario, altre misure concernenti le modalità procedurali relative al sistema provvisorio di punti, alla loro ripartizione e alle questioni tecniche connesse all'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 4

1. Per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e, se del caso, all'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, qualsiasi misura necessaria compatibile con il trattato contro ogni uso improprio del sistema provvisorio di punti.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2000 del Consiglio (GU L 241 del 26.09.2000, pag. 18).

<sup>(4)</sup> I punti disponibili per il 2005 e il 2006 sono indicati nell'allegato I.

2. Le decisioni della Commissione adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono coerenti con una politica dei trasporti sostenibile definita per la regione alpina nel suo complesso.

3. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendano né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tuttavia, tutti i viaggi di questo tipo che comportano il transito attraverso l'Austria sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3.

4. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici inerenti all'attuazione dell'articolo 3, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

#### Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MATTEOLI

---

#### ALLEGATO I

##### Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006

Anno	Punti per i 15 paesi UE
2004	6 593 487
2005	6 246 462
2006	5 899 436

## ALLEGATO II

## CALCOLO E GESTIONE DEI PUNTI

1. Per ogni automezzo pesante che attraversa il territorio austriaco verso qualsiasi direzione devono essere presentati dal conducente, ad ogni passaggio alla frontiera, i seguenti documenti:
  - a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NO<sub>x</sub>;
  - b) una carta punti in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

In relazione alla lettera a):

Per gli automezzi pesanti EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 immatricolati dopo il 1° ottobre 1990 il documento attestante il valore COP deve consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NO<sub>x</sub> oppure in un certificato di omologazione in cui siano indicati la data di omologazione e i valori misurati. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.

Per gli automezzi pesanti immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e per quelli per i quali non esiste alcun certificato viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.

In relazione alla lettera b):

La carta punti/ecopiastrina contiene un determinato numero di punti utilizzati in funzione del valore COP secondo le seguenti modalità:

- 1) Ogni g/kWh di emissione di NO<sub>x</sub>, calcolato conformemente alla lettera a), vale un punto.
  - 2) I decimali di valori di emissione di NO<sub>x</sub> vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione di NO<sub>x</sub> degli automezzi pesanti e compila statistiche suddivise per nazionalità.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2328/2003 DEL CONSIGLIO  
del 22 dicembre 2003**

**che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità il settore della pesca incontra difficoltà che sono particolarmente aggravate dai costi del trasporto dei prodotti della pesca verso i mercati, a causa della lontananza e dell'isolamento di tali regioni.
- (2) Il Consiglio, con le decisioni 89/687/CEE <sup>(3)</sup>, 91/314/CEE <sup>(4)</sup> e 91/315/CEE <sup>(5)</sup>, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), che rientrano nel quadro della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti di tali regioni.
- (3) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce gli svantaggi specifici che pesano sulla situazione socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, aggravati in particolare dalla loro lontananza e dalla loro insularità. Ciò riguarda anche il settore della pesca.
- (4) Tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari per lo smercio di taluni prodotti dovuti alla loro posizione ultraperiferica.

- (5) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, nel 1992 e nel 1993 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. A dette azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 2337/95 <sup>(7)</sup> nonché, nel periodo 1998-2002, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1587/98 <sup>(8)</sup> e (CE) n. 579/2002 <sup>(9)</sup>. A decorrere dal 2003, è necessario prevedere la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione e, di conseguenza, adottare misure che consentano il proseguimento di dette azioni.
- (6) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la pesca artigianale e costiera riveste una notevole importanza a livello socioeconomico.
- (7) Per una buona gestione degli stock occorre razionalizzare lo sforzo di pesca, tenendo conto in particolare delle ricerche di elevato livello tecnico effettuate in tale ambito da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche.
- (8) Nell'ambito della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche in queste regioni, risulta necessario rispettare la normativa comunitaria pertinente e, in particolare, nel caso del dipartimento francese della Guiana, il divieto di pesca dei gamberetti nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
- (9) Per favorire lo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche in questione, è opportuno che gli Stati membri possano modulare i quantitativi e che la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie di una stessa regione ultraperiferica e tra le regioni ultraperiferiche di uno stesso Stato membro, per tener conto dei cambiamenti delle condizioni di smercio e delle rispettive caratteristiche.
- (10) È opportuno peraltro che, qualora non si siano sfruttati completamente gli importi disponibili nonostante la modulazione tra specie diverse o all'interno delle regioni di uno stesso Stato membro, la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie tra le regioni ultraperiferiche dei vari Stati membri. In tal caso la modulazione viene effettuata lasciando impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili per gli anni successivi in virtù del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1994/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,

- b) 250 EUR per tonnellata di pesce sciabola nero per un quantitativo massimo di 1 600 t all'anno;
- c) 1 080 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 50 t all'anno.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio dei prodotti della pesca enumerati negli allegati da I a V, originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (in seguito denominata «compensazione»).

#### Articolo 2

##### Destinatari

Destinatari della compensazione sono i produttori, proprietari o armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 che esercitano la loro attività in dette regioni, ovvero le loro associazioni, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

#### Articolo 3

##### Azzorre

Per quanto riguarda le Azzorre, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato I. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

- a) 177 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 10 000 t all'anno consegnate all'industria locale;
- b) 455 EUR per tonnellata di specie destinate ad essere commercializzate allo stato fresco, per un quantitativo massimo di 2 000 t all'anno;
- c) 148 EUR per tonnellata di piccole specie pelagiche e specie di acque profonde consegnate all'industria o alle associazioni o organizzazioni di produttori locali e destinate alla congelazione o alla trasformazione, per un quantitativo massimo di 1 554 t all'anno.

#### Articolo 4

##### Madera

Per quanto riguarda Madera, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

- a) 230 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 4 000 t all'anno consegnate all'industria locale;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

#### Articolo 5

##### Isole Canarie

Per quanto riguarda le isole Canarie, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato III. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

- a) 950 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via aerea, per un quantitativo massimo di 1 619 t all'anno;
- b) 500 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;
- c) 250 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;
- d) 220 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 712 t all'anno;
- e) 240 EUR per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per un quantitativo massimo di 347 t all'anno;
- f) 268 EUR per tonnellata di cefalopodi e specie demersali, per un quantitativo massimo di 8 292 t all'anno;
- g) 1 300 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 1 157 t all'anno.

#### Articolo 6

##### Guiana

Per quanto riguarda la Guiana, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato IV. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

- a) 1 100 EUR per tonnellata di gamberetti provenienti dalla pesca industriale per un quantitativo massimo di 3 300 t all'anno;
- b) 1 100 EUR per tonnellata di pesce bianco fresco proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 100 t all'anno;
- c) 527 EUR per tonnellata di pesce bianco surgelato proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 500 t all'anno.

#### Articolo 7

##### Riunione

Per quanto riguarda la Riunione, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato V. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi di 1 400 EUR per tonnellata di pesce spada, tonno, marlin, squalo, pesce vela e corifena, per un quantitativo massimo di 618 t all'anno.

*Articolo 8***Modulazione degli importi e dei quantitativi**

1. Gli Stati membri possono, nell'ambito degli articoli da 3 a 7, modulare i quantitativi previsti per le diverse specie senza aumento della dotazione annua globale prevista per ciascuno Stato membro né degli importi previsti come compensazione per tonnellata di specie, se la Commissione non ha mosso obiezioni entro quattro settimane a decorrere dalla notifica di una domanda di modulazione debitamente motivata da parte di uno Stato membro.

2. La Commissione può, sulla scorta delle informazioni fornitele dagli Stati membri interessati, modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie in funzione delle rispettive caratteristiche e delle condizioni di produzione e di smercio, nell'ambito delle disposizioni finanziarie globali fissate negli articoli da 3 a 7.

La modulazione può essere effettuata all'interno di una regione, tra regioni appartenenti ad uno stesso Stato membro o tra Stati membri diversi.

3. Qualora la modulazione avvenga tra Stati membri diversi, essa lascia impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili ed è esercitata entro i limiti della dotazione annua globale per l'azione in questione, stabilita dall'autorità di bilancio.

4. La modulazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tiene conto di tutti gli elementi che consentono di identificare le modifiche che la giustificano, in particolare le caratteristiche biologiche delle specie, le variazioni dei costi supplementari e gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e dello smercio.

*Articolo 9***Modalità d'applicazione**

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

*Articolo 10***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato «comitato».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 11***Finanziamento**

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999<sup>(1)</sup>. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

*Articolo 12***Relazione**

Entro il 1° giugno 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento corredata, se del caso, di proposte relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento.

*Articolo 13***Misure transitorie**

Le domande di modulazione presentate alla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1587/98, per le quali non è stata presa una decisione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MATTEOLI

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

## ALLEGATO I

## Azzorre

a) **Tonno**

*Katsuwonus pelamis*

*Thunnus alalunga*

*Thunnus albacares*

*Thunnus obesus*

*Thunnus thynnus*

b) **Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco**

*Phycis phycis*

*Beryx splendens*

*Pomatomus saltator*

*Sphyræna viridensis*

*Pagellus acame*

*Helicolenus dactylopterus dactylopterus*

*Cetrolabrus trutta*

*Labrus bergylta*

*Galeorhinus galeus*

*Pontinus kuhlii*

*Polyprion americanus*

*Coryphaena hippurus*

*Pseudocaranx dentex*

*Epigonus telescopus*

*Xiphias gladius*

*Serranus cabrilla*

*Serranus atricauda*

*Pagellus bogaraveo*

*Beryx decadactylus*

*Phycis blennoides*

*Seriola spp.*

*Loligo forbesi*

*Mora moro*

*Epinephelus guaza*

*Pagrus pagrus*

*Promethichthys prometeus*

*Lepidopus caudatus*

*Aphanopus carbo*

*Zeus faber, Zenopsis conchifer*

*Balistes carolinensis*

*Molva macrophthalma*

*Raja clavata*

*Scorpaena scrofa*

*Conger conger*

*Mullus surmelutus*

*Diplodus sargus*

*Sarda sarda*

*Sparisoma cretense*

c) **Piccole specie pelagiche e di acque profonde**

*Scomber japonicus*

*Trachurus picturatus*

*Sardina pilchardus*

*Chaecon affinis*

*Aphanopus carbo*

---

## ALLEGATO II

**Madera**a) **Tonno***Thunnus alalunga**Thunnus albacares**Thunnus Thynnus**Thunnus obesus**Katsuwonus pelamis*b) **Pesce sciabola nero***Aphanopus carbo*c) **Prodotti dell'acquacoltura***Sparus aurata**Pagrus Pagrus**Pagellus Bogaraveo*

---

## ALLEGATO III

## Isole Canarie

a) **Tonno***Thunnus alalunga**Thunnus albacares**Thunnus thynnus thynnus**Thunnus obesus*b) **Tonnetto striato***Katsuwonus pelamis*c) **Sardina***Sardina pilchardus*d) **Sgombro***Scomber spp.*e) **Cefalopodi e specie demersali***Dentex dentex**Dentex gibbosus**Dentex macrophthalmus**Diplodus sargus**Diplodus cervinus**Lithognathus mormyrus**Pagellus acarne**Pagellus bogaraveo**Pagellus erythrinus**Sparus aurata**Sparus caeruleostictus**Sparus auriga**Sparus pagrus**Spondylisoma cantharus**Merluccius merluccius**Merluccius senegalensis**Merluccius polli**Phycis phycis**Lepidorhombus boscii**Lophius piscatorius**Dicologlossa cuneata**Solea vulgaris**Solea senegalensis**Seppia officinalis**Sepia bertheloti**Sepia orbignyana**Loligo vulgaris**Loligo forbesi*

*Octopus vulgaris*  
*Todarodes sagittatus*  
*Cynoglossus, spp*  
*Allotheutis, spp.*

f) **Prodotti dell'acquacoltura**

*Sparus aurata*  
*Sparus pagrus*  
*Dicentrarchus labrax*  
*Seriola spp.*  
*Solea senegalensis*

---

ALLEGATO IV

**Guiana**

a) **Gamberetti**

*Penaeus subtilis*  
*Penaeus brasiliensis*  
*Plesiopenaeus edwardsianus*  
*Solenocra acuminata*

b) **Pesce bianco proveniente dalla pesca artigianale destinato al mercato dei prodotti freschi e surgelati**

*Cynoscion acoupa*  
*Cynoscion virescens*  
*Cynoscion steindachneri*  
*Macrodon ancylodon*  
*Plagioscion arenatus*  
*Tarpon atlanticus*  
*Megalopos atlanticus*  
*Arius parkeri*  
*Arius proops*  
*Sphyrnidae*  
*Carcharhinidae*  
*Trachinotus cayennensis*  
*Oligoplites saliens*  
*Scomberomorus maculatus*

---

## ALLEGATO V

**Riunione**a) **Pesce spada***Xiphias gladius*b) **Tonno***Thunnus albacares**Thunnus alalunga**Thunnus obesus**Thunnus maccoyii**Euthynus spp.**Katsuwonus spp.*c) **Marlin***Makaira mazara**Makaira indica**Tetrapterus audax*d) **Squali***Carcharinus longimanus**Isurus oxyrinchus*e) **Pesce vela***Isiophorus*f) **Corifena***Coryphaena hippurus*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2329/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 22 dicembre 2003**

**relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che offre ai pescatori comunitari la possibilità di pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.
- (2) Tale accordo prevede inoltre la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel campo della pesca, nell'intento di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese con l'obiettivo di sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.
- (3) È opportuno approvare tale accordo.
- (4) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (in appresso denominato «l'accordo») è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| a) pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale del gamberetto di alto mare | — Spagna: | TAC di 550 tonnellate di gamberetti d'alto mare<br>(295 tonnellate di catture accessorie, secondo la ripartizione per specie prevista dal protocollo) |
|   | — Grecia: | TAC di 150 tonnellate di gamberetti d'alto mare<br>(80 tonnellate di catture accessorie, secondo la ripartizione per specie prevista dal protocollo)  |

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
|   | — Italia:     | TAC di 150 tonnellate di gamberetti d'alto mare<br>(80 tonnellate di catture accessorie, secondo la ripartizione per specie prevista dal protocollo) |
|   | — Portogallo: | TAC di 150 tonnellate di gamberetti d'alto mare<br>(80 tonnellate di catture accessorie, secondo la ripartizione per specie prevista dal protocollo) |
| b) Tonniere congelatrici con reti a circolazione: | — Spagna:     | 17 unità   |
|   | — Francia:    | 18 unità   |
| c) Pescherecci con palangari di superficie:       | — Spagna:     | 8 unità  |
|   | — Francia:    | 1 unità  |
|   | — Portogallo: | 5 unità.   |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

#### Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
A. MATTEOLI

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.

## ACCORDO IN MATERIA DI PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità», e  
da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, in appresso denominata «il Mozambico»,  
dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico, in particolare nell'ambito della Convenzione di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato durante la conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marittime,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni relative alle attività e alla cooperazione nel settore della pesca, nel reciproco interesse delle parti,

CONVINTE che tale cooperazione gioverà al reciproco interesse e alla realizzazione dei rispettivi obiettivi in materia economica e sociale,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nel settore dell'industria della pesca e delle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

DECISE a promuovere la cooperazione nel settore della pesca e delle attività correlate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, nell'intento di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e di sviluppare il settore mozambicano della pesca,
- le condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque mozambicane,
- le associazioni tra imprese con l'obiettivo di sviluppare, nell'interesse comune, il settore della pesca e le attività correlate.

### Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

- a) «autorità mozambicane»: il ministero per la Pesca della Repubblica del Mozambico;
- b) «autorità comunitarie»: la Commissione delle Comunità europee;
- c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d) «società mista»: una società commerciale costituita in Mozambico da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

e) «commissione mista»: una commissione costituita da rappresentanti della Comunità e del Mozambico incaricati di sorvegliare l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo.

### Articolo 3

1. Il Mozambico si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compreso il protocollo e l'allegato.

2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore in Mozambico.

### Articolo 4

1. La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, come pure la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Mozambico.

2. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

*Articolo 5*

1. La Comunità versa al Mozambico una compensazione finanziaria, conformemente alle modalità e alle condizioni di accesso alle zone di pesca mozambicane definite nel protocollo e negli allegati.
2. Tale compensazione finanziaria è versata annualmente per sostenere i programmi e le azioni attuati dal Mozambico nel settore della gestione e dell'amministrazione della pesca, della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e dello sviluppo del settore della pesca mozambicano.

*Articolo 6*

1. In caso di gravi circostanze non dovute a fenomeni naturali e che impediscono l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca del Mozambico, la Comunità può sospendere, dopo una consultazione tra le parti, il pagamento della compensazione finanziaria.
2. Una volta normalizzata la situazione, il pagamento della compensazione finanziaria può riprendere, dopo che le parti si sono consultate ed hanno convenuto che la situazione è tale da consentire il normale esercizio delle attività di pesca.
3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 8 è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

*Articolo 7*

1. Le attività di pesca esercitate dalle navi comunitarie nelle acque mozambicane sono subordinate ad un regime di licenze conforme alla legislazione mozambicana in vigore.
2. La procedura che consente di ottenere una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le modalità di pagamento per l'armatore sono definite nell'allegato del protocollo.

*Articolo 8*

1. Qualora considerazioni legate alla conservazione e alla salvaguardia delle risorse della pesca del Mozambico motivino l'adozione di misure di gestione che potrebbero incidere sulle attività di pesca dei pescherecci comunitari operanti nell'ambito del presente accordo, le parti si consultano per adeguare il protocollo e i relativi allegati.
2. Conformemente alla legislazione nazionale, le disposizioni adottate dalle autorità mozambicane per regolamentare la pesca ai fini della conservazione delle risorse della pesca dovranno basarsi su criteri scientifici obiettivi. Tali disposizioni non possono essere discriminatorie nei confronti delle navi comunitarie, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica ed in particolare gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

*Articolo 9*

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano nell'intento di coordinare le varie azioni previste dal presente accordo.
2. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i procedimenti industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni tali da promuovere le relazioni tra le loro imprese nel campo tecnico, economico e commerciale.
4. Le parti si impegnano a concertarsi direttamente, oppure in seno ad organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, nonché la cooperazione nell'ambito delle ricerche scientifiche in questo campo.

*Articolo 10*

1. Le parti promuovono la creazione di società miste che perseguono un interesse comune, con l'obiettivo di sviluppare, in Mozambico, le attività di pesca e le attività correlate.
2. Il trasferimento di navi comunitarie verso società miste e la creazione di società miste in Mozambico sono effettuate rispettando scrupolosamente la legislazione mozambicana e la legislazione comunitaria in vigore.

*Articolo 11*

È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. I compiti di questa commissione mista consistono essenzialmente nel:

- 1) controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo ed in particolare l'attuazione dei programmi e delle azioni previsti dall'articolo 5 e descritti nel protocollo allegato;
- 2) garantire i necessari contatti sui problemi di comune interesse in materia di pesca;
- 3) servire da organo di conciliazione per le controversie che potrebbero derivare dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- 4) riconsiderare eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della compensazione finanziaria.

La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mozambico e nella Comunità. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

*Articolo 12*

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Mozambico.

*Articolo 13*

1. Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è rinnovabile per periodi supplementari di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

2. Qualora una delle parti denunci il presente accordo, vengono avviate consultazioni tra le parti.

*Articolo 14*

Il protocollo e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 15*

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

## PROTOCOLLO

### che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

#### Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 3 dell'accordo sono fissate come segue:

- a) peschereccio congelatore da traino per la pesca demersale dei gamberetti d'alto mare (mazzancolle): fino a 1 000 t all'anno e a 535 t di catture accessorie ripartite nel seguente modo:
  - scampi: 100 t,
  - cefalopodi: 75 t,
  - pesce: 240 t,
  - aragoste: 0 t,
  - granchio nuotatore: 120 t,per un numero massimo di dieci navi;
- b) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 35 unità;
- c) pescherecci con palangari di superficie: 14 unità.

#### Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 5 dell'accordo, che corrisponde alle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo, è fissato a 4 090 000 EUR all'anno.

La compensazione finanziaria per la pesca del tonno e delle specie affini è di 600 000 EUR all'anno; essa riguarda la cattura, nelle acque mozambicane, di un quantitativo di 8 000 tonnellate di tonno e di specie affini. Se le catture annue effettuate dalle navi comunitarie nella ZEE (Zona economica esclusiva) del Mozambico superano questo quantitativo, la compensazione finanziaria è aumentata di 75 EUR per ogni tonnellata supplementare. L'importo totale della compensazione finanziaria versata dalla Comunità per la pesca del tonno e delle specie affini può ammontare al massimo a 1 800 000 EUR all'anno.

La compensazione finanziaria annua per la pesca del gamberetto di alto mare e delle catture accessorie nelle acque mozambicane è fissata a 3 490 000 EUR per i quantitativi di cui all'articolo 1.

2. La compensazione finanziaria è destinata a finanziare le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

#### Articolo 3

1. La compensazione finanziaria servirà a finanziare le seguenti azioni, per un importo annuo di 4 090 000 EUR, ripartito come segue:

- a) 1 500 000 EUR per il controllo della pesca marittima;
- b) 1 000 000 di EUR per lo sviluppo istituzionale;
- c) 1 000 000 di EUR per la ricerca;
- d) 430 000 EUR per la formazione;
- e) 100 000 EUR per il controllo qualitativo;

f) 60 000 EUR per la partecipazione a riunioni della commissione mista e ad altri incontri internazionali.

2. Gli importi precedentemente indicati sono indicativi e il governo della Repubblica del Mozambico, rappresentato dal ministero per la Pesca e dal ministero per la Programmazione e le finanze, potrà apportarvi modifiche previa comunicazione alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

4. Gli importi annui di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per quelli che figurano alle lettere d) e f), verranno messi a disposizione delle autorità mozambicane competenti dopo l'entrata in vigore del protocollo per il primo anno e alla data di anniversario del protocollo per gli anni successivi.

5. Tali importi verranno versati, in base alla programmazione annua stabilita per la relativa utilizzazione, sul conto bancario n. ... in valuta del ministero per la Programmazione e le finanze presso la Banque du Mozambique, il cui controvalore è trasferito sul conto bancario n. ... del Fundo de Fomento Pesqueiro. Gli importi che figurano alle lettere d) e f) verranno versati man mano che il ministero per la Pesca li richiederà alla Commissione delle Comunità europee a copertura delle azioni previste.

#### Articolo 4

Il ministero per la Pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mozambico, entro i tre mesi successivi alla data anniversario del protocollo, un progetto di relazione annua dettagliata sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3 e sui risultati ottenuti. Tale relazione viene esaminata e adottata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di richiedere al ministero per la Pesca eventuali chiarimenti sui risultati delle azioni realizzate.

Previo consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista, la Commissione delle Comunità europee può modificare i pagamenti in funzione dell'effettiva esecuzione delle azioni corrispondenti. In tal caso anche il Mozambico può riconsiderare le possibilità di pesca concesse nell'ambito del presente protocollo.

#### Articolo 5

In caso di mancata esecuzione, da parte della Comunità, del pagamento di cui all'articolo 3 la Repubblica del Mozambico può sospendere l'applicazione del presente protocollo.

#### Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2004, una volta che le parti si saranno notificate la conclusione delle rispettive procedure di approvazione.

## ALLEGATO

**Condizioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Mozambico da parte dei pescherecci comunitari**

Ogni peschereccio comunitario autorizzato a pescare nelle acque del Mozambico nel quadro del presente accordo è soggetto alla normativa mozambicana vigente. Si applicano inoltre le seguenti regole e procedure:

**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze per le navi che praticano la pesca del tonno e delle specie affini e per i pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale**

La procedura per la richiesta ed il rilascio delle licenze che autorizzano le navi comunitarie a pescare nelle acque mozambicane è la seguente:

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità del Mozambico — per il tramite del proprio rappresentante e della propria delegazione in tale paese — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venticinque giorni prima della data di inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate utilizzando gli appositi formulari forniti dalle autorità del Mozambico, il cui modello è accluso all'appendice 1 per le tonniere con reti a circuizione e per i pescherecci con palangari e alle appendici 1 e 2 per i pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale. Essa deve essere corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.
- b) La licenza è rilasciata a favore di un determinato armatore per un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita da una licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. Per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mozambico, l'armatore del peschereccio da sostituire consegna preventivamente la licenza annullata al ministero per la Pesca.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio e il periodo di validità,
- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

In tal caso non è dovuto alcun anticipo supplementare.

- c) Le licenze sono inviate dalle autorità mozambicane alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mozambico.

**2. Disposizioni per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie**

Gli armatori delle tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario in Mozambico.

Le licenze di pesca sono valide per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esse sono rinnovate su richiesta dell'armatore, che a tale scopo consegna un modulo di domanda di licenza di pesca (appendice 1) almeno trenta giorni prima della scadenza della licenza.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento. In attesa di ricevere la licenza propriamente detta, può essere ottenuta per fax una copia della licenza, che deve essere conservata a bordo.

I canoni sono fissati a 25 EUR per tonnellata di tonno o di pesci di specie affini pescati nelle acque soggette alla giurisdizione del Mozambico. Se un peschereccio comunitario supera il volume massimo di catture stabilito per nave, deve essere versato un diritto di 25 EUR/tonnellata.

Le licenze sono rilasciate previo versamento al Fundo de Fomento pesqueiro di un anticipo di 3 000 EUR all'anno per ciascuna tonniere con reti a circuizione e di 1 500 EUR all'anno per peschereccio con palangari di superficie, equivalenti ai canoni dovuti per la cattura, rispettivamente, di 120 tonnellate e di 60 tonnellate di tonno e di specie affini nella ZEE del Mozambico.

Le autorità del Mozambico comunicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

**3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti per la pesca del tonno e delle specie affini**

Le tonniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Mozambico nel quadro dell'accordo devono comunicare i dati sulle relative catture al ministero per la Pesca, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Mozambico, secondo le modalità seguenti:

- i comandanti delle navi che praticano la pesca del tonno e delle specie affini compilano un formulario (di dichiarazione delle catture), il cui modello è riportato nell'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca del Mozambico,

- tale formulario deve essere trasmesso al ministero per la Pesca entro 45 giorni dopo la fine delle attività di pesca nella zona di pesca del Mozambico; esso deve essere compilato in modo leggibile e deve essere firmato dal comandante della nave,
- è necessario compilare un formulario per ogni nave che abbia ottenuto una licenza, anche se non ha praticato attività di pesca.

Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità del Mozambico si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave in infrazione sino all'espletamento delle suddette formalità. In tal caso ne deve essere tempestivamente informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mozambico.

Il computo finale dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto Português de Investigaç o Mar tima (IPIMAR) e l'Istituto Nacional de Investigaç o Pesqueira (IIP). Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero per la pesca e agli armatori.

Gli eventuali importi supplementari saranno versati dagli armatori al ministero per la Pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

#### 4. Disposizioni applicabili ai pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale

Gli armatori dei pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale devono essere rappresentati da un rappresentante nel Mozambico.

Le licenze di pesca sono valide per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esse sono rinnovate su richiesta dell'armatore, che presenta a tal fine un formulario per la domanda di licenza almeno trenta giorni prima della scadenza della licenza.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

I diritti per la licenza di pesca sono fissati a 600 EUR/tonnellata del contingente.

Le licenze sono rilasciate previo pagamento dell'anticipo al ministero per la Pesca di un diritto di 600 EUR/tonnellata del contingente.

Si applica la legislazione del Mozambico in materia d'ispezione sanitaria. A tal fine gli armatori comunitari compilano il formulario che figura in allegato (appendice 2) e presentano per iscritto una domanda di documento di transito internazionale.

I canoni d'ispezione sanitaria (autorizzazione sanitaria e certificato sanitario di transito internazionale) sono fissati a 1 550 EUR per nave e per anno.

La licenza sanitaria e il certificato sanitario sono rilasciati previo pagamento anticipato dei canoni summenzionati al ministero per la Pesca.

Il ministero per la Pesca comunica tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

#### 5. Dichiarazione delle catture effettuate dai pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale

Le navi congelatrici autorizzate a pescare nella ZEE del Mozambico nel quadro del presente accordo devono comunicare al ministero per la Pesca, per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mozambico, i dati sulle catture e lo sforzo di pesca corrispondenti. Il formulario da utilizzare a tal fine figura nelle appendici 4 e 5. Le dichiarazioni indicate nell'appendice 4 devono essere ripartite per periodi di dieci giorni e trasmesse l'undicesimo, il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese. Le dichiarazioni indicate nell'appendice 5 sono trasmesse mensilmente.

#### 6. Controllo delle attività di pesca, ispezione sanitaria e operazioni di campionatura

6.1. Le navi comunitarie che pescano nella ZEE del Mozambico autorizzano l'accesso a bordo o l'imbarco di ispettori della pesca, che nella prassi comunitaria sono abitualmente designati come osservatori e che, nel quadro delle loro funzioni, sono abilitati a:

- ispezionare un peschereccio, sia in mare che in porto,
- controllare la licenza di pesca, i giornali di bordo, le catture detenute a bordo e gli attrezzi da pesca,
- verificare la posizione della nave impegnata in operazioni di pesca,

- ordinare a qualsiasi nave di fermarsi e di effettuare le manovre necessarie per consentire un'ispezione,
  - ordinare di entrare nel porto più vicino del Mozambico qualora sospetti un'infrazione grave alle norme che disciplinano le attività di pesca.
- 6.2. I pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale sono soggetti alle disposizioni sanitarie imposte dalla legislazione mozambicana vigente. Esse autorizzano l'accesso a bordo di ispettori sanitari, che possono:
- ispezionare un peschereccio, sia in mare che in porto,
  - controllare le licenze sanitarie e le condizioni sanitarie generali del peschereccio,
  - controllare i certificati medici dei membri dell'equipaggio,
  - controllare le condizioni di igiene, lo stato sanitario e le condizioni di deposito del pesce.
- 6.3. I pescherecci comunitari autorizzano l'imbarco di personale scientifico, senza poteri d'ispezione, incaricato di raccogliere i dati necessari per controllare lo stato di sfruttamento delle risorse alieutiche del Mozambico nonché dati di ordine ambientale. Il personale suddetto è abilitato a:
- effettuare operazioni di campionatura biologica e in particolare a misurare e pesare le specie catturate,
  - raccogliere dati oceanografici (temperatura dell'aria e dell'acqua, grado di salinità, venti, correnti, ecc.),
  - raccogliere campioni di pesci da sottoporre ad analisi di laboratorio.
- 6.4. Ogni nave comunitaria che abbia imbarcato ispettori o personale scientifico incaricato della campionatura deve fornire loro vitto, alloggio e assistenza medica di livello almeno equivalente a quello di cui beneficiano gli ufficiali di bordo.
- Qualora un ispettore o un membro del personale scientifico incaricato della campionatura venga sbarcato in un luogo diverso dal porto d'imbarco, le spese per il suo ritorno al porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.
- Qualora un ispettore o un membro del personale scientifico incaricato della campionatura non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore è dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
- 6.5. La presenza a bordo delle persone summenzionate è limitata al tempo ritenuto necessario dalle autorità del Mozambico per l'esecuzione dei loro compiti.

## 7. Controllo via satellite

Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate via satellite (SCP) secondo le norme in materia di pesca stabilite dalla legislazione del Mozambico e conformemente alla legislazione comunitaria, secondo condizioni da definire di comune accordo tra le parti.

In caso di sospetta infrazione, le autorità del Mozambico possono chiedere alla Commissione delle Comunità europee informazioni sui registri di controllo via satellite delle navi comunitarie che pescano nella ZEE del Mozambico.

## 8. Comunicazioni via radio

Il comandante comunica con almeno sedici ore di anticipo, tramite la stazione radio di Maputo, per fax o per telex, l'intenzione di entrare nella zona di pesca del Mozambico, nonché i dati sulle catture detenute a bordo. Se comunica l'intenzione di uscire dalla zona di pesca, il comandante deve comunicare anche il volume delle catture effettuate durante la presenza della sua nave nella zona di pesca del Mozambico.

La frequenza radio e il numero di telex e di fax saranno indicati nella licenza di pesca.

## 9. Zone di pesca

Per le tonniere:

tra i paralleli 10° 30' S e 26° 30' S, ad oltre dodici miglia dalla costa.

Per i pescherecci da traino:

tra i paralleli 10° 30' S e 26° 30' S, ad oltre dodici miglia dalla costa e a profondità superiori ai 150 metri.

## 10. Assunzione dei membri dell'equipaggio

I pescherecci congelatori da traino per la pesca demersale autorizzati a pescare nelle acque mozambicane nel quadro dell'accordo di pesca devono assumere marinai mozambicani nella misura di metà dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali.

La remunerazione di tali marinai è a carico degli armatori ed è comprensiva dei contributi al regime di previdenza sociale di cui beneficia il marinaio: assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni, assicurazione malattia e cassa di previdenza sociale.

**11. Uso delle attrezzature portuali**

Le condizioni per l'uso delle attrezzature portuali sono stabilite dalle autorità portuali del Mozambico.

**12. Trasbordi**

Ogni trasbordo che interessa un peschereccio congelatore da traino per la pesca demersale deve essere notificato alle autorità responsabili della pesca del Mozambico con due giorni lavorativi di anticipo e deve avvenire nei porti di Beira o di Maputo, in presenza delle autorità di pesca e doganali del Mozambico.

Ogni peschereccio congelatore da traino per la pesca demersale che intenda uscire dalla ZEE del Mozambico con le proprie catture a bordo deve sottoporsi a un controllo delle attività di pesca, alla certificazione necessaria per il transito dei prodotti e a un controllo doganale nei porti di Beira o di Maputo, che devono essere richiesti con un preavviso di due giorni lavorativi.

Le attività di trasbordo, di controllo delle attività di pesca o di controllo doganale nei porti di Beira o di Maputo non possono pregiudicare l'origine comunitaria delle catture in questione.

**13. Prestazioni di servizi**

Gli armatori della Comunità che operano nella ZEE del Mozambico devono privilegiare le prestazioni di servizi mozambicani (carenaggio, movimentazione, rifornimento di carburante, deposito ecc.).

**14. Procedura in caso di fermo**

Le autorità del Mozambico informano per iscritto la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maputo, entro due giorni lavorativi al massimo, di qualsiasi fermo che riguarda un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo di pesca ed effettuato nella zona di pesca del Mozambico, precisando le circostanze e le motivazioni di tale fermo. Analogamente, la delegazione della Commissione delle Comunità europee viene informata dell'evoluzione delle procedure avviate e delle eventuali sanzioni amministrative decise.

**15. Infrazioni**

Ogni violazione della legislazione mozambicana o di quanto disposto dal presente protocollo commessa da una nave comunitaria deve essere notificata alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maputo, fatte salve le sanzioni applicabili nell'ambito della legislazione in questione.

---

## Appendice 1

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA  
DIREZIONE NAZIONALE PESCA  
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA  
DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

NOME DELL'AZIENDA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

NOME (1) \_\_\_\_\_

CARTA D'IDENTITÀ N. \_\_\_\_\_ RILASCIATA A (LUOGO) \_\_\_\_\_

VALIDA FINO AL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DOMICILIATO A \_\_\_\_\_

CHIEDE IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI PESCA (2)

PER OPERARE NELLA ZONA DI \_\_\_\_\_

CON BASE NEL PORTO DI \_\_\_\_\_ PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

UTILIZZANDO GLI ATTREZZI DI PESCA SEGUENTI \_\_\_\_\_

PER LA CATTURA DI \_\_\_\_\_

## CARATTERISTICHE DELLA NAVE (3) (4)

1. NOME \_\_\_\_\_ STATO DI BANDIERA \_\_\_\_\_ N. DI IMMATRICOLAZIONE \_\_\_\_\_

2. PORTO DI IMMATRICOLAZIONE \_\_\_\_\_ ANNO DI COSTRUZIONE \_\_\_\_\_ CANTIERE NAVALE/PAESE \_\_\_\_\_

3. TIPO DI SCAFO (5) \_\_\_\_\_ COLORE DELLE FIANCATE \_\_\_\_\_ COLORE DELLE SOVRASTRUTTURE \_\_\_\_\_

4. DIMENSIONI (IN METRI): LUNGHEZZA TOTALE \_\_\_\_\_ LARGHEZZA \_\_\_\_\_ ALTEZZA \_\_\_\_\_ STAZZA LORDA \_\_\_\_\_ TONNELLATE

5. ATTREZZATURE ELETTRONICHE (6): RADIO HF \_\_\_\_\_ RADIO VHF \_\_\_\_\_ SONDA \_\_\_\_\_ SONAR \_\_\_\_\_

NAVIGATORE SATELLITE \_\_\_\_\_ BUSSOLA GIROSCOPICA \_\_\_\_\_ RADAR \_\_\_\_\_

6. INDICATIVO DI CHIAMATA \_\_\_\_\_

7. MOTORE PRINCIPALE (MARCA) \_\_\_\_\_ POTENZA \_\_\_\_\_

8. TRAINO: NUMERO DI PEZZE \_\_\_\_\_ CAPACITÀ \_\_\_\_\_ TONNELLATE

RETE DA TRAINO CON ESCHE ARTIFICIALI (6) \_\_\_\_\_ RETE DA TRAINO POSTERIORE (6) \_\_\_\_\_ NUMERO DI ATTREZZI \_\_\_\_\_

9. CONSERVAZIONE DEL PESCE (6) (7):

PRODOTTI FINITI: \_\_\_\_\_

LABORATORIO DI PREPARAZIONE: \_\_\_\_\_ S/N

CONGELAZIONE MEDIANTE VENTILAZIONE FORZATA: \_\_\_\_\_ S/N CAPACITÀ (tonnellate/giorno) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C)

A PIASTRE: S/N CAPACITÀ (tonnellate/giorno) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_

IN CELLA FRIGORIFERA: S/N DI \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_

DEPOSITO IN MAGAZZINO FRIGORIFERO: STIVA 1 — CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_  
 STIVA 2 — CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_  
 STIVA 3 — CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_

REFRIGERAZIONE: GHIACCIO: S/N CASSE ISOTERMICHE S/N CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_  
 STIVA ISOLATA S/N CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_  
 STIVA REFRIGERATA S/N CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_

ACQUA DI MARE REFRIGERATA: S/N CAPACITÀ (in tonnellate) \_\_\_\_\_ TEMP. (in °C) \_\_\_\_\_

ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE VIVE: S/N PRECISARE \_\_\_\_\_

ACQUA POTABILE: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> DISSALATORI: S/N SANITARI: S/N NUMERO: \_\_\_\_\_

ATTREZZATURE AUSILIARIE DI TRASFORMAZIONE: MACCHINARI DI SELEZIONE: S/N BILANCE: S/N

TRITURATORI: S/N MACCHINARI PER IL LAVAGGIO DEL PESCE: S/N MACCHINARI PER LA COTTURA DEL PESCE: S/N

ALTRI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, IL \_\_\_\_\_

FIRMA DEL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

DA COMPILARE A CURA DELL'ORGANISMO CHE RILASCI LA LICENZA DI PESCA

RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA AUTORIZZATO IL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NUMERO DELLA LICENZA DI PESCA RILASCIATA \_\_\_\_\_ VALIDA FINO AL \_\_\_\_\_

CONDIZIONI PARTICOLARI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, IL \_\_\_\_\_

FIRMA

NOTE:

- (1) Nome del rappresentante dell'azienda (direttore, gestore, ecc.).
- (2) Indicare il tipo di pesca: industriale, semi-industriale, attività di pesca connesse.
- (3) Allegare tre fotografie a colori che mostrano una delle fiancate della nave (le scritte devono essere leggibili)
- (4) Come risulta dal documento di proprietà.
- (5) Indicare il materiale di costruzione: acciaio, legno o fibra di vetro.
- (6) Contrassegnare con una X le risposte.
- (7) Allegare l'organigramma dei flussi di trasformazione.

## Appendice 2

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO  
 MINISTERO PER LA PESCA  
 Servizio d'ISPEZIONE DELLA PESCA  
 Domanda di AUTORIZZAZIONE SANITARIA per una  
 NAVE (1) \_\_\_\_\_

Signor \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (proprietario, gestore), \_\_\_\_\_ carta d'identità n. \_\_\_\_\_  
 rilasciata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, si prega di chiedere un'autorizzazione sanitaria per la nave descritta in appresso e  
 certifica che le informazioni di cui sotto sono esatte.

NOME DELL'AZIENDA: \_\_\_\_\_ N. DI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER LA PESCA: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Codice di avviamento postale: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

NOME DELLA NAVE: \_\_\_\_\_ N. d'immatricolazione della nave presso il ministero per la Pesca: \_\_\_\_\_

L'attività di trasformazione che motiva la domanda riguarda PRODOTTI DELLA PESCA delle CATEGORIE seguenti (2): \_\_\_\_\_

DESTINATI AL MERCATO O AI MERCATI (3): \_\_\_\_\_

N. DI REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_ Ricevuta da: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ SPAP (Serviço Provincial de Administração Pesqueira): \_\_\_\_\_

NB: I documenti da allegare alla domanda sono indicati sul retro.

(1) Indicare il tipo di nave:

- nave da pesca,
- nave dedicata ad attività connesse,
- nave officina (che effettua la trasformazione e l'imballaggio del prodotto),
- nave congelatrice o nave officina che effettua la trasformazione in loco [RIGQ (regolamento relativo all'ispezione e al controllo qualitativo dei prodotti della pesca), articolo 40, paragrafo 2].

(2) Indicare le categorie di prodotti interessati:

- CATEGORIA I: molluschi bivalvi vivi, freschi o congelati,
- CATEGORIA II: prodotti della pesca pastorizzati, cotti o precotti, affumicati a caldo, impanati, compresi i prodotti che sono stati sottoposti ad acidificazione, con o senza congelazione, atti ad essere consumati senza altra cottura,
- CATEGORIA III: conserve o prodotti sottoposti a sterilizzazione prima della commercializzazione in contenitori sigillati ermeticamente,
- CATEGORIA IV: prodotti della pesca salati ed essiccati,
- CATEGORIA V: prodotti congelati,
- CATEGORIA VI: crostacei e pesci freschi vivi.

(3) Indicare il mercato di destinazione dei prodotti:

- mercato nazionale,
- Unione europea,
- altri paesi.

### Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione sanitaria per una nave

Il rilascio ad una nave di un'autorizzazione sanitaria per la manipolazione, la trasformazione, il deposito e il trasporto dei prodotti della pesca compete al ministero per la Pesca e comporta le procedure descritte in appresso:

1. Il presente formulario di domanda di autorizzazione sanitaria, indirizzato al ministro della Pesca, deve essere presentato ai servizi provinciali della pesca della provincia nella quale si trova il porto di stazionamento della nave. Esso deve indicare l'identità completa del richiedente e la finalità globale del progetto.

2. Il formulario deve essere inoltre corredato dei documenti e delle informazioni seguenti:

2.1. Per le navi da pesca o per le navi che effettuano operazioni connesse:

- certificati medici di tutti i membri dell'equipaggio e copia delle analisi delle feci e delle urine nonché dei risultati degli esami per la ricerca della tubercolosi, delle salmonelle, del vibrione del colera e di ogni altro esame imposto dall'autorità competente dell'IP .....
- certificato di fumigazione (rilasciato da un organismo riconosciuto) .....
- schema di disposizione dei topicidi sulla pianta dell'unità di produzione, tipo di prodotto e periodicità di utilizzazione .....
- descrizione delle buone pratiche di fabbricazione (cfr. dettagli nel formulario Fr 16/IP allegato) .....
- disposizioni igieniche applicabili agli impianti, alle attrezzature e alle persone (dettagli nel formulario Fr 17/IP allegato) .....

2.2. Per le navi congelatrici e le navi officina, allegare anche i documenti e le informazioni seguenti:

- diagramma dei flussi .....
- pianta della nave .....
- diagramma dei flussi sulla pianta della nave .....
- descrizione delle buone pratiche di fabbricazione (cfr. dettagli nel formulario Fr 16/IP allegato) .....
- sistema di controllo e di garanzia della qualità (dettagli nel formulario Fr 16/IP) .....
- tipo di imballaggio e di etichetta da utilizzare .....
- codice di produzione .....
- numero di membri del personale, con indicazione della loro formazione ed esperienza professionale .....
- descrizione del sistema di eliminazione dei rifiuti .....
- descrizione del sistema di rifornimento di acqua potabile o potabilizzata o di acqua di mare salubre, con menzione delle vasche di stoccaggio, dei sistemi di trattamento e del volume indicativo di consumo .....

2.3. Per le navi congelatrici e le navi officina che effettuano la trasformazione in loco, allegare anche:

- descrizione del sistema di eliminazione delle acque reflue .....
- descrizione del dispositivo di controllo dell'accesso del personale a bordo .....

NB: Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del RIGQ (regolamento relativo all'ispezione e al controllo qualitativo dei prodotti della pesca), il termine per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è di trenta giorni.

Assicurarsi che i fascicoli siano completi, poiché il tempo necessario per il rinvio delle domande incomplete non è compreso nel termine summenzionato.

Al momento di richiedere l'ispezione della nave, assicurarsi che quest'ultima sia pronta per la partenza, pulita e munita di documenti validi. L'ispezione deve essere chiesta preferibilmente 7 (sette) giorni lavorativi prima della data in cui si desidera ricevere l'autorizzazione sanitaria.

Altre ispezioni delle navi sono previste nel corso dell'anno nel quadro del programma regolare d'ispezione delle attività di pesca.

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO  
MINISTERO DE PESCA  
SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PESCA

DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA  
QUALITÀ  
(MANUALE)

FR: 16/IP  
Edizione 2002  
Approvato da:

«HACCP»

Sistema di prevenzione dei pericoli che consente di ridurre i rischi attraverso metodi di verifica/controllo/autocontrollo, di soglie di ammissibilità e di misure correttive. Le procedure corrispondenti devono essere descritte per iscritto, precisando gli elementi seguenti:

Procedura HACCP elaborata da: \_\_\_\_\_ Formazione accademica: \_\_\_\_\_

Numero di anni di esperienza nel settore alimentare: \_\_\_\_\_ Membro effettivo del personale dell'azienda (sì/no): \_\_\_\_\_

Ogni impresa che intenda esportare prodotti della pesca deve essere dotata di un sistema HACCP di controllo della qualità, che consiste in un dispositivo di autocontrollo per tipo di prodotti, costituito principalmente dagli elementi seguenti:

- 1) organigramma dell'unità di produzione, con descrizione delle responsabilità;
- 2) identificazione e descrizione dei prodotti:
  - a) composizione (specie e composizione chimica), peso (e tolleranze applicabili), sistema di classificazione (numero e dimensioni o peso);
  - b) metodo di conservazione (fresco, congelato, salato, ecc.);
  - c) procedimento di trasformazione (descrizione delle buone pratiche di fabbricazione);
  - d) sistema d'imballaggio, di accertamento o di etichettatura, codifica (allegare tre esemplari e copie dei timbri o degli autoadesivi utilizzati);
  - e) condizioni di deposito (materie prime e prodotti) e distribuzione dei prodotti;
  - f) durata di conservazione;
  - g) istruzioni di utilizzazione (modalità di preparazione);
  - h) metodo di conservazione da utilizzare da parte del consumatore;
  - i) controllo della potabilità dell'acqua;
- 3) identificazione della destinazione del prodotto (gruppo destinatario, mercato di destinazione, intestazione dell'etichetta);
- 4) organigramma della produzione e organigramma sulla pianta;
- 5) identificazione di tutti i potenziali pericoli (microbiologici, fisici e chimici) nonché della probabilità dei rischi in ogni fase di trasformazione (organigramma della trasformazione). Predisposizione di ogni misura preventiva atta ad evitare o ridurre le conseguenze dei pericoli identificati;
- 6) individuazione dei punti critici di controllo (PCC) e dei punti critici (PC);
- 7) predisposizione, per ciascun PCC, di soglie critiche (ad esempio tempi, livelli, gradi °C, ecc.);
- 8) realizzazione di un sistema di controllo (sorveglianza) per ciascun PCC (cosa, dove, quando, chi, come);
- 9) predisposizione di misure correttive qualora il pericolo non abbia potuto essere evitato;
- 10) calibratura annuale degli strumenti (termometri, bilance, ecc.) da parte di un'impresa riconosciuta, con archiviazione dei relativi documenti giustificativi da presentare per verifica al servizio d'ispezione della pesca. L'unità di produzione deve possedere i propri pesi da 1 kg e da 100 g per poter controllare essa stessa le proprie bilance e i propri registri. Essa deve inoltre disporre anche di un termometro di riferimento;
- 11) predisposizione delle procedure di verifica (responsabilità, periodicità, formulari, criteri di ammissibilità);
- 12) predisposizione di registri e di documentazione (sistemi di registrazione e controllo dell'efficacia delle PH, BPF e HACCP per mezzo di semplici formulari). A titolo di esempio, il controllo della temperatura deve essere effettuato nelle celle e nei depositi frigoriferi con l'ausilio di termografi automatici. Pertanto:

- gli stabilimenti devono disporre di un termometro da utilizzare durante la trasformazione. Essi devono registrare la temperatura e la qualità sensoriale della materia prima di tutte le partite, soprattutto per i prodotti della pesca artigianale. Inoltre devono registrare la temperatura del prodotto in corso di trasformazione almeno una volta alla settimana, sempre nello stesso giorno, ad opera della stessa persona e in corrispondenza delle diverse fasi (lavaggio, cernita, pesatura dopo la congelazione, ecc.). Gli stabilimenti devono inoltre registrare la temperatura dell'officina di ricevimento, di trasformazione e di imballaggio a metà della giornata di lavoro. Questo compito deve essere effettuato sempre alla stessa ora e preferibilmente ad opera della stessa persona. Infine deve essere registrata quotidianamente la temperatura di congelazione e quella dei depositi frigoriferi,
- le navi devono disporre di un termometro di controllo e registrare la temperatura delle stive al momento dello sbarco. Devono anche registrare la temperatura delle stive una volta alla settimana e quella delle celle di congelazione una volta al giorno nell'arco dell'intera campagna di pesca. La temperatura deve essere rilevata nell'ora più calda della giornata e sempre ad opera della stessa persona.

NB: L'applicazione del sistema HACCP si basa sulle disposizioni in materia di igiene.

#### «METODO TRADIZIONALE»

- Si applicano i punti 1), 2), 3) e 4).
- Metodo di controllo della qualità della materia prima e del prodotto finito (ad esempio: temperatura, qualità sensoriale, chimica e microbiologica).

#### BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE

- Tipo e qualità della materia prima selezionata per la trasformazione. Criteri di controllo della qualità applicati per quanto riguarda, ad esempio, la MATERIA PRIMA, il PRODOTTO IN CORSO DI TRASFORMAZIONE e il PRODOTTO FINITO.

##### Per gli stabilimenti

- Se la materia prima è ottenuta principalmente dalla pesca artigianale o semi-industriale con conservazione su ghiaccio, essa deve essere analizzata:
  - tutti i giorni dal responsabile del controllo qualità dello stabilimento, procedendo a prove sensoriali,
  - almeno ogni quattro mesi mediante un'analisi fisico-chimica e microbiologica di campioni in laboratorio.

NB: Prima di effettuare l'analisi in laboratorio, è necessario rivolgersi al servizio d'ispezione della pesca affinché controlli le operazioni di campionatura (circa cinque campioni di materia prima) e si assicuri che il prelievo dei campioni avvenga correttamente.

- Il prodotto in corso di trasformazione e il prodotto finito devono inoltre essere analizzati ogni quattro mesi (in ragione di cinque campioni ciascuno).

##### Per le navi

- I responsabili del controllo della qualità imbarcati procedono ogni sei mesi al prelievo di almeno cinque campioni di ciascun tipo di prodotto (materia prima, prodotto in corso di trasformazione, prodotto finito). I campioni, di una massa di circa 1 000 g, sono posti in sacchi di plastica puliti. In caso di dubbio occorre rivolgersi al servizio d'ispezione della pesca.

##### Altri

- Tutti i prodotti ottenuti dalle unità di produzione devono inoltre essere sottoposti ad analisi per la ricerca di metalli pesanti (campionatura una volta all'anno).
- Per la trasformazione del tonno, dello squalo e dei pesci di specie affini, deve essere effettuata una campionatura almeno due volte all'anno per la ricerca di metalli pesanti ed istamina.
- Il metodo di codifica dei campioni richiede un'attenzione particolare: sul lato esterno dei sacchi di plastica utilizzati per la raccolta dei campioni occorre scrivere con inchiostro permanente la data e il nome della nave e specificare se si tratta di materia prima, di prodotto in corso di trasformazione o di prodotto finito.
- Metodo di trasformazione (descrizione completa del procedimento di produzione, dalle materie prime ai prodotti finiti, senza tralasciare di menzionare le infrastrutture, le attrezzature, i materiali, ecc.). A titolo di esempio, nel caso delle condizioni igienico-sanitarie, descrivere le infrastrutture, sottolineando il risanamento degli ambienti dei laboratori, lo stato degli impianti sanitari, il volume e le condizioni di approvvigionamento di acqua potabile, il controllo dei sistemi fognari e di drenaggio nonché gli altri punti previsti dal RIGQ per le navi (articoli 39, 40 e 41), gli stabilimenti di terra (articoli 28, 29, 30, 31 e 38), i porti di pesca e i depositi frigoriferi (articoli 38, 42 e 43) e i mezzi di trasporto (articolo 44).
- Ingredienti utilizzati (designazione, concentrazioni, momento di utilizzazione).

NB: *Applicazione di metodi statistici*

Per l'analisi dei risultati dei diversi dati del sistema di autocontrollo occorre utilizzare metodi statistici (grafici, istogrammi, medie, scarti tipo, ecc.).

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO  
MINISTERO PER LA PESCA  
SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PESCA

ISTRUZIONI IN MATERIA DI IGIENE  
(MANUALE)

FR: 17/IP  
Edizione 2002  
Approvato da:

#### ELENCO DEI DATI DA TRASMETTERE

Le istruzioni in materia di igiene per le navi e gli impianti di terra dove vengono trasformati o manipolati prodotti della pesca devono essere redatte per iscritto e comprendere gli elementi descritti in appresso.

Istruzioni in materia di igiene elaborate da (nome): \_\_\_\_\_ Formazione professionale: \_\_\_\_\_

Numero di anni di esperienza nel settore alimentare: \_\_\_\_\_ Membro effettivo del personale dell'azienda (sì/no): \_\_\_\_\_

#### IGIENE DEGLI IMPIANTI

- Zone da pulire (laboratori di ricezione, laboratori di trasformazione, blocchi sanitari, refettorio, cucina, dormitori, magazzini per il materiale di pulizia e disinfezione chiusi a chiave, magazzini di deposito degli imballaggi, celle frigorifere, ecc.).
- Attrezzature e utensili che devono rimanere puliti.
- Metodo e periodicità della pulizia e della disinfezione (come? chi? con quale frequenza? quali prodotti e quali strumenti utilizzare?).
- Prodotti chimici (ad esempio: nome/designazione dei detergenti e disinfettanti, metabisolfito di sodio, ecc.), concentrazioni utilizzate, autorizzazione del ministero della Sanità.
- Azioni di riferimento specifiche in materia di gestione dei rifiuti e di distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di altri parassiti, sistema di fumigazione (da applicare ogni 4 o 6 mesi, conservando i relativi documenti), dispositivo previsto per impedire l'accesso agli animali domestici.
- Schema di disposizione dei topicidi sulla pianta dell'unità di produzione, tipo di prodotto e periodicità di utilizzazione.
- Approvvigionamento idrico:
  - origine (acquedotto, dissalatore, mare),
  - vasche (volume immagazzinato e sistema di lavaggio da verificare ogni sei mesi per gli impianti di terra e prima dell'inizio della campagna per le navi),
  - pressione dell'acqua (ottenuta per gravità o per pompaggio),
  - clorazione (livelli utilizzati: per la trasformazione, 2 ppm; per il lavaggio delle mani da 2 a 5 ppm, per il lavaggio delle attrezzature e dei locali, da 50 a 150 ppm; presenza di un apparecchio per la misurazione del cloro e controllo quotidiano negli stabilimenti),
  - controllo della qualità dell'acqua in laboratorio: da effettuarsi ogni due mesi per gli stabilimenti e ogni quattro campagne di pesca per le navi industriali, sulla base di campioni prelevati da rubinetti numerati e segnalati sulla pianta,
  - quantità previste per le operazioni di trasformazione, le utilizzazioni sanitarie, ecc., rispetto al numero di lavoratori e al numero di giorni di campagna (per gli stabilimenti, circa 5 000 litri + 50 litri/lavoratore; per le navi, circa 250 litri/giorno/10 lavoratori per le uscite di una giornata e circa 1 000 litri/giorno/20 lavoratori per le uscite di oltre una giornata).
- Fornitura/produzione di ghiaccio (quantità, origine dell'acqua, tipo di ghiaccio e dispositivo di controllo della potabilità del ghiaccio mediante analisi di laboratorio effettuate ogni 4 mesi per gli impianti e ogni 6 mesi per le navi).

#### IGIENE PERSONALE

- Stato di salute generale (archiviazione dei certificati medici con i risultati delle analisi per la ricerca di parassiti nelle feci e della tubercolosi nell'espettorato o mediante radiografia, delle analisi delle urine, delle ricerche della salmonella, del vibrione del colera e delle altre analisi eventualmente prescritte, sorveglianza delle ferite e registrazione dei casi di malattie o di sintomi come la diarrea, con indicazione dei provvedimenti presi).

Tenuta (ad esempio, camicia, stivali, guanti, casco, tuta); informazioni sul numero di lavoratori, il sistema di lavaggio delle tenute da lavoro e, ad esempio, delle lenzuola utilizzate a bordo, la periodicità delle forniture annuali, la procedura di scambio delle tenute e delle scarpe personali in cambio della tenuta da lavoro. Si raccomandano le tenute da lavoro descritte in appresso:

Per gli stabilimenti

- Tenuta n. 1: per le donne, un vestito semplice o una tuta e per gli uomini una tuta (da indossare dopo la doccia al posto degli indumenti personali portati da casa), mocassini facili da lavare se il personale deve camminare dagli spogliatoi fino agli ingressi dell'azienda.
- Tenuta n. 2: per le donne e per gli uomini, una camicia di colore chiaro (da indossare sopra la tenuta n. 1 all'ingresso delle zone pulite), stivali di gomma e calzini (questi ultimi sono fondamentali per evitare lesioni ai piedi causate dall'umidità e impedire la formazione di odori dovuti alla sudorazione).
- Tenuta n. 3: eventualmente grembiuli in fibre plastiche per evitare di sporcare la camicia, cuffia, ecc.

Per le navi

Le tenute di bordo devono essere più semplici. Può trattarsi di un pantalone e di una camicia senza cuciture realizzata in un tessuto resistente, da abbinare con scarpe a mocassino.

- Igiene personale (ad esempio, quantità e qualità dell'acqua imbarcata, fornitura di sapone e di asciugamani da bagno), regole relative ai bagni e ai luoghi di disinfezione e all'asciugatura delle mani.
- Regole relative all'aspetto personale (procedure di controllo dell'igiene personale, pulizia delle tenute), al controllo della pulizia delle unghie, dei capelli e della barba (procedure di controllo da applicare ogni quindici giorni), ai tagli e/o alle lesioni nonché alle malattie (procedure in caso di comparsa di una malattia), ecc.
- Regole relative al comportamento sul lavoro (fumare, sputare, masticare o mangiare, starnutire, tossire), documento che illustra il regolamento, pannelli informativi.
- Regole relative agli accessori che è consentito indossare (gioielli, anelli, orologi, ecc.).
- Presentazione di un programma di formazione per l'anno dell'ispezione sanitaria (documentazione e piano di esecuzione).

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

- Responsabilità dei compiti particolari (nome o qualifica della persona incaricata della pulizia e della disinfezione nonché della supervisione).
- Dispositivo di controllo dell'applicazione delle istruzioni in materia di igiene (chi? Quando? Come? procedure di controllo e soglie di ammissibilità. A titolo di esempio si possono menzionare la valutazione del livello di contaminazione con la tecnica dei tamponi (praticata dai laboratori ufficiali),

che richiede la presenza del servizio d'ispezione della pesca e che deve essere applicata:

- ogni sei mesi negli impianti di terra,
- almeno una volta all'anno per le navi, al loro arrivo.

Se viene individuata una contaminazione è necessario riesaminare l'applicazione delle norme PH, BFP e HACCP.

La raccolta dei campioni deve essere effettuata nel modo seguente:

##### 1. per gli stabilimenti

- durante le fasi seguenti: a) trasformazione; b) dopo lavaggio con detergenti (applicazione del detergente e risciacquo con acqua corrente) e c) dopo l'utilizzazione del disinfettante (applicazione della soluzione di disinfettante, lavaggio e asciugatura del locale e dell'attrezzatura in questione), e
- nei punti seguenti: mani di due lavoratori, due punti nei blocchi sanitari, uno sul piano di lavoro, uno sulla bilancia, uno sul coltello di lavoro e uno sulla cassa di plastica;

##### 2. per le navi

- durante le fasi seguenti: a) all'arrivo della nave, prima della pulizia; b) dopo il lavaggio con detergenti (applicazione del detergente e risciacquo con acqua corrente) e c) dopo l'utilizzazione del disinfettante (applicazione della soluzione di disinfettante, lavaggio e asciugatura del locale e dell'attrezzatura in questione), e
- nei punti seguenti: uno nei blocchi sanitari, uno sul piano di lavoro, uno sulla bilancia, uno sul coltello di lavoro, uno nella cucina e uno sulla cassa di plastica.

Per controllare l'atmosfera, è anche possibile utilizzare la tecnica della piastra di Petri aperta per 30 minuti.

---







**DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 4 novembre 2003****relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori <sup>(5)</sup>, e la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari <sup>(6)</sup>, sono state adottate diversi anni fa e hanno introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco che non è in grado di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico previsto dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che le direttive in questione vengano migliorate, aggiornate e unificate in un singolo testo.
- (2) Nel frattempo, la direttiva 80/390/CEE è stata integrata nella direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori <sup>(7)</sup>, che codifica una serie di direttive relative ai valori mobiliari quotati.
- (3) Per assicurare la coerenza è tuttavia opportuno riunire le disposizioni della direttiva 2001/34/CE che provengono dalla direttiva 80/390/CEE con quelle della direttiva 89/298/CEE e modificare di conseguenza la direttiva 2001/34/CE.
- (4) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno secondo quanto stabilito sotto forma di calendario nelle comunicazioni della Commissione relative al «Piano d'azione per il capi-

tale di rischio» e all'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari», agevolando il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di recente costituzione, mediante la concessione di un passaporto unico per gli emittenti.

- (5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei degli strumenti finanziari. Nella relazione iniziale del 9 novembre 2000 il comitato sottolinea che non esiste una definizione concordata di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con il risultato che la medesima operazione è considerata come collocamento privato in alcuni Stati membri e non in altri. Il sistema attuale scoraggia le imprese dal raccogliere capitali su scala comunitaria, privandole quindi dell'effettivo accesso a un mercato finanziario ampio, liquido e integrato.
- (6) Nella relazione finale del 15 febbraio 2001 il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Al livello 1, la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, le cui misure tecniche di esecuzione sarebbero adottate, al livello 2, dalla Commissione, assistita da un comitato.
- (7) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e l'approccio articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.
- (8) La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari ha avallato anch'essa la relazione finale del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dalla Commissione e della lettera del 2 ottobre 2001 inviata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari per quanto riguarda la salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questo processo.

<sup>(1)</sup> GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 272 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 122.

<sup>(2)</sup> GU C 80 del 3.4.2002, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU C 344 del 6.12.2001, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 417), posizione comune del Consiglio del 24 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 21) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 15 luglio 2003.

<sup>(5)</sup> GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 124 del 5.5.1989, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

- (9) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di esecuzione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorrerebbe fissare scadenze per tutte le fasi del livello 2.
- (10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.
- (11) Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non rientrano nella presente direttiva che pertanto non ha alcun effetto nei loro confronti. I summenzionati emittenti di siffatti strumenti finanziari possono tuttavia redigere, di loro iniziativa, un prospetto ai sensi della presente direttiva.
- (12) L'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati secondo la definizione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari<sup>(1)</sup>, e non solo agli strumenti finanziari ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori è inoltre necessaria per assicurare la tutela degli investitori. L'ampia definizione di strumenti finanziari contenuta nella presente direttiva, che include warrant e covered warrant e certificati, è valida solo ai fini della direttiva stessa e, di conseguenza, non influisce in alcun modo sulle varie definizioni di strumenti finanziari impiegate nelle legislazioni nazionali per altre finalità, ad esempio l'imposizione fiscale. Alcuni degli strumenti finanziari di cui alla presente direttiva conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Certificati rappresentativi di azioni e convertible notes, vale a dire strumenti finanziari convertibili su opzione dell'investitore, rientrano nella definizione di «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale» prevista nella presente direttiva.
- (13) L'emissione di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi sulla base di un programma di offerta, compresi warrant e certificati in qualunque forma, nonché nel caso di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, andrebbe considerata come tale da coprire non solo strumenti finanziari identici ma anche strumenti finanziari che appartengono in termini generali ad un'unica categoria. Tali strumenti finanziari possono includere diversi prodotti come titoli di debito, certificati e warrant, o lo stesso prodotto nell'ambito dello stesso programma, e possono avere caratteristiche differenti soprattutto in termini di anzianità, tipi di valori sottostanti o basi su cui determinare l'importo di rimborso o il pagamento di cedole.
- (14) La concessione all'emittente di un passaporto unico valido nell'intera Comunità e l'applicazione del principio del paese di origine implicano l'individuazione dello Stato membro d'origine come quello più idoneo a provvedere alla regolamentazione dell'emittente ai fini della presente direttiva.
- (15) I requisiti relativi all'informativa di cui alla presente direttiva non impediscono a uno Stato membro, a un'autorità competente o una Borsa, attraverso il suo regolamento, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governo societario) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione di un prospetto approvato da un'autorità competente.
- (16) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.
- (17) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che sono esentati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, beneficeranno del passaporto unico se rispettano la presente direttiva.
- (18) La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.
- (19) L'investimento in strumenti finanziari, come qualsiasi altra forma di investimento, comporta dei rischi. Sono quindi necessarie, in tutti gli Stati membri, garanzie a tutela degli interessi degli investitori — attuali e potenziali — per metterli in grado di valutare in modo fondato tali rischi e prendere pertanto le loro decisioni di investimento con piena cognizione di causa.

<sup>(1)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

- (20) È opportuno che tali informazioni, che devono essere sufficienti e il più obiettive possibile nel descrivere la situazione finanziaria dell'emittente ed i diritti connessi con gli strumenti finanziari, siano divulgate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile. Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori dell'intera Comunità.
- (21) L'informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2 500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto.
- (22) A livello internazionale sono state adottate le cosiddette «migliori pratiche» al fine di consentire offerte transfrontaliere di strumenti finanziari sulla base di un insieme di standard informativi, stabiliti dalla International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). L'adozione dei principi della IOSCO relativi all'informativa<sup>(1)</sup> migliorerà le informazioni messe a disposizione dei mercati e degli investitori e semplificherà al tempo stesso la procedura per gli emittenti comunitari interessati alla raccolta di capitali in paesi terzi. La direttiva prescrive inoltre che vengano adottati principi di informativa su misura per altri tipi di strumenti finanziari e di emittenti.
- (23) Le procedure accelerate previste per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che ricorrono spesso ai mercati per la raccolta di capitali richiedono l'introduzione a livello comunitario di un nuovo modello di prospetto per programmi di offerta o l'offerta di obbligazioni ipotecarie e un nuovo sistema basato su un documento di registrazione. Gli emittenti possono scegliere di non utilizzare tali modelli e di redigere quindi il prospetto nella forma di un documento unico.
- (24) Il contenuto di un prospetto di base dovrebbe in particolare tenere conto della necessità di flessibilità in relazione alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari.
- (25) L'omissione nel prospetto di informazioni riservate che normalmente dovrebbero esservi incluse andrebbe consentita mediante deroga concessa dall'autorità competente, in determinate circostanze, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente.
- (26) Per evitare che vengano date informazioni superate occorrerebbe stabilire un chiaro limite temporale di validità dei prospetti.
- (27) La tutela degli investitori andrebbe assicurata mediante l'obbligo di pubblicazione di informazioni affidabili. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono soggette all'obbligo di divulgare informazioni continue, ma non devono pubblicare regolarmente informazioni aggiornate. Conformemente a tale obbligo, è opportuno che gli emittenti elenchino almeno ogni anno tutte le rilevanti informazioni pubblicate o messe a disposizione del pubblico negli ultimi dodici mesi, comprese le informazioni prescritte dai vari obblighi di informativa stabiliti dall'altra normativa comunitaria. Si assicurerebbe in questo modo la pubblicazione regolare di informazioni coerenti e facilmente comprensibili. Per evitare oneri eccessivi per taluni emittenti, occorrerebbe esentare da tale obbligo gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale minimo elevato.
- (28) È necessario che le informazioni annuali che devono essere fornite dagli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati siano adeguatamente controllate dagli Stati membri, conformemente agli obblighi cui sono soggetti nel quadro delle disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale in materia di regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti degli strumenti finanziari e dei mercati degli strumenti finanziari.
- (29) La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da divulgare in un prospetto — a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati presso l'autorità competente o da questa approvati — dovrebbe semplificare la procedura di redazione di un prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza che la tutela degli investitori risulti compromessa.
- (30) Le disparità riguardanti l'efficienza, le modalità e la durata del controllo dell'informazione fornita in un prospetto non solo rendono più difficile alle imprese la raccolta di capitali o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, ma ostacolano anche l'acquisizione, da parte di investitori stabiliti in un determinato Stato membro, di strumenti finanziari offerti da un emittente stabilito in un altro Stato membro, ovvero ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro. È opportuno quindi eliminare queste disparità armonizzando le normative allo scopo di un adeguato livello di equivalenza nelle misure di tutela richieste in ciascuno Stato membro per assicurare la diffusione di un'informazione adeguata e la più obiettiva possibile nei confronti dei detentori attuali e potenziali di strumenti finanziari.

<sup>(1)</sup> International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers (Principi internazionali relativi all'informativa riguardante le offerte transfrontaliere e le quotazioni iniziali di emittenti esteri), parte I, International Organisation of Securities Commissions, settembre 1998.

- (31) Per agevolare la circolazione dei vari documenti che costituiscono il prospetto, andrebbe incoraggiato il ricorso alle possibilità offerte dalla comunicazione elettronica, come Internet. Il prospetto su supporto cartaceo andrebbe comunque sempre fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
- (32) Il prospetto dovrebbe essere depositato presso la pertinente autorità competente e messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, fatte salve le disposizioni dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.
- (33) Al fine di evitare che la legislazione comunitaria presenti lacune che potrebbero ridurre la fiducia del pubblico e pregiudicare quindi il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è inoltre necessario armonizzare le pubblicazioni.
- (34) Qualsiasi fatto nuovo che possa influenzare la valutazione dell'investimento, verificatosi dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbe essere debitamente valutato dagli investitori e richiede pertanto l'approvazione e la divulgazione di un supplemento del prospetto.
- (35) L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, è opportuno che, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro d'origine abbia solamente la facoltà di esigere una nota di sintesi nelle sue lingue ufficiali.
- (36) È opportuno che l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro d'origine un certificato attestante che il prospetto è stato redatto ai sensi della presente direttiva. Al fine di assicurare che gli obiettivi della presente direttiva siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito d'applicazione gli strumenti finanziari emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi.
- (37) L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro andrebbe designata una singola autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Subordinatamente a condizioni rigorose, ad uno Stato membro dovrebbe essere concesso di designare più autorità competenti, ma una soltanto svolgerà le funzioni pertinenti per la cooperazione internazionale. Tali autorità dovrebbero essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altri enti al fine di assicurare l'efficienza del processo di esame e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione dovrebbe essere rivista, a norma dell'articolo 31, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e dovrebbe aver termine otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
- (38) L'assegnazione alle autorità competenti di un insieme comune di poteri minimi garantirà l'efficacia della vigilanza da esse esercitata. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ai mercati pervengano i flussi di informazioni richiesti dalla direttiva 2001/34/CE ed intervenire in caso di mancato rispetto degli obblighi.
- (39) Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a cooperare tra loro.
- (40) Di tanto in tanto potrebbe rendersi necessaria l'adozione di raccomandazioni tecniche e di disposizioni di esecuzione delle norme fissate nella presente direttiva al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata ad adottare misure di esecuzione, purché queste non alterino gli elementi essenziali della presente direttiva purché la Commissione agisca conformemente ai principi ivi stabiliti, dopo aver consultato il comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE<sup>(1)</sup>.
- (41) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare:
- l'esigenza di assicurare che i piccoli investitori e le piccole e medie imprese (PMI) abbiano fiducia nei mercati finanziari promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari stessi,
  - l'esigenza di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informazione e di tutela su misura delle loro caratteristiche,
  - l'esigenza di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti «colletti bianchi»,
  - l'esigenza di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio,

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

- l'esigenza di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza,
  - l'esigenza di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria,
  - l'esigenza di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo,
  - la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per i partecipanti al mercato (comprese le PMI ed i piccoli investitori),
  - la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari della Comunità senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale,
  - l'esigenza di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa su scala comunitaria ogni volta che ciò risulti opportuno,
  - l'esigenza di rispettare le differenze tra i mercati finanziari nazionali quando esse non pregiudicano indebitamente la coerenza del mercato unico,
  - la necessità di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione, in quanto lo squilibrio delle informazioni e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto di danneggiare i consumatori ed i piccoli investitori.
- (42) Al Parlamento europeo andrebbe concesso un termine di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione per esaminarle ed esprimere il suo parere. Tuttavia, in casi di urgenza debitamente giustificata, questo termine può essere abbreviato. Se entro detto termine il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.
- (43) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che provvedano a che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (44) È opportuno sancire il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva.
- (45) Secondo il principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale della realizzazione di un mercato unico degli strumenti finanziari, stabilire disposizioni relative ad un passaporto unico per gli emittenti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (46) La valutazione dell'attuazione della presente direttiva effettuata dalla Commissione dovrebbe essere incentrata in particolare sulle procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, sull'applicazione del principio della competenza del paese di origine e sull'eventualità che tale attuazione comporti problemi in materia di tutela degli investitori e di efficienza del mercato. La Commissione dovrebbe esaminare altresì il funzionamento dell'articolo 10.
- (47) Per i futuri sviluppi della presente direttiva si dovrebbe valutare quale meccanismo di approvazione adottare ai fini di una migliore applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di prospetti, inclusa l'eventuale istituzione di un'unità europea per gli strumenti finanziari.
- (48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Scopo e ambito d'applicazione

1. Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
- b) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
- c) alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- d) agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;
- e) agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
- f) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali valori mobiliari:
- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
  - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
  - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
  - iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi <sup>(1)</sup>;
- g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;
- h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 2 500 000 EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi;
- i) ai «bostadsobligationer» emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:
- i) i «bostadsobligationer» emessi siano della stessa serie;
  - ii) i «bostadsobligationer» siano emessi a rubinetto nel corso di uno specifico periodo di emissione fissato nel prospetto;
  - iii) i termini e le condizioni dei «bostadsobligationer» non siano modificati nel corso del periodo di emissione; e
  - iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti «bostadsobligationer», conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da strumenti finanziari;
- j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 50 000 000 di EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:
- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
  - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d), h), i) e j), un emittente, un offerente o una persona che chiedi l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha diritto di redigere un prospetto ai sensi della presente direttiva in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
- a) «strumenti finanziari»: i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4), della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5), della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi. Per tali strumenti può essere applicabile la legislazione nazionale;
  - b) «titoli di capitale»: le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
  - c) «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari che non sono titoli di capitale;
  - d) «offerta al pubblico di strumenti finanziari»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;
  - e) «investitori qualificati»:
    - i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;
    - ii) le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
    - iii) altre persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri di cui alla lettera f);

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

- iv) determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2;
- v) determinate PMI: purché vi sia un reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le PMI che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati;
- f) «piccole e medie imprese»: società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR;
- g) «ente creditizio»: un'impresa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio <sup>(1)</sup>;
- h) «emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;
- i) «persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra al pubblico strumenti finanziari;
- j) «mercato regolamentato»: un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE;
- k) «programma di offerta»: un programma che consentirebbe l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, di una categoria e/o classe simile, in modo continuo o ripetuto durante un determinato periodo di emissione;
- l) «strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto»: quelli emessi a rubinetto o almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi;
- m) «Stato membro d'origine»:
- per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
  - per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo, stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1 000 EUR;
- iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
- n) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;
- o) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
- il cui oggetto sia l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operino in base al principio della ripartizione dei rischi; e
  - le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;
- p) «quota di un organismo di investimento collettivo»: gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
- q) «approvazione»: l'atto positivo al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, comprendente la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilità;
- r) «prospetto di base»: un documento contenente tutte le informazioni pertinenti, come specificato negli articoli 5, 7 e 16, nel caso in cui vi sia un supplemento, riguardanti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o ammessi alle negoziazioni e, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto iv), i criteri sono i seguenti:
- l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;
  - le dimensioni del portafoglio di strumenti finanziari dell'investitore è superiore a 500 000 EUR;

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

c) l'investitore lavora o ha lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punti iv) e v), si applicano le disposizioni seguenti. Ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti. Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI tenuto conto della normativa e delle raccomandazioni comunitarie e degli sviluppi economici, e misure concernenti l'informazione sulla registrazione dei singoli investitori qualificati.

#### Articolo 3

##### Obbligo di pubblicare un prospetto

1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

- a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o
- b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 100 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o
- c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o
- d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonta ad almeno 50 000 EUR; e/o
- e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR, da calcolarsi su un periodo di dodici mesi.

Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).

3. Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto.

#### Articolo 4

##### Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle offerte al pubblico dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

- a) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- b) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- d) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti degli strumenti finanziari:

- a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

- d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
- i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;
  - ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14;
  - iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;
  - iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;
  - v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione;
  - vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d), in particolare per quanto riguarda il significato di equivalenza.

## CAPO II

### REDAZIONE DEL PROSPETTO

#### Articolo 5

#### Il prospetto

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile.

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Essa contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

- a) va letta come un'introduzione al prospetto e
- b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo e
- c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e
- d) la responsabilità civile incombe alle persone che hanno presentato la nota di sintesi chiedendone la notifica, compresa la sua eventuale traduzione, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto.

Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non ne faccia richiesta come previsto all'articolo 19, paragrafo 4.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4. Per i seguenti tipi di strumenti finanziari il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

- a) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;
- b) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi:
  - i) se le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, sono investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e
  - ii) se, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme sono destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (<sup>1</sup>).

Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario a norma dell'articolo 16, da informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a norma dell'articolo 16.

Se gli ultimi elementi informativi dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l'autorità competente in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il modello del prospetto o del prospetto di base e dei supplementi.

#### Articolo 6

### Responsabilità per il prospetto

1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificata che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.

#### Articolo 7

### Informazioni minime

1. Le misure di esecuzione dettagliate riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;

(<sup>1</sup>) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

- b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;
- c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;
- d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;
- e) la diversa natura delle attività e delle dimensioni degli emittenti, in particolare delle PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;
- f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.

3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi della presente direttiva.

#### Articolo 8

##### Omissione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:

- a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o

- b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.

I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se ritiene che:

- a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o
- b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o
- c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma delle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

*Articolo 9***Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione**

1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.
2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.
3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.
4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato, rimane valido per un periodo fino a dodici mesi purché venga aggiornato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. Il documento di registrazione, insieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari, aggiornata se del caso a norma dell'articolo 12, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

*Articolo 10***Informazioni**

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Gli emittenti fanno riferimento almeno alle informazioni prescritte dalle direttive in materia di diritto societario, dalla direttiva 2001/34/CE e dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>.
2. Il documento è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il documento faccia riferimento a informazioni, esso indica dove è possibile ottenerle.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1. Tali misure riguarderanno soltanto il metodo di pubblicazione degli obblighi informativi menzionati nel paragrafo 1 e non ne comporterà di nuovi. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

*Articolo 11***Inclusione delle informazioni mediante riferimento**

1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso di questa ai sensi della presente direttiva, in particolare a norma dell'articolo 10, oppure dei titoli IV e V della direttiva 2001/34/CE. Deve trattarsi delle informazioni più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.
2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.
3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le informazioni da includere mediante riferimento. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

*Articolo 12***Prospetti costituiti da documenti separati**

1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. In tal caso, la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.
3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.

## CAPO III

**MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO***Articolo 13***Approvazione del prospetto**

1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.

Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.

3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.

4. Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

Nel caso di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dovrebbe far sapere all'emittente se i documenti sono incompleti entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Inoltre, tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data.

6. La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

*Articolo 14***Pubblicazione del prospetto**

1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

2. Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:

- a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;
- b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
- c) o in forma elettronica sul sito web dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
- d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, o
- e) in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

Uno Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o nel sito web del mercato regolamentato.

5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.

8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti i paragrafi 1, 2, 3 e 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.

5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.

#### Articolo 15

### **Pubblicità**

1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.

2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise o fuorvianti. Tali informazioni devono anche essere coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.

#### Articolo 16

### **Supplemento al prospetto**

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, se del caso, inizia la negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione.

## CAPO IV

**OFFERTE ED AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE***Articolo 17***Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto**

1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne riceva comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

2. Se sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze ai sensi dell'articolo 16, dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiamare l'attenzione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.

*Articolo 18***Comunicazione**

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto.

2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.

## CAPO V

**USO DELLE LINGUE ED EMITTENTI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI***Articolo 19***Uso delle lingue**

1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue della nota di sintesi.

Ai fini del controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta, secondo il caso, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. Gli Stati membri possono prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.

*Articolo 20***Emittenti aventi sede in paesi terzi**

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti aventi la loro sede legale in un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo, purché:

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

2. Qualora strumenti finanziari emessi da un emittente avente sede in un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione in cui si stabilisce che un paese terzo assicura l'equivalenza dei prospetti redatti in tale paese terzo con la presente direttiva e in virtù della legislazione nazionale del paese in questione o delle prassi o procedure basate su standard internazionali definiti dagli organismi internazionali, compresi i Disclosure Standards della IOSCO.

## CAPO VI

### AUTORITÀ COMPETENTI

#### Articolo 21

##### Poteri

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità amministrativa centrale competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Uno Stato membro può tuttavia designare, se prescritto dalla legislazione nazionale, altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III.

Tali autorità competenti sono del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato.

Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o sia richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, solo l'autorità amministrativa competente centrale designata da ciascuno Stato membro ha il potere di approvare il prospetto.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la o le loro autorità competenti a delegare alcuni compiti. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione viene rivista, a norma dell'articolo 31, entro il 31 dicembre 2008 e ha termine il 31 dicembre 2011. Qualsiasi delega a enti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1, è conferita secondo modalità precise, specificando i compiti da svolgere e le condizioni da rispettare nel loro adempimento.

Tali condizioni includono una clausola che obbliga l'entità in questione ad agire e ad organizzarsi in modo da evitare conflitti di interessi e da garantire che le informazioni acquisite nell'adempimento dei compiti delegati non vengano utilizzate inde-

bitamente o per ostacolare la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità ultima per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle sue misure di esecuzione e per l'approvazione del prospetto spetta alla o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3. Ciascuna autorità competente deve essere dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'autorità competente che abbia ricevuto una richiesta di approvazione di un prospetto deve almeno avere il potere di:

- a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;
- b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;
- c) esigere che i revisori dei conti e i membri degli organi di direzione degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;
- d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- e) vietare o sospendere la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di credere che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- f) vietare l'offerta al pubblico se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;
- g) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- i) rendere pubblico il fatto che un emittente non ottempera ai propri obblighi.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui alle lettere da d) a h) di cui sopra.

4. Una volta che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ciascuna autorità competente ha altresì il potere di:

- a) esigere che l'emittente renda pubbliche tutte le informazioni materiali che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
- b) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione dei valori se, a suo giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
- c) assicurare che gli emittenti i cui strumenti finanziari siano negoziati in un mercato regolamentato ottemperino agli obblighi stabiliti negli articoli 102 e 103 della direttiva 2001/34/CE e che l'emittente fornisca informazioni equivalenti agli investitori e garantisca un trattamento equivalente a tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovino nella medesima posizione, in tutti gli Stati membri nei quali viene effettuata l'offerta al pubblico o gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione;
- d) effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di attuazione. Se necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e regolamentari diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne sono responsabili.

#### Articolo 22

##### Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto dell'autorità competente e delle entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni di legge.

2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si rende necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati e per l'esercizio dei loro poteri. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano quando un emittente ha più di un'autorità competente d'origine in quanto emette diverse classi di strumenti finanziari o quando l'approvazione di un prospetto è stata trasferita all'autorità competente di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5. Esse inoltre collaborano strettamente quando richiedono una sospensione o un divieto di negoziazione in rapporto a strumenti finanziari negoziati in vari Stati membri onde garantire condizioni paritarie tra i differenti luoghi di negoziazione e la protezione degli investitori. Se

del caso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine a partire dal momento in cui un caso viene esaminato, in particolare per nuovi tipi o forme rare di strumenti finanziari. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante su un qualsiasi elemento specifico del mercato interessato.

Fatto salvo l'articolo 21, le autorità competenti degli Stati membri possono consultare, se del caso, gli operatori dei mercati regolamentati e, in particolare, per decidere di sospendere o di chiedere ad un mercato regolamentato di sospendere la negoziazione ovvero di proibirla.

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

#### Articolo 23

##### Provvedimenti cautelari

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. La Commissione viene informata al più presto di tali misure.

#### CAPO VII

##### MISURE DI ESECUZIONE

#### Articolo 24

##### Procedura di Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in seguito denominato: il «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, e purché le misure di esecuzione adottate mediante tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'applicazione delle sue disposizioni relative all'adozione di disposizioni tecniche e delle decisioni adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare la validità delle disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello spirare del termine di quattro anni.

#### Articolo 25

##### Sanzioni

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

#### Articolo 26

##### Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono a che tutte le decisioni prese ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate a norma della presente direttiva possano essere oggetto del diritto di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie.

#### CAPO VIII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 27

##### Modifiche

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29, la direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

- 1) Gli articoli 3, da 20 a 41, da 98 a 101, 104 e 108, paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono abrogati;
- 2) all'articolo 107, paragrafo 3, il primo comma è abrogato;

3) all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse le parole «le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione»;

4) l'allegato I è abrogato.

#### Articolo 28

##### Abrogazione

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29 la direttiva 89/298/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

#### Articolo 29

##### Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 30

##### Disposizioni transitorie

1. Gli emittenti aventi sede legale in un paese terzo i cui strumenti finanziari sono stati già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato scelgono la loro autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), e comunicano la loro decisione all'autorità competente dello Stato membro d'origine da loro prescelto entro il 31 dicembre 2005.

2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 89/298/CEE possono continuare ad autorizzare gli enti creditizi o altre istituzioni finanziarie equivalenti ad enti creditizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) della presente direttiva ad offrire strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto, nello Stato membro per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. In deroga all'articolo 29, la Repubblica federale di Germania si conforma all'articolo 21, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2008.

#### Articolo 31

##### Riesame

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione della stessa e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se necessario di proposte di revisione.

*Articolo 32***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 33***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANN

---

## ALLEGATO I

**PROSPETTO****I. Sintesi**

La nota di sintesi fornisce in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, per quanto concerne almeno le voci seguenti:

- A. identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
- B. statistiche relative all'offerta e calendario previsto
- C. informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
- D. informazioni sull'emittente
  - storia e sviluppo dell'emittente
  - panoramica delle attività aziendali
- E. risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e prospettive
  - ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
  - tendenze previste
- F. amministratori, alti dirigenti e dipendenti
- G. principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
- H. informazioni finanziarie
  - conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
  - cambiamenti significativi
- I. dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
  - offerta e ammissione alla negoziazione
  - piano di ripartizione
  - mercati
  - azionisti che procedono alla vendita
  - diluizione (solo per i titoli di capitale)
  - spese legate all'emissione
- J. indicazioni complementari
  - capitale sociale
  - statuto e atto costitutivo
  - documenti accessibili al pubblico

**II. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili**

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto richiesto dall'articolo 5 della direttiva, nonché quelle responsabili della revisione contabile.

**III. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto**

L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

- A. Statistiche relative all'offerta
- B. Metodo e calendario previsto

**IV. Informazioni chiave**

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

- A. Dati finanziari selezionati
- B. Fondi propri e indebitamento
- C. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
- D. Fattori di rischio

**V. Informazioni sulla società**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi a capacità, incrementi o riduzioni in futuro.

- A. Storia e sviluppo della società
- B. Panoramica delle attività aziendali
- C. Struttura organizzativa
- D. Immobili, impianti e macchinari

**VI. Relazione sulla gestione e prospettive**

L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

- A. Risultato operativo
- B. Liquidità e dotazione di capitale
- C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.
- D. Tendenze previste

**VII. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

- A. Amministratori e alti dirigenti
- B. Remunerazione
- C. Prassi del consiglio di amministrazione
- D. Dipendenti
- E. Azionariato

**VIII. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

- A. Principali azionisti
- B. Operazioni con parti collegate
- C. Interessi di esperti e consulenti

**IX. Informazioni finanziarie**

L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

- A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
- B. Cambiamenti significativi

**X. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.

- A. Offerta e ammissione alla negoziazione
- B. Piano di ripartizione
- C. Mercati
- D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita
- E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)
- F. Spese legate all'emissione

**XI. Informazioni supplementari**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

- A. Capitale sociale
  - B. Statuto e atto costitutivo
  - C. Principali contratti
  - D. Controlli sui cambi
  - E. Imposizione
  - F. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario
  - G. Pareri di esperti
  - H. Documenti accessibili al pubblico
  - I. Informazioni accessorie
-

## ALLEGATO II

## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

**I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili**

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.

**II. Principali informazioni sull'emittente**

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

- A. Dati finanziari selezionati
- B. Fondi propri e indebitamento
- C. Fattori di rischio

**III. Informazioni sulla società**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità delle proprietà, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

- A. Storia e sviluppo della società
- B. Panoramica delle attività aziendali
- C. Struttura organizzativa
- D. Proprietà, impianti e macchinari

**IV. Relazione sulla gestione e prospettive**

L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

- A. Risultato operativo
- B. Liquidità e dotazione di capitale
- C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.
- D. Tendenze previste

**V. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

- A. Amministratori e alti dirigenti
- B. Remunerazione
- C. Prassi del consiglio di amministrazione
- D. Dipendenti
- E. Azionariato

**VI. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

- A. Principali azionisti
- B. Operazioni con parti collegate
- C. Interessi di esperti e consulenti

**VII. Informazioni finanziarie**

L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

- A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
- B. Cambiamenti significativi

**VIII. Informazioni supplementari**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

- A. Capitale sociale
  - B. Statuto e atto costitutivo
  - C. Principali contratti
  - D. Pareri di esperti
  - E. Documenti accessibili al pubblico
  - F. Informazioni accessorie
-

## ALLEGATO III

## NOTA INFORMATIVA SUI VALORI MOBILIARI

**I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili**

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.

**II. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto**

L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A. Statistiche relative all'offerta

B. Metodo e calendario previsto

**III. Principali informazioni sull'emittente**

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Fondi propri e indebitamento

B. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

C. Fattori di rischio

**IV. Interessi degli esperti**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.

**V. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.

A. Offerta e ammissione alla negoziazione

B. Piano di ripartizione

C. Mercati

D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita

E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F. Spese legate all'emissione

**VI. Informazioni supplementari**

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Controlli sui cambi

B. Imposizione fiscale

C. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

---

## ALLEGATO IV

## NOTA DI SINTESI

La nota di sintesi deve fornire in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, almeno per quanto concerne le voci seguenti:

- identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
  - statistiche relative all'offerta e calendario previsto
  - informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
  - informazioni sull'emittente
    - storia e sviluppo dell'emittente
    - panoramica delle attività aziendali
  - risultato operativo e situazione finanziaria; resoconto e prospettive
    - ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
    - tendenze previste
  - amministratori, alti dirigenti e dipendenti
  - principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
  - informazioni finanziarie
    - conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
    - cambiamenti significativi
  - dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
    - offerta e ammissione alla negoziazione
    - piano di ripartizione
    - mercati
    - azionisti che procedono alla vendita
    - diluizione (soltanto strumenti finanziari)
    - spese legate all'emissione
  - Indicazioni complementari
    - capitale sociale
    - statuto e atto costitutivo
    - documenti accessibili al pubblico
-

**DIRETTIVA 2003/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 17 novembre 2003**  
**relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
- (2) L'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
- (3) In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi i posti di lavoro vengono creati nel contesto di piccole imprese emergenti.
- (4) Il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione.

(5) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria. Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali. Esse diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

(6) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le tradizioni degli enti pubblici in materia di utilizzazione delle informazioni del settore pubblico si sono sviluppate in direzioni molto diverse e di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.

(7) In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.

(8) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.

<sup>(1)</sup> GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 382.

<sup>(2)</sup> GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU C 73 del 26.3.2003, pag. 38.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 maggio 2003 (GU C 159 E dell'8.7.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003.

- (9) La presente direttiva non prescrive l'obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all'ente pubblico interessato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. La definizione di «documento» non comprende i programmi informatici. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello comunitario, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.
- (10) Le definizioni di «ente pubblico» e di «organismo di diritto pubblico» sono tratte dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE <sup>(1)</sup>, 93/36/CEE <sup>(2)</sup>, 93/37/CEE <sup>(3)</sup> e 98/4/CE <sup>(4)</sup>]. Le imprese pubbliche non rientrano in tali definizioni.
- (11) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine «documento», in linea con gli sviluppi della società dell'informazione. Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni — e qualsiasi raccolta dei medesimi — a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) in possesso di enti pubblici. Un documento in possesso di un ente pubblico è un documento del quale lo stesso ha il diritto di autorizzare il riutilizzo.
- (12) I tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli e limitati al tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Una volta accolta la richiesta di riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. Ciò riveste particolare importanza per il contenuto dinamico (ad esempio i dati relativi al traffico), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.
- (13) Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o ad essi destinati.
- (14) Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate non dovrebbe superare i costi complessivi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di documenti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, tenendo in debito conto i fabbisogni di autofinanziamento dell'ente pubblico interessato, ove opportuno. L'attività di produzione comprende la creazione e l'assemblamento, e la diffusione può comprendere anche l'assistenza agli utilizzatori. Il recupero dei costi, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, coerentemente con i principi contabili applicabili e il pertinente metodo di calcolo dei costi dell'ente pubblico interessato costituisce il limite massimo delle tariffe, che non dovrebbe essere eccessivo. Il limite massimo per le tariffe stabilito nella presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri o degli enti pubblici di praticare prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti dietro versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di riproduzione e diffusione dei documenti.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

<sup>(4)</sup> GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1.

- (15) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Comunità è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.
- (16) Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni ad ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.
- (17) In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard.
- (18) Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.
- (19) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.
- (20) Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo.
- (21) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.
- (22) La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini «diritti di proprietà intellettuale» si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi (comprese le forme di protezione sui generis). La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (la «convenzione di Berna») e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'«accordo TRIPS»). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.
- (23) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili per via elettronica, dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (24) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>(1)</sup> e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati<sup>(2)</sup>. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti.
- (25) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su documenti del settore pubblico, estesi all'intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle imprese private, al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e nel limitare le distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti comunitari intrinseci dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, alla luce del principio di proporzionalità sancito da detto articolo. La presente direttiva dovrebbe realizzare un'armonizzazione minima, evitando nel contempo un aumento delle disparità tra vari Stati membri nel riutilizzo dei documenti nel settore pubblico,
- c) ai documenti esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso degli Stati membri, anche per motivi di:
- tutela della sicurezza nazionale (ossia della sicurezza dello Stato), difesa o sicurezza pubblica,
  - segreto statistico o commerciale;
- d) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- e) ai documenti in possesso di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese, ove opportuno, organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
- f) ai documenti in possesso di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri.
3. La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
4. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
5. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna e l'accordo TRIPS.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva detta un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica:
  - a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in assenza di tali norme, dalle comuni prassi amministrative dello Stato membro interessato;
  - b) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

##### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «ente pubblico», le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
- 2) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi organismo:
  - a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e
  - b) dotato di personalità giuridica; e
  - c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

- 3) «documento»:
- qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);
  - qualsiasi parte di tale contenuto;
- 4) «riutilizzo», l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;
- 5) «dati personali», i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

### Articolo 3

#### Principio generale

Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica.

### CAPO II

#### RICHIESTE DI RIUTILIZZO

### Articolo 4

#### Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica.

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o l'articolo 3. Quando viene adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale pertinente.

4. Ogni decisione negativa contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente per impugnare la decisione.

5. Gli enti pubblici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e f), non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo.

### CAPO III

#### CONDIZIONI DI RIUTILIZZO

### Articolo 5

#### Formati disponibili

1. Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato e lingua preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Ciò non comporta, per gli enti pubblici, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

2. In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico.

### Articolo 6

#### Principi di tariffazione

Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dalla autorizzazione al riutilizzo dei documenti non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. L'entità delle tariffe dovrebbe essere determinata dai costi in un periodo contabile adeguato e calcolata conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

*Articolo 7***Trasparenza**

Le condizioni e le tariffe standard applicabili per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici sono fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica. Su richiesta, l'ente pubblico indica la base di calcolo per la tariffa pubblicata. L'ente pubblico in questione indica inoltre gli elementi presi in considerazione nel calcolo delle tariffe per i casi atipici. Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.

*Articolo 8***Licenze**

1. Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato di documenti o imporre condizioni, ove opportuno attraverso una licenza, che trattino le questioni pertinenti. Tali condizioni non limitano in maniera inutile le possibilità di riutilizzo dei documenti e non sono sfruttate per limitare la concorrenza.

2. Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano tutti gli enti pubblici a ricorrere alle licenze standard.

*Articolo 9***Modalità pratiche**

Gli Stati membri garantiscono che siano previste modalità pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi di contenuti, di preferenza accessibili per via elettronica, dei documenti più importanti e dei portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati.

## CAPO IV

**NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI***Articolo 10***Non discriminazione**

1. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.

2. Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.

*Articolo 11***Divieto di accordi di esclusiva**

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

2. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva sono trasparenti e sono resi pubblici.

3. Agli accordi di esclusiva esistenti che non rientrano nell'eccezione di cui al paragrafo 2 è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 31 dicembre 2008.

## CAPO V

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 12***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 13***Riesame**

1. La Commissione procede al riesame dell'applicazione della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2008 e ne comunica i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il riesame verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, comprese l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico, gli effetti dei principi di tariffazione applicati e il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'industria europea dei contenuti.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 15*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNI

**DIRETTIVA 2003/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 16 dicembre 2003**

**che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  
connessi con determinate sostanze pericolose**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di conciliazione <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/82/CE <sup>(4)</sup> ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
- (2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.
- (3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001 <sup>(5)</sup> sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

<sup>(1)</sup> GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.

<sup>(2)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 315), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

- (4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono coperte dalla presente direttiva.
- (5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.
- (6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto «off-specs»). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale «off-specs».
- (7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.
- (8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.
- (9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.
- (10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

- (11) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile <sup>(1)</sup> evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.
- (12) è opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.
- (14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.
- (16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
- b) al paragrafo 4 è inserito il trattino seguente tra il primo e il secondo trattino:
- «— di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o.»
- 3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «1 bis Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»
- 4) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.»
- 5) L'articolo 9 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 96/82/CE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»

b) è aggiunta la seguente lettera:

«g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.»

2) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.»

a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.»

b) al paragrafo 3 è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

c) al paragrafo 4 il riferimento al «secondo, terzo e quarto trattino» diviene rispettivamente al «secondo, terzo, quarto e quinto trattino».

d) al paragrafo 6 è inserita la lettera seguente:

«d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti "Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.»

6) L'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.»

7) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.»

8) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequen-

tata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.»

9) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e

b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predisporre e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.»

10) L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.

11) All'allegato II il punto IV B è sostituito dal seguente:

«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20.»

12) All'allegato III la lettera c) è così modificata:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.»

b) il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANN

## ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:

1) Nell'INTRODUZIONE vengono inseriti i seguenti punti:

- «6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.
7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.»

2) Nella tabella della parte 1:

a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:

«Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1)	5 000	10 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3)	350	2 500
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4)	10	50»

b) dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite le seguenti voci:

«Nitrato di potassio (cfr. nota 5)	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6)	1 250	5 000»

c) la voce che inizia con «Le seguenti sostanze CANCEROGENE:» è sostituita dal testo seguente:

«Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	0,5	2»
--	-----	----

d) la voce «Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali» è sostituita dal testo seguente:

«Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2 500	25 000»
---	-------	---------

e) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

— compreso tra il 15,75 % <sup>(1)</sup> e il 24,5 % <sup>(2)</sup> in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,

— uguale o inferiore al 15,75 % <sup>(3)</sup> in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

## 2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28 % (\*) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

## 3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

Include:

- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
  - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,
  - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,
- soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

## 4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;
- fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).

## 5. Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

## 6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.»

ii) la nota «Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine» diviene la nota 7.

iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)»:

- «<sup>(1)</sup> Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- «<sup>(2)</sup> Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
- «<sup>(3)</sup> Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- «<sup>(4)</sup> Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.»

## 3) Nella parte 2:

a) Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:

«4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2). sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50»

b) Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:

«9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:		
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500»

c) Nelle note:

i) La nota 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(1)</sup>,

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi <sup>(2)</sup>.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.»

ii) Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per "esplosivo" si intende

- una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2),
- una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3),
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada <sup>(3)</sup>.

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

- a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
- b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.»

iii) Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;»

iv) Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:

«2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e»

v) Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:

«3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.»

vi) Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove  $q_x$  è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e  $Q_{Ux}$  è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove  $q_x$  è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e  $Q_{Lx}$  è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;

- b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
- c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.»

vii) Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:

- «<sup>(1)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
- «<sup>(2)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
- «<sup>(3)</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).»

**DIRETTIVA 2003/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 dicembre 2003**  
**che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la procedura di adozione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(3)</sup>, hanno destato preoccupazioni le possibili conseguenze finanziarie dell'enunciato dell'articolo 9 della medesima direttiva per i produttori delle apparecchiature interessate.
- (2) Nella riunione del Comitato di conciliazione del 10 ottobre 2002 dedicata a detta direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno espresso l'intenzione, in una dichiarazione congiunta, di esaminare quanto prima le questioni relative all'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE concernenti il finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.
- (3) Ai sensi della dichiarazione congiunta, la Commissione ha esaminato le conseguenze finanziarie per i produttori derivanti dall'enunciato attuale dell'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE e ne ha concluso che l'obbligo di ritiro di RAEE immessi sul mercato in passato crea un onere retroattivo non considerato che potrebbe esporre determinati produttori a gravi rischi economici.
- (4) Per prevenire tali rischi, è opportuno che la responsabilità finanziaria per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 incomba ai produttori che forniscono prodotti nuovi in sostituzione di prodotti di tipo equivalente o adibiti alle medesime funzioni. Ove tali rifiuti non siano sostituiti da prodotti nuovi, la responsa-

bilità dovrebbe ricadere su detti utenti. Gli Stati membri, i produttori e gli utenti possono stipulare accordi alternativi.

- (5) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 agosto 2004. Per evitare che sia necessario modificare atti legislativi adottati dagli Stati membri entro quella data, è opportuno adottare la presente direttiva quanto prima, in modo che sia recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri contemporaneamente alla direttiva 2002/96/CE.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/96/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 9*

**Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 ("rifiuti storici"), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

<sup>(1)</sup> GU C 234 del 30.9.2003, pag. 91.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FRATTINI

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 3/2003 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE  
dell'11 dicembre 2003**

**volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare il paragrafo 8 dell'allegato I,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione N. 10/2001 del Comitato degli Ambasciatori ACP-CE del 20 dicembre 2001 sull'utilizzazione delle risorse non assegnate all'8° Fondo europeo di sviluppo <sup>(1)</sup> e la decisione N. 3/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 23 dicembre 2002 <sup>(2)</sup> sulla redistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo FES, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha stanziato risorse per la pacificazione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti per un importo complessivo di 75 milioni di EUR.
- (2) Al vertice dell'Unione africana tenutosi a Maputo dal 4 al 12 luglio 2003 i capi di Stato africani hanno preso una «Decisione sull'istituzione da parte dell'Unione europea di un Fondo operativo per il sostegno della pace a favore dell'Unione africana». Nella loro decisione essi hanno chiarito che tale fondo dovrebbe essere finanziato con le risorse assegnate a ciascuno di essi nell'ambito degli accordi di cooperazione esistenti con l'Unione europea, integrate con un importo equivalente derivante dalle risorse non assegnate del Fondo europeo di sviluppo.
- (3) È opportuno istituire un Fondo per la Pace al fine di garantire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti.
- (4) Per poter istituire un Fondo per la Pace in Africa ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-CE è necessario stanziare risorse suppletive a favore della cooperazione intra-ACP. Poiché la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali ai sensi del paragrafo 3, lettera b) dell'allegato I dell'accordo di partena-

riato ACP-CE è esaurita, le risorse necessarie saranno trasferite dalle assegnazioni destinate ai singoli paesi ACP nell'ambito della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo quale definita dal paragrafo 3, lettera a), dell'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE, nonché dalle risorse non assegnate della dotazione per lo sviluppo a lungo termine

DECIDE:

*Articolo 1*

**Sostegno della pace**

1. Dalle assegnazioni destinate agli Stati ACP ai sensi dell'articolo 1, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE verrà prelevato un contributo dell'1,5 %. Tale contributo sarà prelevato dal saldo non impegnato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la cosiddetta assegnazione B. Qualora il saldo non impegnato dell'assegnazione B fosse insufficiente, il resto verrà prelevato dal saldo non impegnato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato IV, la cosiddetta assegnazione A. L'importo complessivo di 126,4 milioni di EUR verrà in tal modo trasferito dalle assegnazioni dei rispettivi paesi allo stanziamento intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e sarà destinato alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa. I contributi dei singoli paesi sono precisati nell'ultima colonna della tabella allegata alla presente decisione.

2. L'importo di 123,6 milioni di EUR sarà trasferito dalle risorse non assegnate della dotazione del 9° FES per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e sarà destinato alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa.

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 59 del 4.3.2003, pag. 24.

*Articolo 2***Richiesta di finanziamento**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP chiede alla Commissione di finanziare il Fondo per la Pace in Africa con un importo complessivo di 250 milioni di EUR.

*Articolo 3***Esecuzione**

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

*Per il Consiglio dei ministri ACP-CE*

*Il Presidente*

Franco FRATTINI

---

## ALLEGATO

## Contributi a valere sugli stanziamenti nazionali

PAESE	DOTAZIONE A	DOTAZIONE B	TOTALE	CONTRIBUTO DELL'1,5%
ANGOLA	117,0	29,0	146,0	2,2
BENIN	208,0	67,0	275,0	4,1
BOTSWANA	39,0	52,0	91,0	1,4
BURKINA FASO	275,0	76,0	351,0	5,3
BURUNDI	115,0	57,0	172,0	2,6
CAMERUN	159,0	71,0	230,0	3,5
CAPO VERDE	32,0	7,1	39,1	0,6
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	86,0	21,0	107,0	1,6
CIAD	202,0	71,0	273,0	4,1
COMORE	20,0	7,3	27,3	0,4
REPUBBLICA DEL CONGO	43,0	7,4	50,4	0,8
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	171,0	34,0	205,0	3,1
COSTA D'AVORIO	182,0	82,0	264,0	4,0
GIBUTI	29,0	5,8	34,8	0,5
ERITREA	88,0	8,8	96,8	1,5
ETIOPIA	384,0	154,0	538,0	8,1
GABON	34,0	45,0	79,0	1,2
GAMBIA	37,0	14,0	51,0	0,8
GHANA	231,0	80,0	311,0	4,7
GUINEA	158,0	63,0	221,0	3,3
GUINEA BISSAU	62,0	19,0	81,0	1,2
GUINEA EQ.	13,0	4,3	17,3	0,3
KENYA	170,0	55,0	225,0	3,4
LESOTHO	86,0	24,0	110,0	1,7
MADAGASCAR	267,0	60,0	327,0	4,9
MALAWI	276,0	69,0	345,0	5,2
MALI	294,0	81,0	375,0	5,6
MAURIZIO	33,0	1,6	34,6	0,5
MAURITANIA	104,0	87,0	191,0	2,9
MOZAMBICO	274,0	55,0	329,0	4,9
NAMIBIA	48,0	43,0	91,0	1,4
NIGER	212,0	134,0	346,0	5,2

PAESE	DOTAZIONE A	DOTAZIONE B	TOTALE	CONTRIBUTO DELL'1,5%
NIGERIA	222,0	44,0	266,0	4,0
RUANDA	124,0	62,0	186,0	2,8
SAO TOME e PR.	9,4	3,5	12,9	0,2
SENEGAL	178,0	104,0	282,0	4,2
SEICELLE	3,9	0,8	4,7	0,1
SIERRA LEONE	144,0	76,0	220,0	3,3
SUDAN	135,0	20,0	155,0	2,3
SWAZILAND	31,0	12,0	43,0	0,6
TANZANIA	290,0	65,0	355,0	5,3
UGANDA	246,0	117,0	363,0	5,4
ZAMBIA	240,0	111,0	351,0	5,3
ZIMBABWE	108,0	19,0	127,0	1,9
<b>TOTALE</b>	6 180,3	2 219,6	8 399,9	126,4

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

**che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità**

(2003/912/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/408/CE scade il 31 dicembre 2003.
- (2) La proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup> («regolamento per l'organizzazione dei controlli ufficiali») prevede una nuova procedura per stabilire gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi destinata a sostituire le norme fissate nella decisione 95/408/CE.
- (3) È opportuno prorogare la validità della decisione 95/408/CE per coprire il periodo di tempo compreso tra la data di scadenza di detta decisione e l'entrata in vigore del regolamento per l'organizzazione dei controlli ufficiali.

- (4) La decisione 95/408/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 9 della decisione 95/408/CE, la data del «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2005».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. LOMBARDI

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/95 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2003

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra**

(2003/913/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, la Comunità e l'Egitto hanno deciso di adottare le procedure per l'applicazione provvisoria delle sue disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento.
- (2) Le disposizioni commerciali e le disposizioni di accompagnamento applicate in via provvisoria sostituiranno le disposizioni corrispondenti dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 <sup>(1)</sup> tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 <sup>(2)</sup>.
- (3) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Dovrebbe essere, pertanto, approvato l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

<sup>(1)</sup> GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le misure necessarie all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le dichiarazioni, gli allegati, i protocolli e lo scambio di lettere accluso all'accordo di associazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita da un comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/1993 del Consiglio <sup>(4)</sup>, dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio <sup>(5)</sup> o, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 284 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(6)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità per il periodo di applicazione provvisoria.

<sup>(4)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

<sup>(6)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000 pag. 17).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. ALEMANNNO

---

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra**

*A. Lettera della Comunità*

Bruxelles, ... dicembre 2003

Signor ...,

mi prego far riferimento all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (qui di seguito denominato «l'accordo di associazione»).

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, mi prego proporre che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto applichino in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli 2, 6-28, 31, 33-37, 55, 82-84, 86-87, 90-91, le relative dichiarazioni <sup>(1)</sup>, gli allegati 1-6, i protocolli 1-5 e lo scambio di lettere relativo ai fiori recisi, ai fiori e ai boccioli di fiori freschi classificati alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

Il consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto eserciterà le sue funzioni mutatis mutandis fino all'istituzione del consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al titolo VIII dell'accordo di associazione. Esso adotterà il proprio regolamento interno e potrà istituire, eventualmente, comitati e sottocomitati a cui potrà delegare in parte o completamente le sue prerogative.

Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati e qualora sia necessario, i riferimenti al «consiglio di associazione» e al «comitato di associazione» saranno intesi come riferimenti al consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere e l'applicazione successiva dell'accordo di associazione, è stato deciso che la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà la data di entrata in vigore del presente accordo.

Per il primo anno di applicazione, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nel protocollo 1 dell'accordo, si applicano le disposizioni seguenti: per i prodotti dei codici NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concessione accordata dovrebbe essere applicata anche ai dazi specifici. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione queste disposizioni continueranno ad essere applicate.

Le disposizioni applicate in via provvisoria sostituiscono gli articoli 8-36, 43-46, 48-51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto firmato il 18 gennaio 1977, compresi gli allegati A, B, C, D, il protocollo n. 2 e le relative dichiarazioni comuni, dichiarazioni e scambi di lettere, nonché l'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto.

Mi prego proporre che, se quanto precede è applicabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per la Comunità europea*

<sup>(1)</sup> Dichiarazioni comuni relative agli articoli 14, 18, 34, 37 e all'allegato 6; dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati; dichiarazioni della Comunità europea sugli articoli 11, 19, 21 e 34.

## B. Lettera dell'Egitto

Bruxelles, ... dicembre 2003

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi pregio far riferimento all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (qui di seguito denominato "l'accordo di associazione").

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, mi pregio proporLe che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto applichino in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli 2, 6-28, 31, 33-37, 55, 82-84, 86-87, 90-91, le relative dichiarazioni (<sup>1</sup>), gli allegati 1-6, i protocolli 1-5 e lo scambio di lettere relativo ai fiori recisi, ai fiori e ai boccioli di fiori freschi classificati alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

Il consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto eserciterà le sue funzioni mutatis mutandis fino all'istituzione del consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al titolo VIII dell'accordo di associazione. Esso adotterà il proprio regolamento interno e potrà istituire, eventualmente, comitati e sottocomitati a cui potrà delegare in parte o completamente le sue prerogative.

Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati e qualora sia necessario, i riferimenti al "consiglio di associazione" e al "comitato di associazione" saranno intesi come riferimenti al consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere e l'applicazione successiva dell'accordo di associazione, è stato deciso che la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà la data di entrata in vigore del presente accordo.

Per il primo anno di applicazione, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nel protocollo 1 dell'accordo, si applicano le disposizioni seguenti: per i prodotti dei codici NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concessione accordata dovrebbe essere applicata anche ai dazi specifici. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione queste disposizioni continueranno ad essere applicate.

Le disposizioni applicate in via provvisoria sostituiscono gli articoli 8-36, 43-46, 48-51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto firmato il 18 gennaio 1977, compresi gli allegati A, B, C, D, il protocollo n. 2 e le relative dichiarazioni comuni, dichiarazioni e scambi di lettere, nonché l'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto.

Mi pregio proporre che, se quanto precede è applicabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del governo della Repubblica araba d'Egitto sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica araba d'Egitto*

---

<sup>(1)</sup> Dichiarazioni comuni relative agli articoli 14, 18, 34, 37 e all'allegato 6; dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati; dichiarazioni della Comunità europea sugli articoli 11, 19, 21 e 34.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco**

(2003/914/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco con i protocolli allegati.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

(1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro <sup>(1)</sup>, in vigore dal 1° marzo 2000, precisa che la Comunità e il Regno del Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei protocolli n. 1 e 3 secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(2) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e il Regno del Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 <sup>(2)</sup> o, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice delle dogane istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(4)</sup>.

(3) La Comunità ha convenuto con il Regno del Marocco di sostituire i protocolli n. 1 e 3 dell'accordo euromediterraneo con un accordo in forma di scambio di lettere. È pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>,

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. ALEMANNNO

---

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE****tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco***A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, ...

Signor

mi prego far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 2000. L'articolo 16 precisa che la Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

- 1) I protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione sono sostituiti dai protocolli allegati.
- 2) All'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione le date «1° gennaio 2000» e «1° gennaio 2001» sono sostituite rispettivamente dalle date seguenti: «1° gennaio 2007» e «1° gennaio 2008».
- 3) È abrogato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 e riguardante le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, di cui alla voce NC 0603 10 della tariffa doganale comune, allegato all'accordo di associazione.
- 4) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5 del protocollo n. 1, che si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003 per quanto riguarda i pomodori.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

*B. Lettera del Regno del Marocco*

Rabat, ...

Signor

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

«Mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 2000. L'articolo 16 precisa che la Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

- 1) I protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione sono sostituiti dai protocolli allegati.
- 2) All'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo di associazione le date "1° gennaio 2000" e "1° gennaio 2001" sono sostituite rispettivamente dalle date seguenti: "1° gennaio 2007" e "1° gennaio 2008".
- 3) È abrogato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 e riguardante le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, di cui alla voce NC 0603 10 della tariffa doganale comune, allegato all'accordo di associazione.
- 4) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5 del protocollo n. 1, che si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003 per quanto riguarda i pomodori.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarLe che il Regno del Marocco è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Regno del Marocco*

---

**PROTOCOLLO N. 1****relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli provenienti dal Marocco***Articolo 1*

1. I prodotti che figurano nell'allegato I A e originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a) dell'allegato I A.

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico e che sono contrassegnati da un asterisco nelle colonne a) o c), i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b) dell'allegato I A.

Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c) del suddetto allegato.

Per il primo anno di applicazione dell'accordo, ad esclusione dei pomodori di cui alla voce NC 0702 00 00, i volumi dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di applicazione del presente accordo, sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per alcuni prodotti elencati nell'allegato I A e indicati nella colonna d), i volumi dei contingenti tariffari saranno oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

5. In caso di riduzione, da parte della Comunità, dei dazi della nazione più favorita applicati, lo smantellamento tariffario di cui alla colonna a) e alla colonna c) si applica ai suddetti dazi ridotti.

*Articolo 2*

1. Per i pomodori freschi o refrigerati di cui alla voce NC 0702 00 00, per ciascun periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, di seguito denominato «campagna», nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari, e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2:

(tonnellate)	campagne			
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07 e seguenti
<b>Contingenti mensili di base</b>				
ottobre	10 000	10 000	10 000	10 000
novembre	26 000	26 000	26 000	26 000
dicembre	30 000	30 000	30 000	30 000
gennaio	30 000	30 000	30 000	30 000
febbraio	30 000	30 000	30 000	30 000
marzo	30 000	30 000	30 000	30 000
aprile	15 000	15 000	15 000	15 000
maggio	4 000	4 000	4 000	4 000
totale	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>Contingente supplementare</b> (dal 1° novembre al 31 maggio)				
Linea A	15 000	25 000	35 000	45 000
Linea B	15 000	5 000	15 000	25 000

- a) sono eliminati i dazi doganali ad valorem;
- b) il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, di seguito denominato «prezzo d'entrata convenuto», è fissato a 461 EUR/tonnellata.

2. Nel corso di una campagna, se i quantitativi totali di pomodori originari del Marocco messi in libera pratica nella Comunità non superano la somma dei contingenti mensili di base e del contingente supplementare in vigore per tale campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea A. Qualora questa condizione non fosse rispettata per una determinata campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea B. Tuttavia, nel valutare se la condizione in questione è stata rispettata, è ammessa una tolleranza massima dell'1 % della somma interessata.

3. Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

4. I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1° aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

### Articolo 3

Per i prodotti indicati di seguito, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti delle quantità e dei periodi indicati nel presente articolo.

Prodotti	Quantità (tonnellate)	Periodo	Prezzo d'entrata convenuto
Cetrioli NC 0707 00 05	5 600	1/11-31/5	449
Carciofi NC 0709 10 00	500	1/11-31/12	571
Zucchine NC 0709 90 70	20 000	1/10-31/1 1/2-31/3 1/4-20/4	424 413 424
Arance fresche NC ex 0805 10	300 000	1/12-31/5	264
Clementine fresche NC ex 0805 20 10	130 000	1/11 — fine febbraio	484

### Articolo 4

Per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3:

- se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;
- se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio;
- i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

*Articolo 5*

1. Il regime specifico di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo ha l'obiettivo di mantenere le esportazioni tradizionali del Marocco verso la Comunità e di evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

2. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, e onde rafforzare la stabilità del mercato e migliorare la continuità degli approvvigionamenti, le due parti si consultano a scadenza annue, nel corso del secondo trimestre dell'anno, o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi.

Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, il prezzo alla produzione e all'esportazione previsto e la possibile evoluzione dei mercati.

Se opportuno, le parti prendono le misure necessarie per garantire il pieno conseguimento dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

3. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari del Marocco, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati comunitari ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Comunità può adottare le misure che ritiene necessarie.

*Articolo 6*

I vini originari del Marocco e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'allegato I B del presente protocollo o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

---

## ALLEGATO A

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	
0101 90 19	Cavalli diversi da quelli destinati alla macellazione	100			
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica	100			
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	100			
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100			
ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio), ad eccezione dei rosai	100			
ex 0602 40	Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai	100			
0603 10	Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi	100	3 000	—	Articolo 1, par. 4
0603 10 10	Rose, dal 15 ottobre al 31 maggio				
0603 10 20	Garofani, dal 15 ottobre al 31 maggio				
0603 10 40	Gladioli, dal 15 ottobre al 31 maggio				
0603 10 50	Crisantemi, dal 15 ottobre al 31 maggio				
0603 10 30	Orchidee, dal 15 ottobre al 14 maggio	100	2 000	—	Articolo 1, par. 4
0603 10 80	Altri, dal 15 ottobre al 14 maggio				
ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Patate di primizia, dal 1° dicembre al 30 aprile	100	120 000	40	Articolo 1, par. 4
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 maggio			60 (*) <sup>(3)</sup>	
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 30 settembre	60 (*)			
ex 0703 10 11	Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100	8 000	60	Articolo 1, par. 4
0703 10 19 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , dal 15 febbraio al 15 maggio				

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
0703 10 90	Scalogni, freschi o refrigerati	100	1 000	—	Articolo 1, par. 4
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati				
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati				
ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, ad eccezione dei cavoli cinesi	100	500	—	Articolo 1, par. 4
ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	100	200	—	Articolo 1, par. 4
0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	100	200	—	Articolo 1, par. 4
0705 19 00	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ), fresche o refrigerate (ad eccezione delle lattughe a cappuccio)	100	600	—	Articolo 1, par. 4
0705 29 00	Cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate [ad eccezione dei witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )]				
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati				
0706 90	Barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati				
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio				Articolo 3
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 31 ottobre	100 (*)			
0707 00 90	Cetriolini, freschi o refrigerati	100	100	—	Articolo 1, par. 4
0708 10 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 30 aprile	100			
0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio	100			
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 dicembre			30 (*)	Articolo 3
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° al 31 ottobre e dal 1° gennaio al 31 marzo	100 (*)			
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 maggio	100			
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 aprile	100			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-ropa, freschi o refrigerati	100	9 000	—	Articolo 1, par. 4
ex 0709 51 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione				
0709 59 10	Funghi galletti, freschi o refrigerati				
0709 59 30	Funghi porcini, freschi o refrigerati				
ex 0709 59 90	Altri funghi commestibili, freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione				
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati				
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100			
0709 60 99	Altri pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », freschi o refrigerati, dal 15 novembre al 30 giugno	100			
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	100			
0709 90 31	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio <sup>(4)</sup>	100			
0709 90 39	Altre olive, fresche o refrigerate	100			
0709 90 40	Capperi, freschi o refrigerati	100			
0709 90 60	Granoturco dolce, fresco o refrigerato	100			
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° ottobre al 20 aprile				Articolo 3
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio	60 (*)			
ex 0709 90 90	Gombi, freschi o refrigerati, dal 15 febbraio al 15 giugno	100			
ex 0710	Ortaggi o legumi congelati, ad eccezione dei piselli e degli altri pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »	100	10 000		Articolo 1, par. 4
ex 0710 21 00 0710 29 00	Piselli non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati	100			
0710 80 59	Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati (ad esclusione dei peperoni)	100			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
0711 20 10	Olive temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio <sup>(4)</sup>	100			
0711 30 00	Capperi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100			
0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90	Cetrioli e cetriolini, funghi e tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi e legumi (ad eccezione dei pimenti) e miscele di ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100	600	—	Articolo 1, par. 4
0711 90 10	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i peperoni	100			
ex 0712	Ortaggi o legumi secchi, escluse le cipolle e le olive	100	2 000	—	Articolo 1, par. 4
ex 0713 50 00	Fave e favette destinate alla semina	100			
ex 0713 50 00 0713 90 90	Fave e favette e altri legumi da granella diversi da quelli destinati alla semina	100			
0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg	100			
0804 20	Fichi	100			
0804 40 00	Avocadi	100			
ex 0805 10	Arance fresche, dal 1° dicembre al 31 maggio			80 (*)	Articolo 3
ex 0805 10	Arance fresche, dal 1° giugno al 30 novembre	100			
ex 0805 10 80	Arance, diverse dalle arance fresche	100			
ex 0805 20 10	Clementine fresche, dal 1° novembre a fine febbraio			80 (*)	Articolo 3
ex 0805 20 10	Clementine fresche, dal 1° marzo al 31 ottobre	100 (*)			
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi	100 (*)			
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	100			
ex 0805 50 10	Limoni freschi	100 (*)			
ex 0805 50	Limoni e limette, esclusi quelli freschi	100 (*)			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
ex 0806 10 10	Uve fresche da tavola, dal 1° novembre al 31 luglio	100 (*)			
0807 11 00	Cocomeri freschi, dal 1° gennaio al 15 giugno	100			
0807 19 00	Altri meloni freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100			
0808 20 90	Cotogne fresche	100	1 000	50	
0809 10 00	Albicocche fresche	100 (*) <sup>(5)</sup>	3 500	—	Articolo 1, par. 4
0809 20	Ciliege fresche				
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche				
0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° novembre al 30 giugno	100 (*)			
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100			
0810 20 10	Lamponi, freschi, dal 15 maggio al 15 luglio	100			
0810 50 00	Kiwi, freschi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	250	—	Articolo 1, par. 4
ex 0810 90 95	Melegrane fresche	100			
ex 0810 90 95	Fichi d'India e nespole, freschi	100			
ex 0811	Frutta, non cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 0812 90 20	Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente	100			
ex 0812 90 99	Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente	100			
0813 10 00	Albicocche secche	100			
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	100			
0813 40 50	Papaie secche	100			
0813 40 95	Altre frutta secche	100			
0813 50 12 0813 50 15	Miscugli di frutta secche, senza prugne	100			
0904 12 00	Pepe tritato o polverizzato	100			
0904 20 90	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», tritati o polverizzati	100			
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie	100			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
1209 91 90	Altri semi di ortaggi <sup>(6)</sup>	100			
1209 99 99	Altri semi, frutti da sementa <sup>(6)</sup>	100			
1211 90 30	Fave tonka	100			
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100			
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	25			
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente	100	3 500	—	Articolo 1, par. 4
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, e miscele di tali oli o frazioni con oli o frazioni della voce 1509				
ex 2001 10 00	Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 10 00	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	10 000 (peso netto sgocciolato)	—	Articolo 1, par. 4
ex 2001 90 93	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	100			
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 65	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 70	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata ( <i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> ), preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 85	Cavoli rossi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 96	Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza zuccheri	100			
2002 10 10	Pomodori pelati	100			
2002 90	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi)	100	2 000	—	Articolo 1, par. 4

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	100			
2003 20 00	Tartufi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	100			
2003 90 00	Altri funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	100			
2004 10 99	Altre patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate	100			
ex 2004 90 30	Capperi e olive preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100			
2004 90 50	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100	10 500	20	Articolo 1, par. 4
2005 40 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati				
2005 59 00	Altri fagioli, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati				
2004 90 98	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100			
2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100			
2005 20 80	Altre patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
2005 51 00	Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 60 00	Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 70	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
2005 90 10	Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
2005 90 30	Capperi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 90 50	Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 90 60	Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
2005 90 70	Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 90 80	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	100			
2007 10 99	Altre preparazioni omogeneizzate	100			
2007 91 90	Agrumi, altri	100			
2007 99 91	Puree di mele	100			
2007 99 98	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, altre	100			
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90	Segmenti di pompelmi e di pomeli	80			
ex 2008 30 55	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi finemente tritati — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	100			
ex 2008 30 75	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	80			
ex 2008 30 59 2008 30 79	Arance e limoni, finemente tritati	80			
ex 2008 30 90	Agrumi finemente tritati	80			
ex 2008 30 90	Polpe di agrumi	40			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	100	10 000	20	Articolo 1, par. 4
2008 50 71 2008 50 79	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg	100	5 000	—	Articolo 1, par. 4
ex 2008 50 92 2008 50 94	Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	100			
ex 2008 50 92 2008 50 94	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	100	10 000	50	Articolo 1, par. 4
ex 2008 50 99	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100	7 200	50	Articolo 1, par. 4
2008 70 99	Metà di pesche (comprese le nettarine), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg				
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94	Metà di pesche (comprese le nettarine), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	50			
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri	100	100	55	Articolo 1, par. 4
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100 (*)	50 000	70 (*)	Articolo 1, par. 4
2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 91 2009 29 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	100 (*)	1 000	70 (*)	Articolo 1, par. 4
2009 39 11 2009 39 19	Succhi di altri agrumi	100 (*)			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t in peso netto)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone	100			
ex 2204	Vini di uve fresche	100	95 200 hl	—	Articolo 1, par. 4
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini che beneficiano delle seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour e Zennata, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol.	100	56 000 hl	—	Articolo 1, par. 4
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi, diversi dal granturco e dal riso	100			

(\*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1832/2002, GU L 290 del 28 ottobre 2002, pag. 1.

(2) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(3) L'applicazione di questa concessione è sospesa fino alla data di cui all'articolo 18 del presente accordo per quanto riguarda l'applicazione di nuove misure di liberalizzazione.

(4) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e le successive modifiche].

(5) Per le ciliege fresche, il tasso di riduzione si applica anche al dazio doganale minimo specifico.

(6) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

## ALLEGATO 1B

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese):	2. Prospetto n.	00000	
	3. Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine:		
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese):	<b>5. CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE</b>		
	7. Denominazione d'origine		
6. Mezzo di trasporto:	7. Denominazione d'origine		
8. Luogo di scarico:			
9. Marche, numeri, quantità e natura dei colli		10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere):			
13. Visto dell'organismo emittente:			
14. Visto della dogana:			
(Vedi traduzione al n. 15)			
15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella regione vinicola di ..... ed è riconosciuto, ai sensi della normativa marocchina, come avente diritto alla denominazione d'origine «.....». L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica.			
16. <sup>(1)</sup>			

<sup>(1)</sup> Riquadro riservato ad altre indicazioni del paese esportatore.

**PROTOCOLLO N. 3****relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco dei prodotti agricoli provenienti dalla Comunità***Articolo 1*

1. Per i prodotti provenienti dalla Comunità indicati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco sono indicati nella colonna a) dell'allegato. Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere operate secondo le percentuali indicate alle colonne c), e), g), i), k) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alle colonne b), d), f), h) e j).

2. Fatto salvo il paragrafo 3, se, dopo la firma del presente accordo, viene applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tale dazio ridotto sostituisce il dazio indicato alla colonna a) dell'allegato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, a decorrere dalla data alla quale si applica la riduzione in questione.

3. Per i prodotti della voce ex 1001 90 99 indicati in allegato, il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato medesimo è quello applicato al 1° ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

Se, successivamente a tale data, il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata alle colonne c), e), g), i) e k) è modificata come segue:

- qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione;
- qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo;
- qualora si proceda a una nuova riduzione o aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata in base alla regola applicabile.

*Articolo 2*

1. Per i cereali della voce ex NC 1001 90 99, la definizione del contingente tariffario fissato alla nota della pagina 2 dell'allegato si baserà sulla produzione marocchina per l'anno in corso prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito ad un comunicato delle autorità marocchine, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere

aumentato o diminuito, di comune accordo dalle parti, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

Il contingente tariffario di cui sopra non si applica ai mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo seguente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere i termini alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

2. Al fine della gestione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione:

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al massimo nel corso della seconda quindicina del mese di maggio, le due parti si consultano.

Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del grano tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi previsti alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, per i cereali di cui alla voce ex NC 1001 90 99 il Marocco concede una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo nell'ambito di un accordo internazionale, s'impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche alla Comunità.

*Articolo 3*

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari della Comunità, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati del Marocco ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, il Marocco può adottare le misure che ritiene necessarie.

## ALLEGATO

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ex 0102 10	Bovini riproduttori di razza pura (escluse le vacche)	2,5	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
0105 11	Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g	2,5	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0
ex 0202 20	Pezzi di carni di animali della specie bovina, non disossate, congelate, esclusi i quarti detti «compensati»	254,0	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3
0207 12	Galli e galline di specie domestiche, interi, congelati	110,0	200	27,3	200	27,3	200	27,3	200	27,3	200	27,3
ex 0207 27 10	Pezzi di tacchini/tacchine disossati, congelati, triturati	60,0	770	36,7	770	36,7	840	40,0	910	43,3	1 000	46,7
0207 27 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini e tacchine congelati											
0207 27 50	Petti e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati											
0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati	110,0	60	13,6	70	13,6	80	18,2	90	22,7	100	27,3
0207 27 70	Cosce e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati, diverse dai fusi (coscette) e loro pezzi											
0207 27 80	Altri pezzi non disossati di tacchini e tacchine, congelati											
0401 30	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %	109,0	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0402 10 11	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	109,0	4 000	72,5	4 000	72,5	4 300	72,5	4 600	72,5	4 800	72,5
0402 10 19	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg	60,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
0402 21 11	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	109,0	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2
0402 21 19	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg											
0402 21 91	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg											
0402 21 99	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg											

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0402 91 31	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)	109,0	2 600	24,8	2 600	24,8	2 600	29,4	2 600	33,9	2 600	38,6
0402 91 59	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)											
0402 91 99	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)											
0402 99	Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	109,0	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9
0403 90 11 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 59	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	109,0	300	74,3	300	74,3	300	76,1	300	78,0	300	79,8
0404 10	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	17,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0405 10	Burro	32,5	8 200	69,2	8 200	69,2	8 500	69,2	8 700	69,2	9 000	69,2
0405 20 00	Paste da spalmare lattiere	50,0		80,0		80,0		80,0		80,0		
0405 90 00	Altre materie grasse provenienti dal latte	17,5		42,8		42,8		42,8		42,8		
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
0406 40	Formaggi a pasta erborinata	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
ex 0406 90	Altri formaggi esclusi quelli destinati alla trasformazione della voce NC 0406 90 01	75,0	1 000	52,0	1 000	52,0	1 000	57,0	1 000	62,0	1 000	68,0
0406 90 01	Altri formaggi destinati alla trasformazione	17,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
0407 00 19	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchini o di oche)	52,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
0408 99 80	Uova di uccelli sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escluse le uova secche e i tuorli)	50,0	60	50,0	60	50,0	70	50,0	80	50,0	90	50,0
0409 00 00	Miele naturale	50,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci)	32,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 200	100,0	1 400	100,0	1 600	100,0
		50										
		52										

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	17,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
		32,5										
		50										
0602 20	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati; talee innestate e barbatelle, di viti	2,5	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
		17,5										
		50										
0602 90 30	Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	17,5	1 150	100,0	1 150	100,0	1 300	100,0	1 450	100,0	1 600	100,0
0602 90 45	Talee radicate e giovani piante di alberi, arbusti e arboscelli da pien'aria (esclusi gli alberi da frutta e da bosco)	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0602 90 99	Altre piante vive da appartamento (escluse talee radicate, giovani piante e piante da fiori con boccioli o fiorite)	17,5	300	42,9	300	42,9	400	57,1	500	71,4	600	100,0
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	40,0	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	50,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 150	100,0	1 300	100,0	1 500	100,0
0712 90 50 0712 90 90	Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0713 10 10	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) secchi, sgranati, destinati alla semina	17,5	450	100,0	450	100,0	450	100,0	450	100,0	450	100,0
0713 10 90	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)	50,0	350	24,0	350	24,0	350	28,0	350	32,0	350	36,0
0713 33 90	Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0
ex 0713 50 00	Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> ), secche, sgranate, destinate alla semina	25,0	4 200	40,0	4 200	50,0	4 200	60,0	4 200	70,0	4 200	80,0
0713 90 90	Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli da semina	50,0	3 600	20,0	3 600	20,0	3 600	26,0	3 600	30,0	3 600	42,0
0802 12 90	Mandorle dolci, fresche o secche, sgusciate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0802 22 00	Nocciole ( <i>Corylus</i> spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0802 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	52,0	100	23,1	100	23,1	100	28,8	100	32,7	100	44,2
0806 20	Uve, secche	52,0	100	23,1	100	23,1	100	28,8	100	32,7	100	44,2
ex 0808 10	Mele, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile	52,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
0808 20 50	Pere, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile	52,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
0810 50 00	Kiwi, freschi	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0813 20 00	Prugne, secche	52,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
1001 10 00	Frumento (grano) duro, dal 1° dicembre al 31 marzo	75 ( <sup>a</sup> )	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0
ex 1001 90 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	135 ( <sup>a</sup> )	1 060 000 ( <sup>2</sup> ) Articolo 2	38,0	1 060 000 ( <sup>2</sup> ) Articolo 2	38,0	1 060 000 ( <sup>2</sup> ) Articolo 2	38,0	1 060 000 ( <sup>2</sup> ) Articolo 2	38,0	1 060 000 ( <sup>2</sup> ) Articolo 2	38,0
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	36,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
ex 1003 00 90	Orzo (escluso l'orzo destinato alla semina e l'orzo per la fabbricazione della birra), dal 1° dicembre al 31 marzo	35 ( <sup>b</sup> )	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0
ex 1003 00 90	Orzo, per la fabbricazione della birra	35 ( <sup>b</sup> )	10 000	100,0	10 000	100,0	12 000	100,0	14 000	100,0	16 000	100,0
1004 00 00	Avena	2,5	800	100,0	800	100,0	800	100,0	800	100,0	800	100,0
		25										
		30										
1005 10	Granturco da semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	35 ( <sup>b</sup> )	2 000	( <sup>3</sup> )	2 000	( <sup>3</sup> )	2 000	( <sup>3</sup> )	2 000	( <sup>3</sup> )	2 000	( <sup>3</sup> )
1006 10 10	Risone (riso «paddy») destinato alla semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	140 ( <sup>c</sup> )	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1007 00 90	Sorgo da granella (escluso il sorgo da granella ibrido, destinato alla semina)	25 ( <sup>d</sup> )	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
1107 10 19 1107 10 99	Malto, non torrefatto, presentato in forma diversa dalla farina	40,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0
1108 12 00	Amido di granturco	32,5	800	23,1	800	23,1	800	23,1	800	23,1	800	23,1
1108 13 00	Fecola di patate	32,5	500	23,1	500	23,1	500	23,1	500	23,1	500	23,1
ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati (destinati alla frantumazione)	2,5	1 250	100,0	1 250	100,0	1 500	100,0	1 750	100,0	2 000	100,0
1206 00 10	Semi di girasole destinati alla semina	2,5	250	100,0	250	100,0	250	100,0	250	100,0	250	100,0
ex 1206 00 99	Semi di girasole, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina, i semi sgusciati e i semi con guscio striato grigio e bianco), destinati alla frantumazione	2,5	2 500	100,0	2 500	100,0	3 000	100,0	3 500	100,0	4 000	100,0
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina)	25,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1209 21 00	Semi di erba medica, destinati alla semina	2,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1209 91	Semi di ortaggi, destinati alla semina	2,5	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0
1212 10 10 1212 10 91	Carrube, compresi i semi di carrube, non sgucciati, né frantumati, né macinati	32,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	25-40	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets	2,5	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0
1507 10 90	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini (escluso l'olio di soia destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	2,5	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
ex 1507 90	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati	25,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
ex 1508 90	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, condizionati											
1509 10 90	Olio d'oliva vergine diverso dall'olio d'oliva vergine lampante	52,05	500	32,7	500	32,7	500	32,7	500	32,7	500	32,7
1512 11 91	Olio di girasole greggio (escluso l'olio destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	2,5	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1514 11	Oli di ravizzone o di colza greggi	2,5	12 500	100,0	12 500	100,0	15 000	100,0	17 500	100,0	20 000	100,0
ex 1514 19 90	Oli di ravizzone o di colza greggi a basso tenore di acido erucico, oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore al 2 %, e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati	25,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0
1515 11	Olio greggio di lino	2,5	125	100,0	125	100,0	125	100,0	125	100,0	125	100,0
1515 90 40 1515 90 59	Altri oli vegetali greggi	2,5	50	100,0	50	100,0	50	100,0	75	100,0	100	100,0
1515 90 60 1515 90 99	Altri oli vegetali e loro frazioni	25,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0
ex 2002 90	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 1 kg	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
2003 10 2003 90	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	50,0	200	70,0	200	70,0	200	80,0	200	90,0	200	100,0
2004 10 10	Patate, semplicemente cotte, congelate	25,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0
2005 40 00 2005 51 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagioli ( <i>vigna spp.</i> , <i>phaseolus spp.</i> ), preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
2005 70 10 2005 70 90	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	50,0	100	10,0	100	10,0	100	20,0	100	20,0	100	30,0
ex 2007 10 10 2007 10 91 ex 2007 10 99 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 35 ex 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 55 ex 2007 99 58 2007 99 91 2007 99 93 ex 2007 99 98	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche	50,0	150	20,0	150	20,0	200	30,0	250	40,0	300	50,0
2008 19 13 2008 19 19	Mandorle e pistacchi, tostati e frutta a guscio e altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	50,0	100	20,0	100	20,0	100	30,0	100	40,0	100	50,0
2008 70 61 2008 70 71 2008 70 79	Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri	50,0	150	20,0	150	20,0	150	30,0	150	40,0	150	50,0
2009 79 19 2009 79 99	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, concentrati	50,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
ex 2009 80 79 2009 80 88 2009 80 99	Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati	50,0	500	70,0	500	70,0	580	80,0	660	90,0	730	100,0

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
2009 90 59 2009 90 98	Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi dalle mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
2204 10	Vini spumanti	52,0	3 000 hl	23,1	3 000 hl	23,1	3 000 hl	32,7	3 000 hl	42,3	3 000 hl	53,8
2204 21	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	52,0	6 000 hl	23,1	6 000 hl	23,1	6 000 hl	32,7	6 000 hl	42,3	6 000 hl	53,8
2204 29	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri	52,0	12 000 hl	23,1	12 000 hl	23,1	12 000 hl	32,7	12 000 hl	42,3	12 000 hl	53,8
2302 30 10 2302 30 90	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del frumento	2,5	3 000	100,0	3 000	100,0	3 500	100,0	4 200	100,0	5 000	100,0
2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione di altri cereali	2,5	12 500	100,0	12 500	100,0	15 000	100,0	17 500	100,0	20 000	100,0
2303 20 11 2303 20 18	Polpe di barbabietole	2,5	40 000	100,0	40 000	100,0	50 000	100,0	60 000	100,0	72 000	100,0
2303 20 90	Cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero (escluse le polpe di barbabietole)	32,5	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	32,5	1 000	38,5	1 000	38,5	1 000	38,5	1 000	38,5	1 000	38,5

Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale (%)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ex 2309 90	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (solo anticoccidici su supporto, colina, 70, preparazioni per l'alimentazione dei pesci, antibiotici, succedanei del latte, polpa secca di barbabietole melasate, residui della fabbricazione degli amidi, escluse le premiscele)	17,5	6 000	100,0	6 000	100,0	9 000	100,0	12 000	100,0	15 000	100,0
ex 2309 90 99	Premiscele dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	52,0	1 000	51,9	1 000	51,9	1 000	51,9	1 000	51,9	1 000	51,9
2401 10 60 2401 10 70 2401 20 90	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati Tabacchi «dark air cured», non scostolati Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati	17,5	200	100,0	200	100,0	300	100,0	400	100,0	500	100,0

(<sup>a</sup>) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 1 000 Dh/t; la parte superiore a 1 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5 %.

(<sup>b</sup>) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5 %.

(<sup>c</sup>) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 3 000 Dh/t; la parte superiore a 3 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16 %.

(<sup>d</sup>) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16 %.

(<sup>e</sup>) Questo tasso è applicato al valore doganale. Se il valore dichiarato è inferiore a 3 500 Dh/t, viene applicato un dazio d'importazione supplementare del 123 % alla differenza tra la soglia fissata (3 500 Dh/t) e il valore dichiarato.

(<sup>f</sup>) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1832/2002 (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1). Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(<sup>g</sup>) Qualora la produzione marocchina di grano tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula  $Q = 2,59 - 0,73 * P$  (milioni di tonnellate), fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

(<sup>h</sup>) Il tasso preferenziale applicato è del 2,5 %.

---

**Dichiarazione congiunta**

Le parti concordano di riesaminare la situazione delle preferenze tariffarie istituite dal protocollo n. 3, in particolare per i seguenti prodotti: grassi e oli vegetali e animali delle voci NC 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 e zuccheri di barbabietola della voce 1701 12 90, conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 16 dell'accordo di associazione.

---

**Dichiarazione congiunta**

Le parti prendono atto che il presente accordo sarà applicato dal Regno del Marocco nell'ambito di una procedura di aggiudicazione delle licenze d'importazione per la gestione dei contingenti preferenziali.

Qualora tale procedura venga modificata o sia introdotto un sistema di pagamento diretto, le parti stabiliscono di avviare consultazioni a norma dell'articolo 20 dell'accordo di associazione.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 22 dicembre 2003**  
**relativa all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra**  
**la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia**

(2003/915/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili in vigore con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che adegua i limiti quantitativi in funzione dei tassi di incremento annuali e dell'allargamento dell'Unione europea.
- (2) L'accordo bilaterale dovrebbe essere firmato in nome della Comunità, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, quale modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in prosieguo denominato l'«accordo bilaterale»), fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

*Articolo 2*

L'accordo bilaterale viene applicato in via provvisoria in attesa della sua conclusione formale, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia<sup>(1)</sup>, a partire dal 1° gennaio 2004.

Il testo dell'accordo bilaterale è accluso alla presente decisione.

*Articolo 3*

1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2.5 dell'accordo bilaterale, il contingente per il 2004 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2003.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi<sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ALEMANNO

<sup>(1)</sup> La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

<sup>(2)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1).

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999**

*A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea*

Signor...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Data l'imminente scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2003, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sono concordi affinché, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
  - 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
  - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»
  - 2.3. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.
  - 2.4. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, dall'appendice 3 della presente lettera.
  - 2.5. I dazi doganali che si applicheranno nel 2004 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2003 precisati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999.
3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3, del verbale concordato n. 4 e del verbale concordato n. 6, continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio dell'Unione europea*

*Appendice 1*

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e la Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1° aprile 1993, che contiene le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 3030/93 <sup>(1)</sup>. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove il codice NC è preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal codice NC e dalla designazione corrispondente.

---

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 91.

## Appendice 2

## Allegato II

Bielorussia	Categoria	Unità	Contingente 2004 dal 1° gennaio 2004	Contingente 2004 dal 1° maggio 2004
Gruppo IA	1	tonnellate	1 480	1 532
	2	tonnellate	3 765	4 334
	3	tonnellate	218	225
Gruppo IB	4	M pezzi	1 073	1 135
	5	M pezzi	954	1 012
	6	M pezzi	838	854
	7	M pezzi	830	843
	8	M pezzi	953	1 062
Gruppo IIA	9	tonnellate	346	347
	20	tonnellate	306	307
	22	tonnellate	387	473
	23	tonnellate	242	243
	39	tonnellate	218	219
Gruppo IIB	12	M paia	5 611	5 675
	13	M pezzi	2 533	2 574
	15	M pezzi	959	969
	16	M pezzi	175	176
	21	M pezzi	839	850
	24	M pezzi	732	764
	26/27	M pezzi	1 012	1 023
	29	M pezzi	351	352
	73	M pezzi	296	302
Gruppo IIIA	83	tonnellate	170	173
	33	tonnellate	366	370
	36	tonnellate	1 174	1 178
	37	tonnellate	440	441
Gruppo IIIB	50	tonnellate	142	186
	67	tonnellate	322	323
	74	M pezzi	342	346
Gruppo IV	90	tonnellate	188	189
	115	tonnellate	83	83
	117	tonnellate	973	1 210
	118	tonnellate	426	427

## Appendice 3

## Allegato del protocollo C

Categoria	Unità	1° gennaio 2004	1° maggio 2004
4	1 000 pezzi	4 420	4 432
5	1 000 pezzi	6 167	6 179
6	1 000 pezzi	7 524	7 526
7	1 000 pezzi	5 582	5 586
8	1 000 pezzi	1 858	1 966
12	1 000 pezzi	4 163	4 163
13	1 000 pezzi	412	419
15	1 000 pezzi	3 225	3 228
16	1 000 pezzi	736	736
21	1 000 pezzi	2 402	2 403
24	1 000 pezzi	509	526
26/27	1 000 pezzi	2 598	2 598
29	1 000 pezzi	1 221	1 221
73	1 000 pezzi	4 678	4 679
83	tonnellate	622	622
74	1 000 pezzi	816	816

*B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia*

Signor...,

Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»). Con la presente, mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del..., così redatta:

«Signor...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Data l'imminente scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2003, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sono concordi affinché, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
  - 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
  - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.”
  - 2.3. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.
  - 2.4. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, dall'appendice 3 della presente lettera.
  - 2.5. I dazi doganali che si applicheranno nel 2004 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2003 precisati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3, del verbale concordato n. 4 e del verbale concordato n. 6, continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica di Bielorussia*

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

**che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE**

(2003/916/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE <sup>(1)</sup>, entrato in vigore il 1° aprile 2003, in particolare l'articolo 96,visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2001/131/CE <sup>(3)</sup>, è parzialmente sospesa la concessione di un aiuto finanziario ad Haiti in conformità delle «misure adeguate» di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) La decisione 2001/131/CE, scade il 31 dicembre 2003 e prevede che le misure siano rivedute prima di tale data.
- (3) Sebbene il rispetto dei principi democratici non sia ancora stato ristabilito ad Haiti, meritano di essere sostenute le attività a favore della democratizzazione, del potenziamento dello Stato di diritto e del processo elettorale, in particolare a sostegno della missione che è stata assegnata all'Organizzazione degli Stati americani dalle sue risoluzioni 806, 822 e 1959. Occorre attuare ulteriormente le azioni per rafforzare la società civile e il settore privato, lottare contro la povertà, fornire assistenza umanitaria e d'emergenza, nonché le azioni di cui beneficia direttamente la popolazione haitiana,

DECIDE:

*Articolo 1*

La decisione 2001/131/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 3 è modificato come segue:
  - i) nel secondo comma le parole «31 dicembre 2003» sono sostituite da «31 dicembre 2004»;
  - ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:  
«Essa sarà riesaminata regolarmente ed al più tardi entro 6 mesi.»
- 2) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. ALEMANN

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 1/2003 (GU L 141, del 7.6.2003, pag. 25).

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

<sup>(3)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2003/53/CE (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 23).

## ALLEGATO

**Lettera indirizzata al Governo di Haiti**

Egregio Signore,

L'Unione europea annette grande importanza all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. I principi della democrazia e dello Stato di diritto, sui quali si basa il partenariato ACP-CE, sono elementi fondamentali dell'accordo e rappresentano la chiave di volta delle nostre relazioni.

Nella lettera del 31 gennaio 2001, l'Unione europea constatava con rammarico che non era ancora stata trovata una soluzione soddisfacente per rimediare alla violazione della legge elettorale haitiana. L'Unione L'ha informata delle misure adeguate adottate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE. Nelle lettere del 23 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2003, l'Unione ha riveduto la propria decisione del 29 gennaio 2001 al fine di consentire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda il processo elettorale, il graduale ripristino degli strumenti di cooperazione che hanno risentito delle misure.

Attualmente, dopo quasi tre anni di crisi politica, l'Unione ritiene che il rispetto dei principi democratici non sia ancora stato ristabilito ad Haiti. Ciononostante, riconosce che numerosi sforzi sono fatti a livello internazionale e locale per contribuire a trovare una soluzione alla crisi, in particolare quelli dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e della Comunità dei Caraibi (CARICOM), e riafferma la propria volontà di sostenere tali sforzi. Nel quadro della risoluzione 822 dell'OAS, il governo di Haiti si è impegnato a dare maggiore priorità al ripristino di un clima di sicurezza e fiducia nel paese, anche mediante la conclusione di inchieste su tutti i crimini con movente politico e il rafforzamento dei programmi di disarmo. L'Unione europea continua ad esortare con forza il governo a tradurre rapidamente l'impegno in azioni concrete e ad avviare tutte le attività previste dalla risoluzione 822 dell'OAS per giungere ad elezioni libere ed eque a livello nazionale e locale. Inoltre, l'Unione europea è fortemente preoccupata dal continuo deterioramento della situazione socioeconomica di Haiti e riafferma la propria intenzione di proseguire la cooperazione a vantaggio diretto del popolo haitiano.

Alla luce di questi elementi, il Consiglio dell'Unione europea ha riveduto la propria decisione del 10 gennaio 2003 e ha deciso di rivedere le misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo, nel modo seguente:

- a) proseguirà la deviazione dei fondi rimanenti nell'ambito dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) verso programmi di cui beneficia direttamente la popolazione haitiana, al fine di rafforzare la società civile e il settore privato, e di sostenere la democratizzazione, il potenziamento dello Stato di diritto e il processo elettorale;
- b) le decisioni sulla notifica del 9° FES, sulla programmazione e sulla firma del Programma indicativo nazionale saranno prese sulla base della messa in atto della risoluzione 822 dell'OAS e in particolare delle clausole relative alle elezioni politiche e locali, fra cui la formazione del Consiglio elettorale provvisorio (CEP — Conseil Electoral Provisoire), la formazione da parte del CEP della Commissione delle garanzie elettorali e lo svolgimento di elezioni nazionali.

In seguito all'invito dell'OAS contenuto nella risoluzione 822 a normalizzare la cooperazione e all'incontro dei donatori di Washington del dicembre 2003, l'Unione europea sarà rappresentata e parteciperà alla revisione della situazione ad Haiti. In questo contesto globale si ritiene che i programmi regionali del Programma indicativo regionale per i Caraibi i cui benefici sono condivisi da altri paesi non risentano delle misure summenzionate, ad eccezione dei progetti che richiedono notevoli investimenti, a meno che non si possa dimostrare che questi ultimi abbiano un notevole beneficio diretto per il popolo haitiano. La cooperazione commerciale e le preferenze in ambito commerciale non risentono delle misure.

L'Unione seguirà attentamente l'evolversi del processo di democratizzazione e soprattutto la messa in atto delle attività per giungere a elezioni nazionali e locali. L'Unione è disposta a riesaminare la propria decisione in caso di sviluppi incoraggianti e ribadisce la propria disponibilità ad intensificare il dialogo politico.

Voglia accettare i sensi della mia alta considerazione.

*Per la Commissione*

*Per il Consiglio*

---